

Piano Paesaggistico

Ambiti
8-10-11-12
Enna

Ambiti regionali 8, 10, 11 e 12
ricadenti nella provincia di Enna

Norme di Attuazione



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

**Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali
di Enna**

**Progetto finanziato con
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C**

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Il Dirigente Generale

Mario La Rocca

SERVIZIO 3 - TUTELA E ACQUISIZIONE. PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Responsabile

Silvia Occhipinti

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI ENNA

COORDINAMENTO

Angelo Di Franco - Soprintendente

Piero Gurgone - già Responsabile U.O.3

COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

Piero Gurgone

CONTRIBUTI TECNICO SCIENTIFICI

Fabio Bonasera

Domenico M. Calabrò

Carla Mancuso

Pietro Morgano

Giovanni Scavuzzo

CONSULENZA SCIENTIFICA

Università degli Studi di Catania

*Dipartimento di Architettura
ed Urbanistica*

Responsabile scientifico

Prof. Paolo La Greca

Sistema antropico

Prof. P. La Greca

Prof. F. Martinico

Prof. F. C. Nigrelli

Ing. L. Barbarossa

Ing. A. Condorelli

Ing. F. Gagliano

Ing. M. Brancati

Ing. D. La Rosa

Ing. V. Martelliano

Sistema Informativo Territoriale

Ing. F. Gagliano

Ing. D. La Rosa

CUTGANA

Responsabile scientifico

Prof. Concetto Amore

Sistema abiotico

Geologia, Litologia,

Geomorfologia

Prof. C. Amore

Ing. E. Amore

Dott. F. Branca

Idrologia

Ing. S. Cartarrasa

Sistema biotico

Uso del suolo agrario

Dott. C. Prato

Vegetazione

Prof. P. Minissale

Dott. S. Sciandrello

Fauna

Prof. G. Sabella

Dott. A. Alicata

Dott.ssa M. Sorrentino

Dott. G. Sorgi

Il Soprintendente

Angelo Di Franco

**PIANO PAESAGGISTICO DEGLI AMBITI 8, 10, 11 E 12 RICADENTI NELLA
PROVINCIA DI ENNA**

NORME DI ATTUAZIONE

PREMESSA.....	pag. 4
TITOLO I NORME GENERALI	
Art. 1: Ruolo ed obiettivi del Piano Paesaggistico	pag. 5
Art. 2 Principali strategie del Piano Paesaggistico	pag. 6
Art. 3 Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico	pag. 8
Art. 4 Articolazione in sistemi, sottosistemi e componenti	pag. 8
Art. 5 Articolazione in paesaggi locali	pag. 12
Art. 6 Efficacia del Piano Paesaggistico	pag. 13
Art. 7 Sistema informativo e valutativo	pag. 15
Art. 8 Elementi del Piano Paesaggistico	pag. 15
Art. 9 Approvazione del Piano Paesaggistico	pag. 17
TITOLO II NORME PER COMPONENTI	
Art. 10 Applicazioni	pag. 19
CAPO I	
Sistema naturale - Sottosistema abiotico	
Art. 11 Geologia, geomorfologia e idrologia	pag. 19
CAPO II	
Sistema naturale - Sottosistema biotico	
Art. 12 Paesaggio vegetale naturale e seminaturale	pag. 27
Art. 13 Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale	pag. 34
CAPO III	
Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale	
Art. 14 Paesaggio agrario	pag. 40
CAPO IV	
Sistema antropico - Sottosistema insediativo	
Art. 15 Archeologia	pag. 45
Art. 16 Centri e nuclei storici	pag. 48
Art. 17 Beni isolati	pag. 57
Art. 18 Viabilità storica	pag. 61

Art. 19 Punti e percorsi panoramici	pag. 63
--	---------

TITOLO III NORME PER PAESAGGI LOCALI

Art. 20 Articolazione delle norme	pag. 65
Art. 21 Paesaggio locale 1 - “Sorgenti del Fiume Salso e area montana dei Nebrodi”	pag. 70
Art. 22 Paesaggio locale 2 “Alto corso del fiume Salso”	pag. 84
Art. 23 Paesaggio locale 3 “Bacino del fiume sotto Troina.....	pag. 101
Art. 24 Paesaggio locale 4 “Basso corso del fiume Salso e Colline di Centuripe”	pag. 113
Art. 25 Paesaggio locale 5 “Affluenti di sinistra dell'Imera meridionale”..	pag. 128
Art. 26 Paesaggio locale 6 “Sorgenti del Dittaino”	pag. 146
Art. 27 Paesaggio locale 7 “Territorio collinare tra Leonforte e Agira” .	pag. 158
Art. 28 Paesaggio locale 8 “Enna e territorio collinare tra Calascibetta e Pergusa”	pag. 174
Art. 29 Paesaggio locale 9 “Valle del Dittaino”	pag. 192
Art. 30 Paesaggio locale 10 “Mosaici colturali di Valguarnera”	pag. 211
Art. 31 Paesaggio locale 11 “Bacino del fiume Gornalunga”	pag. 222
Art. 32 Paesaggio locale 12 “Boschi di Aidone e Piazza Armerina”	pag. 235
Art. 33 Paesaggio locale 13 “Mosaici colturali di Aidone”	pag. 250
Art. 34 Paesaggio locale 14 “Imera meridionale e aree contermini”	pag. 259
Art. 35 Paesaggio locale 15 “Seminativo arborato tra Barrafranca e Pietraperzia”	pag. 273
Art. 36 Paesaggio locale 16 “Valle del Braemi”	pag. 280
Art. 37 Paesaggio locale 17 “Alta valle del fiume Gela”	pag. 289
Art. 38 Paesaggio locale 18 “Valloni Rasalgone, Azzolina e Gallinica o affluenti del fiume Gornalunga”	pag. 298

TITOLO IV VINCOLI E ZONE DI TUTELA

Art. 39 Aree Naturali Protette.....	pag. 308
Art. 40 Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) e rete ecologica.....	pag. 308
Art. 41 Parchi Archeologici.....	pag. 309

Art. 42 Aree assoggettate all'Università Agrarie e Zone usi civici.....	pag.	309
--	------	-----

**TITOLO V INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE
DEL PAESAGGIO**

Art. 43 Definizione	pag.	310
Art. 44 Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia....	pag.	316
Art. 45 Costruzioni isolate e abitazioni in verde agricolo.....	pag.	317

PREMESSA

La Regione Siciliana, sulla base delle indicazioni espresse dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, procede alla pianificazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m.i., su base provinciale secondo l'articolazione in ambiti regionali così come individuati dalle medesime Linee Guida.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Ruolo ed obiettivi del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico degli Ambiti 8. 10, 11 e 12 ricadenti nella provincia di Enna - “Area della catena settentrionale (Monti Nebrodi), Area delle colline della Sicilia centro-meridionale, Area delle colline di Mazarino e Piazza Armerina, Area delle colline dell’ennese” interessa il territorio dei comuni di: Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

Il Piano Paesaggistico degli Ambiti 8. 10, 11 e 12 ricadenti nella provincia di Enna è redatto in adempimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, così come modificate dal D.lgs. 24 marzo 2006, n.157, D.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, in seguito denominato Codice, ed in particolare all’art.143 al fine di assicurare specifica considerazione ai valori paesaggistici e ambientali del territorio attraverso:

- l’analisi e l’individuazione delle risorse storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni secondo ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici;
- prescrizioni ed indirizzi per la tutela, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei medesimi valori paesaggistici;
- l’individuazione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti.

Le Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate con D.A. n.6080 del 21.05.1999, e l’Atto di Indirizzo dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n.5820 dell’08/05/2002, hanno articolato il territorio della Regione in ambiti territoriali individuati dalle stesse Linee Guida. Per ciascun ambito, le Linee Guida definiscono i seguenti obiettivi generali, da attuare con il concorso di tutti i soggetti ed Enti, a qualunque titolo competenti:

- stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
- valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;

- miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni.

Tali obiettivi generali rappresentano la cornice di riferimento entro cui, in attuazione dell'art. 135 del Codice, il Piano Paesaggistico definisce per ciascun ambito locale, successivamente denominato Paesaggio Locale, e nell'ambito della propria competenza di tutela paesaggistica, specifiche prescrizioni e previsioni coerenti con gli obiettivi di cui alle LL.GG., orientate:

- a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
- c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati e all'individuazione delle misure necessarie ad assicurare uniformità nelle previsioni di pianificazione e di attuazione dettate dal piano regionale in relazione ai diversi ambiti che lo compongono;
- d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

Art. 2

Principali strategie del Piano Paesaggistico

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, il Piano riconosce la necessità di porre in essere politiche di tutela e valorizzazione estese all'intero territorio regionale e interessanti diversi settori di competenza amministrativa, volte ad attivare forme di sviluppo sostenibile, specificamente riferite alle diverse realtà territoriali, ed in particolare, a:

- conservare e consolidare l'armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale;
- conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio naturale, seminaturale e forestale.

A tal fine il Piano Paesaggistico riconosce come prioritarie le seguenti linee strategiche:

- 1) il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, l'estensione con l'inserimento organico del sistema dei parchi e delle riserve, nonché delle aree Z.S.C. (S.I.C.) e Z.P.S. nella rete ecologica regionale, la protezione e valorizzazione degli ecosistemi, dei beni naturalistici e delle specie animali e vegetali minacciate d'estinzione non ancora adeguatamente protetti, il recupero ambientale delle aree degradate;
- 2) il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualificazione innovativa dell'agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolive, il controllo dei processi di abbandono, la gestione oculata delle risorse idriche;
- 3) la conservazione e il restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico, culturale e testimoniale, con interventi di recupero mirati sui centri storici, i percorsi storici, i circuiti culturali, la valorizzazione dei beni meno conosciuti, la promozione di forme appropriate di fruizione;
- 4) la riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai fini della valorizzazione paesaggistico-ambientale, con politiche coordinate sui trasporti, i servizi e gli sviluppi insediativi, tali da migliorare la fruibilità delle aree interne e dei centri minori, da contenere il degrado e la contaminazione paesaggistica e da ridurre gli effetti negativi dei processi di diffusione urbana.
- 5) l'individuazione di un quadro di interventi per la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, allo scopo di mettere in rete le risorse del territorio, promuoverne la conoscenza e migliorarne la fruizione pubblica, mettere in valore le risorse locali, nel quadro di uno sviluppo compatibile del territorio anche nei suoi aspetti economico-sociali.

Coerentemente alle suddette strategie generali, il Piano, oltre al contenuto normativo, ha contenuto propositivo, individuando *indirizzi*, riferiti ai Paesaggi Locali, così come in seguito definiti al Titolo III delle presenti Norme, entro i quali i suddetti indirizzi trovano coerenza e compatibilità reciproca. La loro azione va ritenuta strategica rispetto alle politiche territoriali degli Enti Locali e degli altri Soggetti pubblici e/o privati interessati alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici che vengono chiamati alla concertazione secondo quanto previsto dall'art.144 del Codice e alla conseguente definizione delle azioni più opportune e condivise.

Sulla base di tali identificazioni il Piano costituisce un documento che orienta, in relazione alle esigenze della tutela paesaggistica, gli strumenti di pianificazione e di settore, nonché piani, programmi e progetti di sviluppo economico e programmi complessi (protocolli di intesa, accordi di programma, etc.).

Art. 3

Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico

Il Piano si articola nella fasi di cui all'art. 143 del Codice.

Al fine di assicurare la conservazione, la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico–culturale, coerentemente agli obiettivi di cui all'art.1, il Piano:

- analizza il paesaggio e ne riconosce i valori (analisi tematiche);
- assume i suddetti valori e beni come fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il paesaggio (sintesi interpretative);
- definisce conseguentemente la normativa di tutela rivolta al mantenimento nel tempo della qualità del paesaggio degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 ricadenti nella provincia di Enna, anche attraverso il recupero dei paesaggi nelle aree degradate.

La normativa di Piano si articola in:

- 1) Norme per *componenti* del paesaggio, che riguardano le componenti del paesaggio analizzate e descritte nei documenti di Piano, nonché le aree di qualità e vulnerabilità percettivo-paesaggistica, individuate sulla base della relazione fra beni culturali e ambientali e ambiti di tutela paesaggistica a questi connessi;
- 2) Norme per *paesaggi locali* in cui le norme per componenti trovano maggiore specificazione e si modellano sulle particolari caratteristiche culturali e ambientali dei paesaggi stessi, nonché sulle dinamiche insediative e sui processi di trasformazione in atto.

Art. 4

Articolazione in sistemi, sottosistemi e componenti

Il Piano Paesaggistico, in attuazione delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, articola i propri indirizzi nei seguenti sistemi, sottosistemi e relative componenti:

1. sistema naturale

- 1.1. sottosistema abiotico: concerne i fattori geologici, idrologici e geomorfologici ed i relativi processi che concorrono a determinare la genesi e la conformazione fisica del territorio. L'insieme può costituire un geotipo. (V. carte tematiche sistema naturale). È costituito dalle seguenti componenti:

Componente geologica

– litologia

- tettonica

- strutture geologiche

Componente geomorfologica

- crinali, assi collinari

- versanti

- fondivalle

- pianure

- morfologie carsiche

- coste

- grotte e altre cavità naturali

Componente geopedologica

- suoli

Componente idrologica

- corsi d'acqua

- laghi

- acquiferi

- falde idriche

- sorgenti termali e non

- pozzi

Componente paleontologica

- depositi fossiliferi di vertebrati

- depositi fossiliferi di invertebrati

- depositi fossiliferi di vegetali.

1.2. sottosistema biotico: interessa la vegetazione e le zoocenosi ad essa connesse e i biotopi di rilevante interesse floristico, vegetazionale e faunistico. (V. carte tematiche sistema naturale). È costituito dalle seguenti componenti:

a) vegetazione

vegetazione forestale

- formazioni a prevalenza di *Fagus sylvatica*

- formazioni a prevalenza di *Querce caducifoglie mesofile*

- formazioni a prevalenza di *Pinus laricio*

- formazioni a prevalenza di *Querce caducifoglie termofile*

- formazioni a prevalenza di *Quercus ilex*

- formazioni a prevalenza di *Quercus suber*

- formazioni a prevalenza di *Pinus halepensis*

vegetazione di macchia e arbusteti

- macchie di sclerofille sempreverdi
- boscaglie degradate ed arbusteti
- arbusteti spinosi alto-montani

vegetazione di gariga e praterie

- formazioni delle garighe e delle praterie termo-xerofile
- formazioni delle praterie meso-xerofile
- formazioni pioniere delle colate laviche dell'Etna

vegetazione rupestre

- formazioni casmofitiche mesofile
- formazioni casmofitiche

vegetazione dei corsi d'acqua

- formazioni alveo-ripariali

vegetazione lacustre e palustre

- formazioni igro-idrofitiche dei laghi

vegetazione delle lagune salmastre

- formazioni sommerse ed emerse dal bordo

vegetazione costiera

- formazioni delle dune sabbiose
- formazioni delle coste rocciose

vegetazione infestante e sinantropica

- coltivi con vegetazione infestante
- aree edificate e urbanizzate

formazioni forestali artificiali

- popolamenti forestali artificiali a Conifere
- popolamenti forestali artificiali a Latifoglie
- formazioni forestali artificiali miste

b) siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale

- siti comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime
- siti comprendenti habitat d'acqua dolce
- siti comprendenti habitat di lande e perticaie temperate e sclerofille
- siti comprendenti habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali
- siti comprendenti habitat di torbiera
- siti comprendenti habitat rocciosi e habitat di cavità naturali
- siti comprendenti habitat di foresta.

2. sistema antropico

2.1. sottosistema agricolo forestale. Paesaggio agrario: concerne i fattori di natura biotica e abiotica che si relazionano nel sostenere la produzione agraria, zootecnica e forestale. (V. carte tematiche sistema antropico). È costituito dalle seguenti componenti:

paesaggio delle colture erbacee

- seminativo semplice
- seminativo irriguo
- pascoli permanenti
- pascoli avvicendati
- foraggiere
- colture ortive

paesaggio dei seminativi arborati

paesaggio delle colture arboree

- oliveto
- mandorleto
- nocciolo
- pistacchieto
- frutteto
- legnose agrarie miste
- associazioni di olivo con altra legnosa
- fichidindieto

paesaggio del vigneto

paesaggio dell'agrumeto

paesaggio dei mosaici colturali

- sistemi colturali e particellari complessi
- seminativo associato a vigneto

paesaggio delle colture in serra.

2.2. sottosistema insediativo: comprende i sistemi urbano-territoriali, socioeconomici, istituzionali, culturali, le loro relazioni funzionali e gerarchiche e processi sociali di produzione e fruizione del paesaggio. (V. carte tematiche sistema antropico). È costituito dalle seguenti componenti:

componenti archeologiche

- aree complesse
- aree complesse di entità minore
- insediamenti

- manufatti isolati
- manufatti per l'acqua
- aree di interesse storico-archeologico
- viabilità
- aree delle strutture marine, sottomarine e relitti
- aree dei resti paleontologici e paleontologici e delle tracce paleotettoniche
- aree delle grandi battaglie dell'antichità
- componenti storico culturali
- centri storici
- nuclei storici
- centri storici abbandonati
- beni isolati (architettura militare, religiosa, residenziale, produttiva, attrezzature e servizi)
- viabilità storica
- paesaggio della percezione, siti, quadri e percorsi panoramici

Art. 5

Articolazione in Paesaggi Locali

Paesaggio Locale viene definita una porzione di territorio caratterizzata da specifici sistemi di relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali, tra componenti eterogenee che le conferiscono immagine di identità distinte e riconoscibili.

I Paesaggi Locali costituiscono, quindi, ambiti paesaggisticamente identitari nei quali fattori ecologici e culturali interagiscono per la definizione di specificità, valori, emergenze.

Il Piano Paesaggistico suddivide il territorio degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 ricadenti nella provincia di Enna in Paesaggi Locali, individuati, così come previsto dal comma 2 dell'art. 135 del Codice, sulla base delle caratteristiche naturali e culturali del paesaggio. I Paesaggi Locali costituiscono il riferimento per gli indirizzi programmatici e le direttive la cui efficacia è disciplinata dall'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione.

I Paesaggi Locali individuati sono:

PL 01 – “Sorgenti del Fiume Salso e area montana dei Nebrodi”

PL 02 – “Alto corso del Fiume Salso”

PL 03 – “Bacino del Fiume Sotto Troina”

PL 04 – “Basso corso del Fiume Salso e colline di Centuripe”

PL 05 – “Affluenti di sinistra del Fiume Imera Meridionale”

- PL 06 – “Sorgenti del Dittaino”
- PL 07 – “Territorio collinare tra Leonforte e Agira”
- PL 08 – “Enna e territorio collinare tra Calascibetta e Pergusa”
- PL 09 – “Valle del Dittaino”
- PL 10 – “Mosaici colturali di Valguarnera”
- PL 11 – “Bacino del Fiume Gornalunga”
- PL 12 – “Boschi di Aidone e Piazza Armerina”
- PL 13 – “Mosaici colturali di Aidone”
- PL 14 – “Imera Meridionale e aree contermini”
- PL 15 – “Seminativo arborato tra Barrafranca e Pietraperzia”
- PL 16 – “Valle del Braemi”
- PL 17 – “Alta valle del Fiume Gela”
- PL 18 – “Valloni Rasalgone, Azzolina e Gallinica o affluenti del fiume Gornalunga”

Nei Paesaggi locali, articolati in funzione dei valori e degli obiettivi di cui all’art. 135 del Codice, i Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, nonché ulteriori immobili e aree individuate ai sensi della lett. c) dell’art.134 dello stesso Codice, sono sottoposti alle forme di tutela di cui al successivo art.20.

Art. 6

Efficacia del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico si articola secondo norme di *carattere prescrittivo* o di *indirizzo*.

a) Nei territori dichiarati di pubblico interesse ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 e 142 del Codice nonché negli ulteriori immobili e aree individuati dal Piano Paesaggistico, ai sensi della lett. c) dell’art.134 del medesimo Codice, le norme del Piano Paesaggistico hanno carattere prescrittivo. In questi territori, i piani urbanistici e territoriali, i regolamenti delle aree naturali protette di cui all’art.6 della L.R. n.98/81, fatte salve eventuali norme più restrittive, i piani di uso delle aree naturali protette, nonché tutti gli atti aventi carattere di programmazione sul territorio degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 ricadenti nella provincia di Enna sono tenuti a recepire la normativa del Piano Paesaggistico.

La normativa ha diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intraprendono opere suscettibili di produrre alterazione dello stato dei luoghi con le limitazioni di cui all’art. 149 del Codice. Tali opere sono sottoposte alle procedure di cui all’art. 146 del Codice, ed alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 31 del 13/2/2017 e relativi elenchi, concernenti gli interventi e/o le opere per le quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica o la stessa è richiesta in forma semplificata.

Nelle aree di cui alla lett. a) la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali fonda, mediante il Piano Paesaggistico, l'azione di tutela paesaggistico-ambientale e i provvedimenti in cui essa si concreta.

Non sono di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del Codice, ancorché come tali rappresentate nelle cartografie di Piano, le aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per queste aree il Piano vale non come quale strumento prescrittivo bensì di indirizzo programmatico.

- b) Nei territori non soggetti a tutela ai sensi e per gli effetti delle leggi sopracitate, il Piano Paesaggistico vale quale strumento propositivo, di orientamento, di indirizzo e di conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale e sub regionale, per la pianificazione urbanistica comunale e per tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 ricadenti nella provincia di Enna.

Sia le prescrizioni che gli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nel Piano Paesaggistico dovranno essere assunti come riferimento prioritario per la pianificazione provinciale e locale, che dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano Paesaggistico, apportando agli strumenti urbanistici, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione del presente Piano, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice, le modifiche necessarie per renderli coerenti e rispondenti al Piano Paesaggistico.

Art. 7

Sistema informativo e valutativo

Il Piano Paesaggistico, al fine di garantire la compatibilità e la coerenza di ogni azione trasformativa del territorio degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 ricadenti nella provincia di Enna con le esigenze di tutela del patrimonio culturale ed ambientale, si avvale di un Sistema Informativo appositamente costituito. Tale sistema, realizzato in coerenza con il Sistema Informativo Territoriale Regionale e nel quale confluirà, ha lo scopo di:

- raccogliere, coordinare e rendere accessibili le informazioni utili alla gestione dei beni culturali ed ambientali, raccordandosi allo scopo con sistemi informativi di altri settori;
- assicurare il continuo arricchimento e aggiornamento della conoscenza, anche in rapporto coi sistemi di monitoraggio attivati;
- consentire l'omogeneizzazione e la confrontabilità delle informazioni elaborate dai soggetti operanti sul territorio;
- favorire gli scambi informativi tra i diversi centri di raccolta ed elaborazione dati all'interno della Regione e con i centri di livello nazionale ed internazionale.

Il Sistema Informativo è integrato da un Sistema Valutativo che mira a rendere il più possibile trasparenti e confrontabili le proposte di tutela e di intervento comunque incidenti sul patrimonio culturale ed ambientale.

I piani urbanistici e territoriali, i piani e i programmi di settore nonché i progetti di intervento soggetti a valutazione preventiva di impatto ambientale, nella misura in cui incidono sui beni culturali e ambientali ricadenti negli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, debbono fare esplicito riferimento, per tali aspetti, anche al suddetto sistema informativo e valutativo.

Art. 8

Elementi del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 ricadenti nella provincia di Enna si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

Elenco Elaborati:

a) cartografia:

Analisi tematiche: Sistema naturale (Scala 1:50.000)

1. Geologia (sezioni 1a e 1b)
2. Complessi litologici (sezioni 2a e 2b)
3. Geomorfologia (sezioni 3a e 3b)
4. Idrografia (sezioni 4a e 4b)

5. Vegetazione reale (sezioni 5a e 5b)
6. Vegetazione potenziale (sezioni 6a e 6b)
7. Aree di interesse faunistico (sezioni 7a e 7b)
8. Aree di particolare interesse naturalistico (sezioni 8a e 8b)

Analisi tematiche: Sistema antropico (Scala 1:50.000)

9. Uso del suolo agrario (sezioni 9a e 9b)
12. Infrastrutture (sezioni 12a e 12b)
13. Tassonomia dei sistemi e delle trame insediative (sezioni 13a e 13b)
14. Sistemi insediativi - Densità territoriale della popolazione (sezioni 14a e 14b)
15. Sistemi insediativi - Modalità di occupazione delle abitazioni (sezioni 15a e 15b)
16. Urbanizzazione dispersa: rapporto di copertura (sezioni 16a e 16b)
17. Crescita urbana dei centri e nuclei storici (sezioni 17a e 17b)
18. Mosaico degli strumenti urbanistici (sezioni 18a e 18b)
19. Vincoli territoriali (sezioni 19a e 19b)
20. Natura 2000, Riserve e Boschi (sezioni 20a e 20b)
21. Analisi di intervisibilità delle strade e dei punti panoramici (sezioni 21a e 21b)

Analisi tematiche: Sistema antropico (Scala 1:25.000)

10. Patrimonio storico culturale - archeologia, centri e nuclei storici, beni isolati, viabilità storica (sezioni 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Analisi tematiche: Sistema antropico (Scala 1:5.000)

- 11.1 Rassegna delle interpretazioni dei perimetri dei centri e nuclei storici (Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami)
- 11.2 Rassegna delle interpretazioni dei perimetri dei centri e nuclei storici (Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto)
- 11.3 Rassegna delle interpretazioni dei perimetri dei centri e nuclei storici (Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa, Villapriolo)

Sintesi interpretative (Scala 1:50.000)

22. Paesaggi Locali (sezioni 22a e 22b)
23. Valore del sistema giuridico-istituzionale (sezioni 23a e 23b)
24. Valore geologico (sezioni 24a e 24b)
25. Valore idrologico (sezioni 25a e 25b)
26. Valore del paesaggio agrario (sezioni 26a e 26b)
27. Valore botanico (sezioni 27a e 27b)
28. Valore faunistico (sezioni 28a e 28b)
29. Valore del sistema insediativo e dei beni culturali (sezioni 29a e 29b)

- 30. Valore del paesaggio (sezioni 30a e 30b)
- 31. Valore percepito (sezioni 31a e 31b)
- 32. Dinamiche di trasformazione del paesaggio - Fattori di rischio (sezioni 32a e 32b)
- 33. Dinamiche di trasformazione del paesaggio - Vulnerabilità (sezioni 33a e 33b)

Tavole di piano (scala 1:25.000)

- 34. Componenti del paesaggio (sezioni 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 34.10)
- 35. Beni paesaggistici (sezioni 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.10)
- 36. Regimi normativi (sezioni 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9, 36.10)

b) norme di attuazione

c) allegati

Schede beni isolati

Art. 9

Approvazione del Piano Paesaggistico

a) adozione del Piano Paesaggistico

Sentito l'Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio, su disposizione dell'Assessore ai BB.CC. e I.S. viene curata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali la pubblicazione del Piano Paesaggistico per un periodo di novanta giorni consecutivi all'albo pretorio di tutti i Comuni interessati dal medesimo Piano, con l'indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Entro gli ulteriori trenta giorni, decorrenti dall'avvenuto deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate alla Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali e/o all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

A fare data dalla pubblicazione del Piano secondo le suddette procedure non sono consentiti per gli immobili o nelle aree degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 ricadenti nella provincia di Enna definiti dall'art.134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previsti nel Piano stesso.

b) approvazione del Piano Paesaggistico

Trascorso tale termine, sentito in ordine alle osservazioni l'Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio – cui si attesta altresì la valutazione di conformità del Piano con i dettati dell'art.143 del Codice - l'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana approva con apposito provvedimento e in via definitiva il Piano Paesaggistico.

TITOLO II

NORME PER COMPONENTI

Art. 10

Applicazione

Le norme di cui al presente Titolo si applicano, qualora non siano introdotte prescrizioni più restrittive nel quadro del successivo TITOLO III.

CAPO I

Sistema naturale - Sottosistema abiotico

Art. 11

Geologia, geomorfologia e idrologia

A) Indirizzi generali

La conoscenza dei caratteri litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici costituisce la base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora condizionano l'evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e delle sue risorse. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio.

Essa si è attuata attraverso:

- a) analisi del territorio in esame finalizzato alla ricerca delle emergenze abiotiche;
- b) individuazione delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- c) valutazione scientifica del loro significato e ruolo sia dal punto di vista naturalistico che didattico e scientifico;
- d) valutazione rispetto all'ambiente antropizzato;
- e) valutazione della rilevanza sociale di prospettive di recupero paesaggistico-ambientale.

Gli obiettivi di tutela sono rivolti alle singolarità geologiche, alle formazioni paleontologiche, ai valori scenici e panoramici propri degli elementi fisici del paesaggio, ai processi naturali, agli equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici. Per tali elementi emergenti sotto il profilo della valenza morfologica, geologica, naturalistica e dell'interesse scientifico-didattico gli indirizzi sono rivolti prevalentemente alla loro tutela dinamica, in relazione alla loro valenza percettiva, testimoniale, didattica e scientifica.

Nel corso del processo valutativo sono stati impiegati i seguenti criteri di valutazione, previa definizione di importanza a scala internazionale, nazionale, regionale e locale:

- rarità e condizioni di conservazione;
- rappresentatività;
- valore storico, scientifico;
- accessibilità e fruibilità;
- valore scenico;
- vulnerabilità.

Se da un lato va attuata la difesa da fenomeni di rischio geologico e idraulico, con la riduzione, attraverso opportuni interventi, dei rischi che interessano l'ambiente antropico, e in generale il territorio, e, per i nuovi insediamenti e le trasformazioni del territorio, vanno privilegiate zone in cui sono assenti o ridotti i rischi idrogeologici, è necessario che gli interventi di presidio idrogeologico rispettino criteri di inserimento paesaggistico-ambientale, al fine di evitare le opere di grande impatto paesaggistico-percettivo e ambientale che talvolta sono state realizzate in passato. Al contrario, ripristinare le condizioni naturali di versanti o corsi d'acqua che hanno perso i loro caratteri di qualità paesaggistica, o sostituire le opere realizzate in passato, che spesso costituiscono dei veri detrattori paesaggistici, con interventi più rispettosi dei valori ambientali, impiegando materiali più compatibili e tecniche più evolute dal punto di vista ambientale rappresenta il fondamentale obiettivo della progettazione ambientale. In quest'ottica va promosso il recupero ambientale e la rinaturalizzazione di aree degradate, ivi incluse le numerose cave dismesse.

B) Norme di attuazione

In particolare, con riferimento alle componenti prima individuate, si definiscono le seguenti norme:

a) Componente geologica: litologia, tettonica, strutture geologiche.

Sono oggetto di attenzione e di tutela, anche ai fini della fruibilità didattica e culturale:

- le aree di affioramento di serie stratigrafiche delle formazioni geologiche di interesse presenti;
- le aree ove sono presenti sezioni con particolari strutture sedimentarie;
- cave e miniere dismesse con rilevanti caratteri di rarità geologica, valore scientifico, fruibilità didattica e bellezza paesaggistica;
- strutture tettoniche particolarmente significative;

- depositi minerali che rivestono interesse scientifico;
- litotipi di particolare interesse scientifico.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

I geositi, definiti come zona di singolarità geologica risorsa essenziale dello sviluppo economico e scientifico, ma anche habitat, paesaggio, elemento di geodiversità, di conoscenza della dinamica e del passato della Terra, memoria dell'evoluzione biologica e della vita dell'uomo sono stati individuati nelle relative tavole del Piano. Essi sono soggetti al regime della conservazione, pertanto tutti i possibili interventi da realizzare, quando compatibile con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ed ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali con la procedura di cui all'art. 146 del Codice.

b) Componente geomorfologica: crinali, versanti, fondivalle, pianure, morfologie carsiche, coste, ecc.

Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere specifico dal punto di vista geomorfologico, nonché della loro rilevanza quali elementi strutturanti del paesaggio della percezione:

- 1) forme che segnano la storia morfoevolutiva del territorio;
- 2) località interessate da morfologie tipiche generatesi dall'interazione fra litologia, tettonica e geodinamica esogena, (fondivalle di pregio ambientale, forre, gole, cascate, alvei meandriciformi, catture fluviali, foci fluviali, grotte carsiche e marine, inghiottitoi, doline, dune litorali, falesie e scogliere di interesse naturalistico particolare);

- 3) forme che rivestono particolare importanza paesaggistica (monumenti geologici e/o geomorfologici);
- 4) forme di erosione quali ad esempio le formazioni calanchive più significative e le frane bene individuabili e distinguibili nelle loro parti, quando non rappresentano elementi di criticità o di rischio per aree antropizzate;
- 5) i tratti di costa che presentano valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi strutturanti e/o qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), descritti al successivo Titolo III, la cui perimetrazione è rimandata alle tavole di piano.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Le aree costiere per una profondità di m 300 dalla battigia, indipendentemente dalle valutazioni di carattere percettivo ed alle conseguenti ulteriori restrizioni di cui al paragrafo successivo, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 lett. a) del Codice; nel rispetto di quanto al successivo art. 20, gli usi consentiti in ciascuna di esse sono definiti, per ciascun Paesaggio Locale, nei relativi articoli di cui al Titolo III, con le limitazioni di cui all'art. 15 della L.R. 78/76 e s.m.i.. In particolare, nel caso in cui la compresenza di elementi di particolare qualificazione paesaggistico-percettiva, ambientale e culturale richieda specifiche misure, come nel caso di tratti di costa che presentano valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico le aree sono soggette alle ulteriori prescrizioni di cui ai Livelli 2 e 3 del citato art. 20.

I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

c) Componente idrologica: corsi d'acqua, laghi, acquiferi, falde idriche, sorgenti termali e non, pozzi

Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere specifico dal punto di vista ambientale, nonché della loro rilevanza quali elementi strutturanti del paesaggio della percezione:

- le acque superficiali (pantani costieri e bivieri, corsi d'acqua ed invasi superficiali); per esse si deve garantire la qualità delle acque; inoltre, per i corsi d'acqua nei quali vengono effettuati prelievi idrici, si deve assicurarne il deflusso minimo vitale.

Sono inoltre oggetto di attenzione e di tutela, in ragione della loro rilevanza per gli assetti idrogeologici e il mantenimento degli equilibri ambientali, le seguenti componenti:

- le acque sotterranee, per garantirne la qualità e la sostenibilità della risorsa, soprattutto per gli acquiferi vulnerabili;
- i punti di emergenza idrica, quali pozzi e sorgenti utilizzati per scopi idropotabili. In generale la tutela dinamica di questi sistemi ambientali va attuata fissando parametri idrogeologici attraverso i quali individuare delle aree di rispetto sufficienti a proteggere l'acquifero cui sorgenti e pozzi fanno capo. Vanno attuate la difesa e la prevenzione dall'inquinamento dei corsi d'acqua e degli acquiferi vulnerabili. Il recupero ed il risanamento ambientale vanno attuati per i corpi idrici degradati anche da opere di presidio idraulico non compatibili con i caratteri paesaggistici e ambientali del territorio, e le falde idriche inquinate, insalinate o depauperate per eccessivo sfruttamento; per il recupero e il risanamento di falde idriche degradate deve prevedersi anche la loro ricarica con il riuso del refluo depurato. Particolare attenzione va riservata al tema delle captazioni idriche, sia vigilando sulle captazioni abusive, sia anche nel corso delle procedure autorizzatorie da parte degli organi competenti, garantendo e verificando la sostenibilità ambientale degli emungimenti previsti in relazione ai caratteri delle falde idriche, soggette oggi a rischi di abbassamento, salinizzazione, ecc. In relazione ai rischi sopraccennati, interventi nel campo urbanistico o di ingegneria civile che comportano consistenti impermeabilizzazioni delle superfici, tendono ad allontanare rapidamente le acque meteoriche, immettendole in canali e condotte, di fatto impoverendo la naturale alimentazione delle falde stesse. In tale ottica va evitata la ulteriore impermeabilizzazione dei suoli, ad esempio per la realizzazione di parcheggi e piazzali soprattutto in aree non urbane; va al contrario prescritta la mitigazione degli impatti, anche su opere esistenti, con ripermabilizzazione delle superfici, opere in verde, ecc.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m. dalle sponde, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Inoltre vengono considerati i Corsi d'acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 m dalle sponde, che, ancorché non iscritti nei suddetti elenchi, sono per la loro rilevanza paesaggistica indicati nella relativa tavola di Piano.

Vanno inoltre considerati i laghi, così come individuati nell'elaborato sopracitato e ai sensi dell'art. 142 lett. b) del Codice le relative fasce di rispetto per una larghezza di 300 m dalle sponde.

In tali aree non è consentito:

- realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti, abbandonare o scaricare qualsiasi materiale solido o liquido, ad eccezione di quelli provenienti da impianti di depurazione autorizzati;
- eseguire opere comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici.
- relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. c) del Codice – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua - realizzare per i fini di cui sopra opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati.
- all'interno delle aree di cui all'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua, individuate nel successivo Titolo III con livello di tutela 1 e 2, non sono consentiti interventi edificatori e nuove previsioni

urbanistiche in assenza di autorizzazione dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia competente per l'assetto idrogeologico sulla base delle indicazioni contenute nel P.A.I. dei territori interessati;

- su tutti i corsi d'acqua individuati dal Piano ai sensi dell'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono fatti salvi, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative, singoli casi di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale – consistenti nella realizzazione di infrastrutture come reti per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione, reti di trasporto - da sottoporre, comunque, a specifica valutazione caso per caso previo parere dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio.

Nelle aree di rispetto di 150 m dei corsi d'acqua e di 300 m dei laghi di cui alla presente normativa, nel rispetto di quanto al successivo art. 20, gli usi consentiti in ciascuna di esse sono definiti, per ciascun Ambito Paesaggistico Locale, nei relativi articoli di cui al titolo III, con le limitazioni di cui all'art. 15 della L.R. 78/76 e s.m.i..

I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

d) Componente paleontologica

Sono soggetti a conservazione:

- i siti con depositi fossiliferi di vertebrati;
- i siti con depositi fossiliferi di invertebrati di particolare rarità e interesse;
- i siti con depositi fossiliferi di vegetali di particolare rarità e interesse.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già oggetto di provvedimenti specifici di tutela ai sensi del Titolo I del Codice, e ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione

da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

CAPO II
Sistema naturale - Sottosistema biotico

Art. 12
Paesaggio vegetale naturale e seminaturale

A) Indirizzi generali

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, la pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni. Data la rarefazione delle formazioni boschive, sia naturali che artificiali, queste ultime, ancorché di origine antropica, data la loro prevalente funzione ecologica, di presidio idrogeologico, di caratterizzazione del paesaggio, vengono, ai fini del presente Piano, considerate fra le componenti del paesaggio vegetale, all'interno del sottosistema biotico.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice le formazioni "boschive", sia di origine naturale che antropica, e la vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i. (modificato e sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34), cui lo stesso Codice e la legislazione regionale fanno riferimento. Per l'individuazione delle relative superfici, il presente Piano fa riferimento all'Inventario Forestale Regionale (approvato con delibera di Giunta del 10.01.2012), redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/1996 e s. m. i.

La Carta forestale regionale di cui al predetto inventario, redatta ai sensi del citato D.lgs 227/2001 e pubblicata sul S.I.T.R. della Regione Siciliana, nonché il Catasto degli incendi boschivi contenente l'elenco delle particelle percorse dal fuoco, rappresentano il riferimento per la individuazione dei Beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett) g del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, tenuto conto degli aggiornamenti periodici, nonché dell'esito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione Forestale, o per effetto di verificazioni disposte in sede giurisdizionale, che acquistano efficacia all'atto delle verifiche stesse che comportano la modifica della cartografia di Piano senza obbligo di nuova pubblicazione ai sensi dell'art. 139 del Codice.

Sono altresì soggette all'autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice le fasce di rispetto boschive, così come previsto all'art.10 della L.R. 16/1996, secondo i criteri di individuazione e prescrizione indicati dalla medesima legge regionale e dalle successive modifiche ed integrazioni. Qualora le suddette fasce di rispetto ricadono in aree tutelate ai sensi dell'art.134 del Codice, prevalgono le norme e le prescrizioni più restrittive.

Per la definizione della rilevanza delle formazioni vegetali ai fini del presente Piano, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) per la vegetazione forestale, le formazioni arbustive, la vegetazione di gariga e praterie:

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse ai fini della conservazione del suolo e degli equilibri ecologici, in base alla stabilità, livello di maturità e complessità delle fitocenosi, distanza dalle condizioni climatiche, dinamica evolutiva;
- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale ed antropico, sia in relazione alla fruibilità ed uso sociale delle aree boscate;
- interesse legato alla rilevanza delle formazioni per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

b) per la vegetazione rupestre, la vegetazione lacustre e palustre, la vegetazione delle lagune salmastre, la vegetazione costiera:

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

c) per la vegetazione dei corsi d'acqua:

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale e antropico, sia in relazione alla fruibilità e uso sociale delle aree boscate, e delle formazioni vegetali anche non forestali di interesse naturalistico;

- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

d) per i boschi artificiali:

- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale e antropico, sia in relazione alla fruibilità e uso sociale delle aree boscate, che alla prossimità/contiguità alle aree urbane;
- interesse ai fini della conservazione del suolo;
- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

B) Norme di attuazione

- a) per la vegetazione forestale: l'obiettivo è quello della conservazione orientata e del miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche: i boschi naturali devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione colturale; gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto.

Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.

Sono compatibili:

- i tagli colturali, qualora autorizzati dagli organi competenti e su fondi regolarmente soggetti ad utilizzazione; nei boschi cedui che abbiano superato i normali turni produttivi sono ammessi esclusivamente tagli di conversione all'alto fusto. Si dovrà evitare in ogni caso la pratica del taglio raso;
- la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne ai complessi boscati;

- le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione ed alla rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in aree aperte o denudate;
- le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, ecc.;
- le opere volte al miglioramento della fruizione pubblica delle aree boscate, qualora compatibili con i caratteri ambientali e paesaggistici dei complessi, che non comportino alterazioni a carico della copertura vegetale;
- le attività silvo-pastorali tradizionali e regolarmente praticate che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, qualora non diversamente stabilito da piani, regolamenti e determinazioni di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale, allo scopo di preservare la dinamica e i processi di rinnovazione delle comunità forestali.

I boschi individuati nelle tavole di piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l'edificazione;

- b) per la vegetazione di macchia (formazioni ad arbusti sclerofilli termofili): l'obiettivo è quello della conservazione, dell'incremento ed evoluzione dei complessi di "macchia" primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche; per i fini suddetti, negli indirizzi della pianificazione le macchie si assimilano alle formazioni forestali naturali; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la creazione di consorzi stabili.

Le aree di macchia individuate nelle tavole di piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno, fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, ecc.) non è consentita l'edificazione.

Sono compatibili:

- la forestazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato, la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne alle aree di macchia, le opere finalizzate ai servizi

antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, le opere di conservazione e restauro ambientale;

- c) per la vegetazione di gariga, praterie e arbusteti: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, del consolidamento, della gestione degli usi produttivi con criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti vegetazionali del territorio che alle caratteristiche dei siti. In particolare, per i territori non vocati alle attività agricolo-zootecniche coperti da formazioni evolute o stabilizzate, insistenti su emergenze geomorfologiche di interesse paesaggistico, territori soggetti a vincoli paesaggistici, territori costieri, aree all'interno di Parchi, Riserve e aree archeologiche, l'indirizzo prevalente è quello della conservazione orientata e del restauro ambientale.

Sono compatibili con tale indirizzo: la rinaturazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato e con specie pioniere di aree denudate o degradate, particolarmente quando prossime o interne alle aree protette, alle aree di macchia e alle aree boscate e tali da essere rilevanti ai fini della costituzione di una rete ecologica regionale, le opere e le infrastrutture finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate e alla rinaturazione, le opere di conservazione e restauro ambientale.

Per i territori appartenenti ad incolti, boscaglie degradate, pascoli, pascoli arbustati, coltivati recentemente abbandonati, l'indirizzo prevalente è quello del controllo della dinamica degli usi agricolo e zootecnico, della trasformazione e dell'insediamento.

Sono compatibili con tali indirizzi, oltre agli interventi sopra citati, anche le attività agro-silvo-pastorali tradizionali e le pratiche di miglioramento fondiario, inclusi i programmi di miglioramento dei pascoli, qualora non diversamente stabilito da piani, previsioni e regolamenti di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale; è inoltre compatibile l'edificazione nel rispetto delle normative previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, previa valutazione della qualità percettiva e paesaggistico-ambientale delle opere progettate.

Sono consentite l'edificazione e le trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici comunali, se compatibili con le norme dei singoli Paesaggi Locali, di cui al Titolo III. I progetti delle opere da realizzare, ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del D.lgs 42/044, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice;

d) per la vegetazione rupestre: l'indirizzo è quello della conservazione, trattandosi in generale di formazioni che, oltre a rivestire un grande interesse dal punto di vista della caratterizzazione paesaggistica di importanti emergenze geomorfologiche, ospitano una varietà di elementi endemici, rari e caratteristici che testimoniano la varietà e la nobiltà della flora rupestre mediterranea. In relazione alle particolari condizioni ambientali, di pendenza, di morfologia dei rilievi e di conseguente vulnerabilità per quanto riguarda gli aspetti percettivi non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico delle formazioni.

La vegetazione rupestre individuata nelle tavole di Piano e quella comunque individuata ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PUG, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice. In tali aree non è consentita l'edificazione;

e) per la vegetazione ripariale l'indirizzo generale è quello del mantenimento dell'equilibrio dinamico delle formazioni, ed in particolare:

- per la vegetazione dei corsi d'acqua l'indirizzo della la conservazione volta alla persistenza delle comunità vegetali e del restauro ambientale, con ricostituzione delle formazioni ripariali degradate, nel rispetto delle caratteristiche vegetazionali locali; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;
- per la vegetazione lacustre e palustre l'indirizzo è quello della salvaguardia della persistenza dell'equilibrio dinamico delle comunità vegetali, con l'incremento delle caratteristiche qualitative e quantitative delle formazioni; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;
- per la vegetazione delle lagune salmastre l'indirizzo è quello della conservazione e del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, nonché per l'essere intimamente connesse con ambienti costieri di grande interesse anche paesaggistico; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;

Le vegetazioni ripariali individuate nelle tavole di Piano e quella comunque individuata ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PUG, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice. In tali aree non è consentita l'edificazione;

- f) per la vegetazione costiera l'indirizzo è quello della conservazione e del restauro ambientale delle formazioni degradate. In particolare, per quanto riguarda le formazioni dunali, maggiormente vulnerabili sia per la mobilità del substrato e la sua dinamica, sia la facilità con cui le formazioni dunali sono state in passato alterate ed assoggettate alle pratiche agricole, particolarmente le colture in serra, indirizzo specifico è quello del restauro ambientale delle formazioni e della valorizzazione di quelle tuttora esistenti; sono compatibili con tale indirizzo esclusivamente le attività connesse con la fruizione diretta del mare che non alterino permanentemente la dinamica delle popolazioni vegetali.

In tali aree i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

- g) per i boschi artificiali l'indirizzo è quello del mantenimento dei popolamenti e delle formazioni forestali artificiali in migliori condizioni vegetative e di maggiore contenuto paesaggistico e del miglioramento dei complessi boscati costituiti da specie alloctone con interventi di restauro ambientale e di ricostituzione delle formazioni climaciche, dove reso possibile dalle condizioni geopedologiche del territorio; gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali. Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica valutazione caso per caso e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.

Sono compatibili con gli indirizzi del Piano Paesaggistico:

- la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne ai complessi boscati;
- le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in aree aperte o denudate;

- le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, ecc., nonché la progressiva rinaturazione delle formazioni costituite da elementi esotici con l'impianto di specie autoctone;
- relativamente agli impianti destinati alla forestazione produttiva, le attività silvo-pastorali che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, qualora non diversamente stabilito da piani, regolamenti e determinazioni di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale; è inoltre compatibile l'edificazione nel rispetto delle normative previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, previa valutazione della qualità percettiva e paesaggistico-ambientale delle opere progettate, qualora strettamente finalizzata alle pratiche silvicolture ed alle attività a queste connesse;
- le opere volte al miglioramento della fruizione pubblica delle aree boscate, qualora compatibili con i caratteri ambientali e paesaggistici dei complessi, che non comportino alterazioni a carico della copertura vegetale.

Le aree boscate individuate nelle tavole di Piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l'edificazione.

Art. 13

Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale

A) Indirizzi generali

I siti complessi e di varia estensione, in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico, relativi ai caratteri percettivi, alla geomorfologia, alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo, sono oggetto di attenzione e di misure specifiche dirette a conservare la loro peculiarità, la loro rappresentatività, la loro dinamica evolutiva.

L'orientamento strategico è quello della tutela dinamica e della messa in valore dei siti e dei sistemi più rilevanti dal punto di vista ambientale e il loro inserimento in percorsi che valorizzino le risorse ambientali e l'identità locale. Premessa importante è la predisposizione di piani di gestione, di recupero, di valorizzazione delle risorse ambientali locali nel rispetto degli indirizzi specifici, con individuazione delle relative responsabilità e titolarità a livello locale, comunale o sovracomunale. Quanto sopra prelude all'affidamento della gestione, della vigilanza, dei processi di comunicazione e di messa in relazione delle

risorse, anche nella prospettiva del potenziamento del turismo culturale e del turismo naturalistico.

Per la definizione della rilevanza dei siti e dei sistemi complessi, ai fini del presente Piano, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) per il valore:

- integrità
- rarità, unicità, peculiarità, rappresentatività (locale, regionale, generale)
- importanza scientifica ed ecologica
- importanza conservativa o stabilizzante
- leggibilità dell'insieme
- rilevanza per uso sociale, produttività, valore economico

b) per la vulnerabilità endogena:

- fragilità d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- fragilità del supporto abiotico
- fragilità biologica
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

c) per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale e specifica
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- degrado potenziale da attività umane probabili (anche da fattori a distanza)
- visibilità elevata (vulnerabilità per gli aspetti percettivi)

In generale, per i siti e i sistemi di rilevante interesse paesaggistico-ambientale non ricadenti in aree soggette a specifica tutela, si è proceduto a:

- verifica delle condizioni di conservazione dei biotopi in relazione ai dati forniti;
- analisi critica delle motivazioni e delle prospettive della tutela o del recupero delle caratteristiche di pregio ambientale soggette a fenomeni di degrado endogeno o esogeno, anche esterni al sito, anche in relazione agli eventi modificativi recenti di origine antropica rispetto alla situazione di partenza;
- perimetrazione in scala adeguata alla superficie del biotopo o all'area complessa che garantisca la evoluzione dinamica degli habitat insediati, e, nel caso di biotopi complessi e articolati, zonizzazione degli ambiti e degli habitat con caratteri distintivi.

B) Norme di attuazione

- a) siti comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime: l'obiettivo è quello della conservazione, del controllo della fruizione pubblica e del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, nonché per l'essere intimamente connesse con ambienti costieri di grande interesse anche paesaggistico e con gli habitat sommersi, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi, ed in particolare:
- la realizzazione di porti e approdi;
 - la realizzazione di scarichi civili e industriali;
 - la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
 - la realizzazione di opere a mare (ad esempio barriere frangiflutti, scogliere artificiali, interventi di ripascimento della costa) che alterino l'andamento delle correnti e le caratteristiche dei fondali;
 - le captazioni idriche, relativamente alle zone umide costiere e agli invasi naturali non ampliati a scopo irriguo;
 - i drenaggi e le bonifiche;
 - la realizzazione di opere permanenti per la fruizione diretta del mare, compresi stabilimenti per talassoterapia e acquicoltura, di impianti per serricoltura e inoltre di piattaforme e scivoli in calcestruzzo e simili;
 - il prelievo di materiali e l'alterazione della dinamica delle formazioni di duna.
- b) siti comprendenti habitat d'acqua dolce: l'obiettivo è quello della conservazione, del controllo dei fattori di degrado e degli apporti inquinanti, del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, alla presenza di formazioni relitte di ripisilva e di vegetazione dei greti e delle aree golenali e spondali, di grande interesse anche paesaggistico, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi, e in particolare:
- la realizzazione di scarichi civili e industriali;
 - la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
 - le captazioni idriche e la modifica del regime idraulico che comportino prevedibili effetti anche a distanza sulla struttura, composizione, stato dei popolamenti e configurazione formale dei biotopi;

- il prelievo di materiali e l'alterazione della configurazione delle sponde e degli alvei, e l'alterazione delle formazioni vegetali insediate.

c) siti comprendenti habitat di lande e perticaie temperate e sclerofille: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, dell'incremento ed evoluzione dei complessi di vegetazione primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la creazione di consorzi stabili.

Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- la forestazione;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali.

d) siti comprendenti habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, del consolidamento, della gestione degli usi produttivi con criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti vegetazionali del territorio che alle caratteristiche dei siti. In particolare, per i biotopi comprendenti habitat di formazioni erbose secche seminaturali ricadenti all'interno di emergenze geomorfologiche di interesse paesaggistico, territori soggetti a vincoli paesaggistici, pendii e rilievi dei territori costieri, l'indirizzo prevalente è quello della conservazione orientata e del restauro ambientale.

Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- la forestazione;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali;
- l'agricoltura intensiva e le pratiche irrigue.

e) siti comprendenti habitat rocciosi o cavità naturali: l'obiettivo relativo agli habitat rocciosi è quello della conservazione, trattandosi in generale di formazioni che, oltre a rivestire un grande interesse dal punto di vista della caratterizzazione paesaggistica di importanti emergenze geomorfologiche, ospitano una varietà di elementi endemici, rari e caratteristici che testimoniano la varietà e la nobiltà della flora rupestre mediterranea. In relazione alle particolari condizioni ambientali, di pendenza, di morfologia dei rilievi e di conseguente vulnerabilità anche per quanto riguarda gli aspetti percettivi, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico delle formazioni; in particolare, trattandosi in prevalenza di territori naturalmente difesi nei confronti degli effetti delle attività agricole e insediative, non sono compatibili:

- la realizzazione di viabilità stradale a mezza costa;
- i prelievi di materiali e le attività estrattive;
- l'alterazione della configurazione morfologica di pareti e versanti;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato ed al patrimonio genetico delle popolazioni locali.

L'obiettivo relativo alle cavità naturali è quello della conservazione.

Non sono compatibili con gli indirizzi del Piano Paesaggistico:

- la realizzazione di discariche;
- l'immissione di rifiuti e materiali;
- i prelievi di materiale;
- le attività estrattive che interessino, anche con effetti indiretti, le cavità nel loro sviluppo e configurazione;

f) siti comprendenti habitat di tipo forestale: l'obiettivo è quello della conservazione orientata e del miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche: i biotopi comprendenti habitat di foresta devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione colturale; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto. Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;

- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali;
- i tagli non configurabili come interventi di conversione all'alto fusto, di conservazione e restauro ambientale, dendrochirurgici, finalizzati alla bonifica dai parassiti animali e vegetali, ecc.;
- la forestazione con specie estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- le attività silvo-pastorali che alterino permanentemente lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico, la composizione strutturazione e dinamica caratteristiche delle formazioni vegetali.

I siti di cui al presente articolo qualora individuati nelle tavole di Piano e nelle relative schede ad esso allegate sono beni paesaggistici ai sensi della lett. c) dell'art. 134 del Codice, la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le norme di cui al presente articolo e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Ai siti e ai territori di cui al presente articolo classificati come Aree naturali protette ai sensi della L.R. 98/81 e successive aggiunte e modificazioni nonché alle aree classificate come Z.S.C. (S.I.C.) o Z.P.S. si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli del Titolo IV delle presenti norme.

CAPO III

Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale

Art. 14

Paesaggio agrario

A) Indirizzi generali

Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e biodiversità vegetale e animale. Seppure tali caratteristiche derivano dall'equilibrio fra vari fattori, da quelli ambientali, pedoclimatici, geomorfologici, alla disponibilità idrica, ai fattori socio-economici e legati all'evoluzione dei mercati, i paesaggi vegetali dell'agricoltura sono comunque oggetto di attenzione da parte della pianificazione paesaggistica, che si propone di valorizzarne i caratteri ambientali, identitari, testimoniali.

L'indirizzo generale del piano presuppone il mantenimento degli agro ecosistemi al fine di favorire una più elevata connettività ed integrazione ecologica degli habitat naturali seminaturali ed antropizzati. Infatti è importante rilevare come qualsiasi conversione che comporta il passaggio da pratiche agricole estensive a pratiche intensive comporti un netto depauperamento della fauna e della flora che va, quindi, attentamente valutato.

Inoltre, la presenza degli agro ecosistemi estensivi di molte specie, sia di vertebrati che di invertebrati, è favorita oltre che dalla struttura a mosaico delle stesse colture, dai cosiddetti elementi diversificatori, rappresentati da siepi, cumuli di pietra, muretti a secco, arbusti ed alberi isolati, che aumentano l'eterogeneità ambientale, accentuano le caratteristiche ecotonali e potenziano la connettività ecologica dell'intero sistema poiché consentono lo spostamento di molte specie animali attraverso ambienti ad esse non congeniali. Deve, pertanto, essere previsto il mantenimento ovvero, qualora opportuno, l'incremento e il recupero di tutti gli elementi diversificatori.

Le trame ed i manufatti del paesaggio storico-culturale, considerati anche nella loro valenza ecologica, comprendono: recinzioni storiche (principalmente in pietre murate a secco), siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee) e colture storiche specializzate (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, etc...), costruzioni temporanee, ricoveri rurali quali baracche e simili, fattorie, magazzini, stalle depositi, dispense, neviere.

Con riferimento alle componenti del sottosistema di cui al precedente art. 3, si individuano i seguenti criteri di valutazione:

1) paesaggio delle colture erbacee:

- interesse paesaggistico - percettivo.
- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

2) paesaggi dei seminativi arborati, delle colture arboree, del vigneto, dell'agrumeto, dei mosaici colturali:

- interesse storico-testimoniale, sia sulla base della capacità di caratterizzare il paesaggio agrario, che della rarità o della rarefazione delle colture storiche e tradizionali.
- interesse paesaggistico e percettivo.
- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

3) colture in serra:

- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.
- livello di rischio ambientale collegato all'impiego di sostanze inquinanti ed alla accentuata artificialità degli impianti.

B) Norme di attuazione

a) paesaggio delle colture erbacee: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure di:

- parziale conversione in pascolo permanente o avvicendato e/o miglioramento della copertura del pascolo esistente.
- ritiro dei seminativi dalla produzione e creazione di aree di rinaturazione.
- introduzione di fasce e zone arbustate o alberate per l'incremento della biodiversità.

La creazione di reti ecologiche di connessione, rappresentata dalle aree di rinaturazione e dalla costituzione di fasce e zone arbustate o alberate, andrà, nell'ambito del paesaggio a campi aperti tipico del seminativo semplice, effettuata in corrispondenza dei seguenti territori:

- aree di interesse naturalistico e in prossimità di aree protette e zone umide;
- ambiti ripariali dei fiumi e corsi d'acqua minori oggi privi di fasce di vegetazione ripariale, comprese forre e valloni minori;
- viabilità poderale e interpoderale;
- invasi naturali e artificiali;
- emergenze rocciose isolate.

La realizzazione delle fasce arbustate o alberate andrà effettuata nel rispetto dei caratteri fitogeografici del territorio; la scelta delle specie sarà rivolta a quella indigena o autoctona.

b) paesaggio dei seminativi arborati: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:

- per i vigneti ad alberello e controspalliera in asciutto per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, mantenimento della destinazione colturale per impianti a specifica tipologia e localizzazione, nelle aree di applicabilità della misura;
- per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.

c) paesaggio delle colture arboree: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:

- per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, a ordinamento asciutto, mantenimento della destinazione colturale;
- per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della

conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.

- d) paesaggio del vigneto: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:
- per i vigneti ad alberello e controspalliera in asciutto per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, mantenimento della destinazione colturale per impianti a specifica tipologia e localizzazione, nelle aree di applicabilità della misura;
 - per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.
- e) paesaggio dell'agrumeto: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale, con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:
- per gli impianti di agrumi posti su terrazze mantenimento della destinazione colturale e impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio; in particolare: mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.
- f) paesaggio dei mosaici colturali: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale, con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a

vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure previste per le seguenti classi di uso del suolo: agrumeto, vigneto, mandorleto, nocciuleto, oliveto.

- g) colture in serra: l'indirizzo è quello della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico-percettivo degli impianti serricoli e la limitazione o la preclusione dei nuovi impianti nelle aree di maggiore valenza ambientale e paesaggistico-percettiva.

Dove non espressamente preclusa dalle prescrizioni di tutela di cui ai paesaggi locali, per la realizzazione di nuove serre si raccomanda l'impiego di forme regolari, il rispetto degli allineamenti con la trama viaria, la creazione sistematica di barriere vegetali in funzione di schermatura degli impianti serricoli.

Le aree di cui ai precedenti punti a), b) c), d), e), f), g) se destinate dagli strumenti urbanistici generali all'uso agricolo (ZTO "E") sono soggette, di norma, a quanto prescritto dal presente piano in relazione ai Paesaggi Locali di cui al Titolo III. Qualora esse ricadano in parti di territorio sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 del Codice, al loro interno sono consentiti gli usi secondo i limiti sopra previsti e quelli ulteriormente indicati alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme.

CAPO IV
Sistema antropico - Sottosistema insediativo

Art. 15
Archeologia

Il Piano Paesaggistico, oltre alla tutela delle aree accertate e vincolate ai sensi delle leggi nazionali, individua le aree di interesse archeologico promuovendone la tutela attiva in modo da consentirne la tutela la valorizzazione a fini scientifici, didattici, e per le finalità del turismo culturale.

Per la definizione del grado di rischio dovuto a fattori strutturali o a pressioni esterne ai siti, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme (es. quando il sito è scarsamente fruibile)
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- fragilità del supporto abiotico (es. terreno franoso, ecc.)
- fragilità biologica generale
- fragilità biologica specifica (es. degrado vegetazionale del sito)
- propensione spontanea al degrado (es. deperimento della risorsa)
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

b) per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale (es. abbandono, nessun uso del contesto)
- precarietà ambientale specifica relativa a fattori determinabili (es. frane, ecc.)
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado (es. discariche, ecc.)
- degrado potenziale da attività umane probabili (es. cave, ecc.)
- visibilità elevata (es. posizione panoramica adatta all'insediamento, ecc.)
- facilità di occultamento
- vulnerabilità delle configurazioni formali (es. vandalismo, scavi clandestini, ecc.)

A) Indirizzi generali

- Per le aree complesse (città), aree complesse di entità minore e insediamenti, manufatti isolati e manufatti per l'acqua (A, A1, A2, A3, A4): i beni inclusi in tali categorie sono sottoposti a conservazione e valorizzazione avendo come obiettivo la salvaguardia del loro sistema di relazioni interne e la riqualificazione del rapporto con il contesto paesaggistico. Particolare attenzione è riservata a quei centri abitati

dell'antichità sottostanti anche solo parzialmente ai centri abitati contemporanei e pertanto modificati a volte profondamente. Nella redazione degli strumenti di pianificazione locale, i Comuni, in concertazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, sono tenuti ad effettuare gli studi propedeutici alla perimetrazione delle aree di interesse archeologico, al fine di:

- 1) prevedere la sistematica messa in luce delle testimonianze archeologiche, per il loro inserimento nel circuito di fruizione culturale e/o turistico del centro, quale fonte ulteriore per la messa in evidenza delle origini culturali dei centri urbani, nel rispetto dei loro caratteri storici e tipologici;
 - 2) prevedere la bonifica dei luoghi qualora essi siano sottoposti a pressione antropica, oggetto di discariche abusive o di altre attività incompatibili con le finalità di salvaguardia, tutela e valorizzazione didattica scientifica;
 - 3) garantire l'inserimento delle parti archeologiche nel tessuto della città moderna;
 - 4) sottoporre a parere preventivo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali i progetti di trasformazione e/o nuova costruzione che interessano gli strati sottostanti le pavimentazioni dei piani terra, che andranno realizzati sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, per la verifica della consistenza archeologica, della qualità e valore dei ritrovamenti eventuali.
- Le aree di insediamenti in grotta e dei resti paleontologici e paleontologici e delle tracce paleotettoniche, sono soggette a conservazione orientata che ne preveda la valorizzazione dei rapporti con il contesto paesaggistico; le opere di trasformazione agricolo-forestale sono soggette al parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali; non sono compatibili scavi di alcun genere con mezzi pesanti all'interno del sito, con esclusione degli scavi archeologici realizzati o autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.
 - Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggistico-ambientale. Per tali aree sono compatibili attività culturali e di ricerca scientifica. Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto naturale, il decoro e l'integrità dei luoghi. Particolare attenzione va posta verso quei fattori o elementi che esaltino la prospettiva, gli sfondi visuali, la godibilità dei manufatti dalla grande alla breve distanza, dei coni ottici e delle essenze naturali circostanti e, dove possibile, prevedendo anche eventuali schermature verdi per presenze edilizie estranee ed incombenti sul bene da tutelare.

- Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze, testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell'art.142 del Codice) i progetti di interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
- I beni marini e sommersi, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, sono beni culturali ai sensi dell'art.10 del Codice. La conservazione di tali beni va assicurata prioritariamente in situ, unitamente a quella del loro contesto ambientale, qualora tipologia dei reperti, vulnerabilità, fragilità e degrado materico non ne impongano la musealizzazione. Consistenza e localizzazione dei beni sono comunicate agli organi competenti sulla vigilanza in mare, che, su istanza della Soprintendenza del Mare avente valore di dichiarazione dell'interesse culturale, emanano specifiche ordinanze di interdizione o limitazione degli usi dello specchio d'acqua e dei fondali. In tali aree l'immersione con l'uso di respiratori e bombole è disciplinata dalla Soprintendenza del Mare.

Le opere interessanti strutture marine, sottomarine, relitti e reperti subacquei, anche se connesse stabilmente con la terraferma, devono essere sottoposte ad autorizzazione della Soprintendenza del Mare. In particolare, eventuali nuove sistemazioni portuali in prossimità delle insenature naturali, già servite in antico come punto di attracco delle navi, opere di ripascimento delle coste, impianti off-shore per la produzione di energia, ecc., dovranno essere sottoposti a indagini preventive sui fondali sotto il controllo della Soprintendenza del Mare che, in caso di scoperta di strutture o reperti di notevole interesse, potrà inibire ogni trasformazione dei luoghi o stabilire particolari condizioni per la trasformazione delle aree individuate. Nelle aree in cui è accertata la presenza di relitti sommersi dovrà essere inibita la pesca con reti a strascico. Le strutture portuali sommerse dell'antichità ed i relitti navali potranno altresì motivare l'istituzione di speciali riserve e/o parchi sottomarini.

B) Norme di attuazione

a) beni culturali archeologici sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice

A tali beni si applicano direttamente le norme, le prescrizioni e le limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni o quelle del presente Piano, se più restrittive. La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e la Soprintendenza del Mare, nell'attuazione della propria attività istituzionale, si fondano sugli indirizzi specifici di cui ai paragrafi precedenti.

- b) Aree e siti di interesse archeologico non sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice; aree di cui all'art. 142 lett. m) del Codice.

Tali aree sono soggette alla disposizione di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice (Zone di interesse archeologico).

In tali aree gli interventi, che a qualunque titolo comportino scavi, devono essere eseguiti sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali che può, qualora se ne verifichino le condizioni necessarie, avviare le procedure di tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice

I progetti delle opere da realizzare in tali aree sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell'art. 146 del Codice. La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, nell'attuazione della propria attività istituzionale, si fonda sugli indirizzi generali di cui al precedente punto A), in dipendenza dei quali può imporre, motivatamente, limitazioni dell'uso di tali aree. I progetti delle opere da realizzare sono inoltre valutati sulla base dei loro caratteri di compatibilità paesaggistica.

Sono altresì soggette al parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali le opere di trasformazione agricolo-forestale.

Art. 16 *Centri e nuclei storici*

Il Piano Paesaggistico individua quali centri e nuclei storici le strutture insediative aggregate storicamente consolidate delle quali occorre preservare e valorizzare le specificità storico-urbanistico-architettoniche in stretto e inscindibile rapporto con quelle paesaggistico-ambientali.

Tali strutture urbane, che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione, sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria e dagli spazi inedificati. L'eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell'edilizia storica non influisce nella determinazione del perimetro della struttura urbana storica.

Anche i nuclei minori o gli insediamenti storici puntuali, costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi inedificati, nonché da infrastrutture territoriali, che testimoniano fasi di particolari processi di antropizzazione del territorio vengono considerati elementi qualificanti il territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle

strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.

Le indicazioni e le individuazioni cartografiche e i relativi elenchi, che fanno parte integrante del Piano, concorrono all'individuazione di tutti i centri e nuclei storici esistenti e alla perimetrazione delle zone A, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

Alla base delle perimetrazioni dei centri e nuclei storici ai fini della individuazione della Zone "A" dei P.R.G. nonché degli altri strumenti urbanistici con carattere attuativo vanno poste, in prima istanza, le cartografie storiche dell'I.G.M. in scala 1:25.000 risalenti al periodo tra l'inizio del secolo e la seconda guerra mondiale (1906-1943 circa). Per i necessari approfondimenti ci si avvale di tutte le ulteriori fonti cartografiche reperibili, ed in particolare gli I.G.M. 1:50.000, serie storiche (1865-85 circa) e le mappe catastali di primo impianto; fanno parte della documentazione di riferimento le indicazioni contenute nelle schede. Saranno anche considerate la planimetrie storiche del Catasto Borbonico, risalenti al periodo preunitario ed acquisite dall'Assessorato Regionale BB.CC. e I.S. Partecipano alla individuazione del centro storico tutti gli elementi (storici, fisici, naturali, ambientali) la cui alterazione o trasformazione possa compromettere la leggibilità e significatività del centro o nucleo storico in ragione delle relazioni visive, formali, funzionali intercorrenti fra esso ed i predetti elementi.

Alle analisi prima indicate sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione, per l'individuazione del valore e della vulnerabilità endogena ed esogena, nonché per la definizione delle norme di attuazione.

Per il valore:

- integrità
- rarità, unicità
- peculiarità
- rappresentatività
- importanza culturale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- leggibilità dell'insieme
- importanza visuale d'assieme
- importanza formale, estetica

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme

- fragilità funzionale d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- propensione spontanea al degrado
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale
- precarietà ambientale specifica
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- vulnerabilità delle configurazioni formali

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico tende a consolidare e rivalutare i ruoli storici dei centri e dei nuclei, perseguendo il mantenimento e la valorizzazione degli equilibri storicizzati nel quadro dell'intero sistema storico-insediativo del territorio degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 ricadenti nella provincia di Enna.

In generale la disciplina urbanistica deve assicurare la conservazione e il recupero degli equilibri storicizzati, sia all'interno dei centri e nuclei che nel rapporto con l'ambiente circostante. In tal senso, le presenti normative indirizzano verso l'attenta valutazione dei caratteri geografici e paesaggistici, che concorrono alla definizione della identità e dei caratteri dei centri e dei nuclei storici.

La disciplina urbanistica dovrà in linea di principio consentire solo quelle trasformazioni che, mantenendo inalterati i rapporti spaziali, tipologici e planovolumetrici esistenti, interessino ambiti ed elementi privi di intrinseca rilevanza storico-artistica, ambientale o testimoniale e tendano alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità della vita, favorendo la riappropriazione dei valori da parte della comunità locale.

La definizione e l'articolazione degli interventi dovranno tenere conto delle valenze e delle peculiarità intrinseche dei centri e dei nuclei storici così come emergenti da indagini e ricognizioni dirette, analisi e ricerche riguardanti, fra l'altro:

- a) particolarità della localizzazione geografica, delle funzioni e del ruolo nel sistema insediativo e territoriale;
- b) giacitura orografica, rapporto con gli elementi naturali (coste, fiumi, torrenti, rocche, etc.), caratteristiche geologiche e geomorfologiche;

- c) originalità, complessità e rappresentatività del tessuto storico-urbanistico, architettonico ed edilizio;
- d) caratteri dell'edificato in termini di struttura e tipologia edilizia;
- e) rapporti ed eventuali gerarchie spaziali e volumetriche, presenza di nodi, "fuochi", polarità funzionali o rappresentative;
- f) presenza di complessi, edifici e manufatti di carattere storico monumentale e storico-ambientale, di "verde" storico (giardini, orti, ecc.) anche privato;
- g) significatività, rappresentatività, fruibilità degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini, etc.);
- h) carattere e qualità dell'arredo urbano;
- i) stato di conservazione del patrimonio storico-urbanistico e architettonico-edilizio.
- l) criticità in atto nei nuclei o nel contesto;

Alla individuazione dei centri e nuclei storici e alla definizione della qualità degli interventi assentibili nel loro contesto, si applicano inoltre i seguenti indirizzi più specifici:

- per i centri storici di origine antica (A) o medievale (B) si sottolinea la necessità del riequilibrio, o del mantenimento dell'equilibrio eventualmente esistente, nel rapporto centro storico/espansioni recenti, tramite l'adozione di tutte le misure atte a salvaguardare l'identità e la riconoscibilità del centro medesimo, e nell'attenta considerazione di una equilibrata distribuzione delle funzioni. Ogni intervento nel centro storico deve inoltre tendere: alla conservazione della stratificazione storica, da mantenere leggibile e riconoscibile in ogni sua fase; alla conservazione e valorizzazione dei resti e delle tracce che testimoniano l'origine antica del centro; alla valorizzazione delle cinte murarie e dei perimetri (fossati, bastioni, orti, etc.), degli episodi urbani e monumentali, dell'architettura storico-ambientale; alla riqualificazione dell'immagine spesso compromessa da superfetazioni; al recupero per fini ed usi integrati tra i quali sia favorito quello residenziale ed abitativo tramite la riqualificazione diffusa del tessuto edilizio. Andranno preservati e valorizzati, soprattutto per i centri di origine medievale, i rapporti e le condizioni ambientali al contorno, tenendo in debita considerazione le condizioni orografiche e geomorfologiche, ponendo altresì particolare attenzione al mantenimento dei caratteri dei margini ancora integri.
- Per i centri storici "di nuova fondazione" (C) si dovrà prestare particolare attenzione al rapporto con il contesto territoriale agricolo e naturale, alla conservazione dei caratteri percettivi nell'avvicinamento dal territorio al centro e del carattere dei margini. Ove esistente, andrà conservato il verde storico che media il rapporto città-campagna, oggi fortemente compromesso da edificazioni ed espansioni ignare della realtà storica in cui

si innestano. Si sottolinea la necessità del miglioramento delle condizioni abitative, spesso precarie in relazione alle tipologie adottate, senza però compromettere la leggibilità del tessuto urbanistico-edilizio e nel rispetto planimetrico e volumetrico della maglia e dei comparti urbani; si raccomanda altresì la conservazione dei rapporti e delle eventuali gerarchie spazio-volumetriche e la valorizzazione delle emergenze monumentali.

- Per i nuclei storici (E) si considera essenziale la conservazione della loro identità e leggibilità, evitando le saldature fra nuclei vicini, e sottolineandone le peculiarità storico-funzionali tramite interventi di restauro e valorizzazione delle emergenze, di recupero delle tipologie edilizie e di promozione della conoscenza. Nei casi in cui in tali nuclei risulti oggi compromessa la specifica individualità e identità, o per una già avvenuta fusione di più nuclei, o per un'aggressione da parte di espansioni urbane recenti, andrà comunque riconosciuto il carattere e il valore storico del nucleo medesimo, prevedendo gli interventi idonei alla sua salvaguardia e valorizzazione.
- Per i nuclei storici generatori di centri complessi (F), pur ritenendo essenziale il mantenimento della loro identità e leggibilità, andrà considerato come tali nuclei costituiscano oggi parti di un tutto che ai fini della pianificazione urbanistica deve essere globalmente e complessivamente salvaguardato. In tal senso, oltre agli interventi necessari in ogni nucleo in dipendenza della specifica caratterizzazione di origine e formazione, andranno previsti, ove necessario, interventi di restauro ambientale nelle zone o fasce di saldatura dei nuclei medesimi col contesto urbano.
- Per i nuclei storici a funzionalità specifica (G) - borghi rurali dell'Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano, case dei ferrovieri e villaggi minerari - vengono evidenziati i rischi derivanti dall'abbandono e la necessità di un recupero volto alla conservazione e alla valorizzazione delle peculiarità strutturali storiche di nucleo a crescita conclusa fortemente integrato nel territorio e nel paesaggio.
- Per i centri storici abbandonati (H) l'indirizzo prevede lo svolgimento di indagini appropriate, da condurre, a seconda delle necessità dei casi, anche secondo i metodi dell'indagine archeologica; dovranno quindi essere previsti idonei interventi, anche tramite la "ruderizzazione guidata", che preservino tali centri dalla definitiva scomparsa reinserendoli nel paesaggio di cui documentano storia e costituzione.

Per tutti i centri e nuclei storici l'indirizzo sulla problematica degli impianti mira alla mitigazione degli impatti e alla adeguata integrazione architettonica ed è il seguente:

- i progetti di impianti tecnologici di modesta entità definiti nel titolo V, dovranno prevedere opere ed accorgimenti di mitigazione correlati anche alla giacitura orografica del centro o del nucleo storico e la limitazione degli impatti visivi da eventuali punti panoramici.

In particolare per il fotovoltaico e il solare termico sarà consentita la realizzazione di pannelli i cui moduli, installati su coperture (piane o inclinate), non siano visibili dalle principali strade e piazze e da eventuali punti panoramici.

Tali pannelli, quando installati su coperture inclinate, saranno posizionati in parallelo con la falda, dovranno impegnare parzialmente la falda stessa e dovranno essere realizzati dello stesso colore della copertura o con superfici scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli impianti solari termici dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti; nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro componenti, potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, ad una altezza massima non superiore all'altezza del parapetto, privilegiando comunque l'installazione nella parte della copertura meno visibile dagli eventuali punti panoramici e non compromettendo l'immagine storicizzata e unitaria dei centri e nuclei storici.

Per quanto riguarda le installazioni di impianti fotovoltaico e solare termico su edifici vincolati quali beni architettonici o artistici ai sensi degli artt. 12, 13, 136 e 152 del Codice, queste potranno essere realizzate solo ed esclusivamente su terrazzi secondo le modalità sopra esposte e comunque da non compromettere l'integrità del manufatto.

B) Norme di attuazione

Le schede relative ai centri storici degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 ricadenti nella provincia di Enna, che fanno parte integrante del presente Piano, costituiscono il riferimento per la individuazione delle zone A – Centro storico nel corso della redazione dei P.R.G. e delle varianti generali. I comuni sono tenuti ad adeguarvisi, producendo studi e approfondimenti che ne rispettino comunque lo spirito e l'impianto generale.

Nelle more di tale adeguamento i Comuni possono procedere alla redazione di Strumenti urbanistici attuativi al fine di limitare la possibilità di trasformazioni edilizie e urbanistiche dei centri e nuclei storici incompatibili con gli indirizzi del presente Piano, ovvero alla redazione di strumenti a valenza strategica (piano quadro o piano strategico del centro storico) al fine di garantire unitarietà e coerenza di strumenti urbanistici attuativi redatti per sue parti, ovvero alla redazione di varianti generali ex pto 3.6 della Circolare ARTA Sicilia n. 3/2000, al fine di consentire e regolamentare l'intervento diretto.

In ogni caso, se specificate nell'ambito degli articoli di cui al Titolo III, le norme specifiche relative a centri e nuclei storici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice prevalgono, se più restrittive, su tutte le altre norme, anche urbanistiche.

- a) Centri storici perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 (Zone A dei P.R.G. redatti ai sensi delle LL.RR. 78/76 e 71/78 e s.m.i., approvati e vigenti all'entrata in vigore del presente Piano).

A tali centri si applicano le discipline urbanistiche vigenti. Per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani generali, di cui al punto 3.6 della Circolare ARTA Sicilia n. 3/2000, e particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti. I progetti di opere pubbliche ricadenti nell'ambito e dell'intorno di beni architettonici soggetti alla disciplina del Titolo I del Codice sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Nei centri storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art. 136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art. 134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nel Piano norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

- b) Centri storici non perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 e non riconosciuti quali zone A dei rispettivi strumenti urbanistici.

Per tali centri i Comuni provvedono alla redazione o all'adeguamento della strumentazione urbanistica e all'individuazione delle zone A avendo come riferimento le schede relative ai centri storici degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 ricadenti nella provincia di Enna, che fanno parte integrante del presente Piano. Nelle more dell'adeguamento di cui all'art.6, penultimo ed ultimo comma delle presenti norme, gli interventi soggetti a concessione edilizia possono essere rilasciati dai comuni solo previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali, che ne valuterà la compatibilità con gli indirizzi sopra espressi secondo la disciplina di cui all'art 55 L.R. 71/78. In tali centri, per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti e alle eventuali norme contenute nel Titolo III.

I progetti di opere pubbliche ricadenti nell'ambito e nell'intorno di beni architettonici soggetti alla disciplina del Titolo I del Codice sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Nei centri storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nel Piano norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

c) Nuclei storici e nuclei storici abbandonati.

I nuclei storici sono soggetti agli indirizzi di tutela e valorizzazione di cui alle norme e agli indirizzi dei precedenti paragrafi. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all'art.6, penultimo ed ultimo comma delle presenti norme, i Comuni provvedono a inserire i nuclei storici fra le zone classificate A ai sensi della vigente disciplina urbanistica.

Nelle more di tale adeguamento, nei nuclei storici non già classificati come zone A ai sensi del D.M. n. 1444/1968, gli interventi soggetti a concessione edilizia possono essere rilasciati dai Comuni solo previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali, che ne valuterà la compatibilità con gli indirizzi sopra espressi secondo la disciplina di cui all'art 55 L.R. 71/78

In tali nuclei, per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti e alle eventuali norme contenute nel Titolo III.

Nei nuclei storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale, così come individuati dal Titolo I del Codice, sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nel Piano norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

Art. 17
Beni isolati

Le tipologie di beni isolati individuati dalle Linee Guida del Piano Territoriale Regionale presenti sul territorio degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 ricadenti nella provincia di Enna opportunamente adattate al territorio e rappresentate nella relativa cartografia del Piano sono raggruppati nelle seguenti classi:

A Architettura militare

- A1 Torri
- A2 Bastioni, castelli, fortificazioni, rivellini
- A3 Capitanerie, carceri, caserme, depositi di polveri, fortini, polveriere, stazioni dei carabinieri, dogane

B Architettura religiosa

- B1 Abbazie, badie, collegi, conventi, eremi, monasteri, santuari
- B2 Cappelle, chiese
- B3 Cimiteri, ossari

C Architettura residenziale

- C1 Casine, casini, palazzelli, palazzetti, palazzine, palazzi, ville, villette, villini

D Architettura produttiva

- D1 Aziende, bagli, casali, case, cortili, fattorie, fondi, casene, masserie, robbe
- D2 Case coloniche, dammusi, depositi frumentari, magazzini, stalle
- D3 Cantine, oleifici, palmenti, stabilimenti enologici, trappeti
- D4 Mulini
- D5 Abbeveratoi, acque, cisterne, fontane, fonti, gebbie, macchine idriche, norie o senie, pozzi, serbatoi, vasche
- D6 Tonnare
- D7 Saline
- D8 Cave, miniere, solfare
- D9 Calcare, fornaci, forni, stazzoni
- D10 Acciaierie, cantieri navali, cartiere, centrali (elettriche, elettrotermiche), conerie, distillerie, fabbriche, manifatture tabacchi, officine, pastifici, polverifici, segherie, sugherifici, vetrerie, stabilimenti

E Attrezzature e servizi

- E1 Caricatori, porti, scali portuali
- E2 Aeroporti
- E3 Bagni e stabilimenti termali, terme
- E4 Alberghi, colonie marine, fondaci, locande, osterie, rifugi, ristoranti, taverne

E5 Asili dei poveri, case di convalescenza, gasometri, istituti (agrari, zootecnici), lazzaretti, macelli, manicomi, orfanotrofi, ospedali, ospizi, osservatori, radio-telegrafi, ricoveri, sanatori, scuole, telegrafi, stazioni ippiche

E6 Fanali, fari, fari-lanterne, lanterne, lanternini, semafori

Dei beni appartenenti alle tipologie soprariportate sono stati redatti gli elenchi e le schede descrittive che fanno parte del presente Piano.

Sui beni costituenti l'inventario aggiornato sono state effettuate analisi e indagini volte ad accertare le caratteristiche specifiche e le intrinseche qualità monumentali, storico-testimoniali o ambientali, le compatibilità degli usi attuali, lo stato di conservazione, le condizioni di fruibilità e pubblico godimento, il rapporto con il contesto territoriale e paesaggistico, individuando, attraverso metodologie unificate in base ai criteri sotto riportati, il valore di ciascun elemento, nonché la sua vulnerabilità endogena ed esogena.

Per il valore:

- integrità
- rarità, unicità
- peculiarità
- rappresentatività
- importanza culturale generale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- importanza sociale, di costume
- leggibilità dell'insieme
- produttività, valore economico-funzionale
- importanza visuale d'assieme
- importanza formale, estetica

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- propensione spontanea al degrado
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale

- precarietà ambientale specifica (relativa a fattori determinabili)
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- degrado potenziale da attività umane probabili
- vulnerabilità delle configurazioni formali.

A) Indirizzi generali

I beni isolati, rappresentati nella relativa cartografia del Piano e riportati nelle schede descrittive, costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134 lett. c), unitamente alle eventuali pertinenze percettive considerate complemento paesaggistico e ambientale essenziale per la comprensione del rapporto bene-paesaggio. Eventuali progetti che interessino beni sottoposti a tutela, quando compatibili con gli usi consentiti al successivo punto B) e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

B) Norme di attuazione

Nella elaborazione o nella revisione degli strumenti di pianificazione locale dovranno essere previste normative di tutela idonee alla conservazione e alla valorizzazione dei suddetti beni, secondo gli indirizzi seguenti.

Gli interventi consentiti sui singoli manufatti dovranno far riferimento al valore e alla vulnerabilità rilevati a seguito delle indagini, prevedendo la conservazione e il restauro degli elementi di maggiore rilevanza e un regime di salvaguardia e di cogenza via via inferiore per gli elementi che presentino minore rilievo.

In particolare:

- a) sono sottoposti a regime di conservazione e pertanto soggetti a soli interventi di restauro conservativo i manufatti di rilevanza elevata od eccezionale, per i quali qualsiasi trasformazione potrebbe avere come ricaduta un danno grave per il paesaggio oltre che per il bene.

Rientrano in questa casistica:

- le architetture territoriali a carattere difensivo di rilevanza monumentale quali i castelli, il sistema delle torri costiere, le opere forti;

- i maggiori episodi a carattere religioso come santuari, conventi, monasteri, abbazie, eremi e le grandi chiese;
 - l'edilizia residenziale di grande rilievo isolata nel territorio e pertanto le ville e i palazzi padronali;
 - i più importanti manufatti dell'architettura produttiva, da quelli contraddistinti da carattere di rarità, come le tonnare e le saline, ai grandi edifici legati alle attività agricole e zootecniche (bagli, masserie, stabilimenti enologici), ai complessi di archeologia industriale di rilievo;
 - le attrezzature ed i servizi a carattere monumentale;
 - parchi e giardini di interesse storico o botanico ricadenti nell'ambito o nelle pertinenze dei beni, ivi inclusi i giardini claustrali e conventuali anche a carattere utilitario, e le alberature di pregio e interesse storico o botanico;
- b) per i beni di interesse prevalentemente storico-testimoniale o meramente paesaggistico, nei quali sono compresi i manufatti con un grado di rilevanza media che non presentino caratteristiche tali da essere comprese tra le precedenti, ma che costituiscono nondimeno elementi caratterizzanti del paesaggio, oltre agli interventi di cui al punto precedente, sono consentiti anche interventi di recupero che tendano a salvaguardare i caratteri tipologici ed architettonici del bene, con particolare riferimento agli aspetti dominanti che connotano il rapporto con l'ambiente, garantendo in ogni caso la conservazione dei corpi originari e utilizzando materiali compatibili con l'architettura storica; eventuali ampliamenti dovranno essere coerenti con la tipologia del manufatto;
- c) per beni di minore rilevanza sarà consentita, oltre agli interventi di cui sopra, la trasformazione condizionata sotto prescrizioni da specificare meglio negli strumenti urbanistici, compatibilmente con le tipologie interessate e sempre nell'ottica di una integrazione o reintegrazione nel paesaggio;
- d) cave, miniere e solfate di interesse storico andranno indirizzate verso interventi di valorizzazione e di rafforzamento delle opportunità di fruizione, mentre saranno indicati opportuni interventi di recupero ambientale, in presenza di elementi di detrazione o dequalificazione.

Beni soggetti alla disciplina di tutela ai sensi del Titolo I del Codice:

- i progetti che riguardano gli edifici e i contesti paesaggistici tutelati, sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Per tali beni la Soprintendenza fonda la propria azione di tutela, valorizzazione e restauro sugli

indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. La Soprintendenza valuta altresì gli usi compatibili dei beni soggetti a tutela.

Beni soggetti alla disciplina di tutela ai sensi dell'art.134 del Codice:

- i progetti che riguardano gli edifici e i contesti paesaggistici tutelati sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Per tali beni la Soprintendenza fonda la propria azione di tutela sugli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. I beni di interesse particolarmente importante per i quali non siano state attivate le procedure di cui al Titolo I del Codice andranno ricondotti a tale disciplina.

Beni non soggetti alla disciplina di tutela del Codice

- i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici, all'atto dell'autorizzazione o concessione edilizia vanno compatibilizzati, previa verifica in sede di provvedimenti concessori o autorizzatori comunali, con gli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. I beni di interesse particolarmente importante per i quali non siano state attivate le procedure di cui al Titolo I del Codice andranno ricondotti a tale disciplina.

Art. 18 *Viabilità storica*

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. La tutela si orienta in particolare sulla rete delle viabilità storica secondaria, che costituisce parte integrante della trama viaria storica, oltre che sui rami dismessi delle reti ferroviarie, a scartamento ridotto, a servizio di impianti minerari ed industriali.

E' considerata viabilità storica quella desumibile dalla cartografia I.G.M. di primo impianto in scala 1:50.000, realizzata a partire dal 1852 e riconosciuta per le strade rotabili nel 1885.

Alla valutazione della rilevanza dei vari elementi della componente viabilità storica sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:

Per il valore:

- importanza culturale generale

- importanza testimoniale
- importanza storica
- importanza sociale, di costume
- importanza panoramica.

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado.

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale
- degrado potenziale da attività umane probabili
- pressioni d'uso o flussi di traffico.

B) Norme di attuazione

- Viabilità esistente: sentieri, percorsi agricoli interpoderali e trazzerali e trazzere regie. Il Piano Paesaggistico valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità. Esso assicura:
 - a) la conservazione dei tracciati, rilevabili dalla cartografia storica, senza alterazioni traumatiche dei manufatti delle opere d'arte;
 - b) la manutenzione dei manufatti con il consolidamento del fondo e dei caratteri tipologici originali;
 - c) la conservazione dei ponti storici e delle altre opere d'arte;
 - d) la conservazione ove possibile degli elementi complementari quali: i muretti laterali, le cunette, i cippi paracarri, i miliari ed il selciato;
 - e) vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.
- Rami della ferrovia a scartamento ridotto: la pianificazione territoriale, urbanistica e di settore tendono alla loro valorizzazione, assicurando nel contempo:
 - a) la conservazione degli elementi strutturali quali: il tracciato, le stazioni, i caselli, i ponti, le gallerie e le case cantoniere, comprendendo anche tutti i complementi estetico-formali originari quali i muri di contenimento in pietra, le pensiline, le strutture in ferro o ghisa, le torri dell'acqua, le fontane, i giardini e le recinzioni;

- b) il recupero e il riutilizzo anche per i fini del turismo culturale dei tracciati ferroviari di servizio alle zone minerarie ed ai porti;
- c) l'utilizzo alternativo nei circuiti del turismo culturale volti alla fruizione del paesaggio, dei beni ambientali, dei percorsi naturalistici, storico-culturali, etno-antropologici.

Alle componenti che ricadono all'interno di zone soggette alla tutela di cui all'art.134 del Codice si applica il corpo di indirizzi di cui sopra. I progetti delle opere da realizzare sono soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Relativamente alle componenti non comprese nei territori sopradetti, gli Enti competenti avranno cura di valutare sulla base dei caratteri culturali sopradescritti e della rilevanza degli oggetti interessati la qualità e l'ammissibilità della opere progettate.

Art. 19

Punti e percorsi panoramici

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio. La valenza percettiva di tali punti e percorsi trova ulteriore arricchimento nella storicità di alcuni di essi e nella frequentazione degli stessi da parte di viaggiatori che nei secoli scorsi hanno contribuito alla formazione di alcune coerenti rappresentazioni, non solo grafico-pittoriche, del paesaggio ed al diffondersi di queste nel mondo. I punti e percorsi panoramici sono indicati nella cartografia allegata agli elaborati del Piano Paesaggistico, che ne esplicita il ruolo di punti e percorsi privilegiati per l'apprezzamento dei vari quadri paesaggistici e delle relative componenti qualificanti del paesaggio.

Per tali aree ed elementi la pianificazione urbanistica territoriale provvederà ad inserire nei propri strumenti il quadro delle emergenze percettive dando luogo ad attività volte alla loro valorizzazione. I medesimi strumenti urbanistici dovranno definire le necessarie limitazioni al fine di evitare eventuali incidenze dei processi di antropizzazione sulle caratteristiche percettive delle fasce limitrofe alle aree e agli elementi considerati al fine di garantire la qualità della tutela al pregio paesaggistico-percettivo, rintracciando i principali processi di degrado percettivo o interferenza visiva, anche potenziali.

B) Norme di attuazione

Il Piano riconosce valore culturale e ambientale a tutti quegli elementi, punti e percorsi panoramici, che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio

percepito. Le vedute d'insieme, sia dai rilievi che dalla costa, sono un valore qualificante che va rispettato salvaguardando l'ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici. A tal fine il piano individua i principali punti e percorsi panoramici, nelle tavole di Piano, in base ai seguenti criteri:

- a rete viaria fondamentale di grande comunicazione e punti di sosta, attraverso i quali si presenta quotidianamente ai viaggiatori l'immagine rappresentativa delle molteplici valenze ambientali e culturali dell'ambito;
- b tracciati viari storici, che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo dell'ambito.

Per tali punti e percorsi il piano prevede la disciplina della conservazione, consentendo:

- interventi migliorativi delle caratteristiche tecniche della viabilità panoramica che non ledano le opportunità, da queste offerte, di fruizione del paesaggio circostante e che favoriscano l'inserimento del percorso nel contesto naturale ed ambientale locale;
- per l'illuminazione stradale, ove necessaria, sulle strade di mezza costa, si dovranno posizionare i pali sul lato a monte e, sulle strade di crinale, dovranno essere particolarmente diradati; dovranno essere esclusi in ogni caso cavi aerei di qualsiasi tipo. i corpi illuminanti dovranno essere appositamente progettati al fine di ridurre l'inquinamento luminoso;
- l'installazione di qualsivoglia struttura funzionale alla circolazione veicolare che risulti compatibile con le valenze paesaggistiche del percorso considerato o dei punti panoramici in esso presenti.

Non è compatibile con gli obiettivi perseguiti dal Piano:

- apporre cartelloni pubblicitari di qualsiasi forma e dimensione che possano interferire con la panoramicità dei punti e percorsi panoramici;
- l'edificazione sulle aree adiacenti di manufatti di qualsiasi genere, che possono direttamente interferire con la visibilità del panorama dagli elementi considerati; per le aree più discoste, in quanto solo indirettamente interferenti con le visuali relative agli anzidetti punti o percorsi, dovrà prevedersi l'accurato inserimento visivo dei manufatti da edificare;
- piantumare il ciglio stradale con essenze arboree di qualsivoglia sviluppo, escludendo da tale divieto le operazioni di ripristino di eventuali preesistenti alberature di pregio dimensionale, storico o paesaggistico.

TITOLO III

NORME PER PAESAGGI LOCALI

Art. 20

Articolazione delle norme

Il Piano Paesaggistico considera:

- le componenti strutturanti del paesaggio di cui agli articoli precedenti, che attengono essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché alla forma e alla tipologia dell'insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un determinato territorio;
- le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali di cui agli articoli precedenti;

Nei paesaggi locali le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio rivelano la loro interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo schemi e criteri soggetti alle diverse interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità del territorio. Il paesaggio locale rappresenta inoltre il più diretto recapito visivo, fisico, ambientale e culturale delle azioni e dei processi, delle loro pressioni e dei loro effetti, sui beni culturali e ambientali articolati nei sistemi e nelle componenti definiti al precedente Titolo II.

Sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche vengono definite:

- 1) le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.143, comma 1 lett. e), f), g) e h) del Codice;
- 2) le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento ivi comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art.145 del Codice.

Le aree di cui al punto 2) comprendono:

- i Beni Paesaggistici di cui all'art.134, lett. a) e b), del Codice;
- i Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede

di piano un'appropriate considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.

Tali aree vengono articolate secondo tre distinti regimi normativi, successivamente definiti, che devono essere recepiti negli strumenti di pianificazione locale e territoriale. Ferma restando la perimetrazione complessiva delle aree di cui al punto 2), i perimetri delle aree aventi diversi livelli di tutela, per comprovate ragioni discendenti dall'esistenza di condizioni non verificabili alla scala del presente Piano, possono subire limitate variazioni in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni previa valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali.

Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.

I titoli abilitativi, di cui al DPR n. 380/2001 così come recepito dalla l.r. n. 16/2016 e successive modifiche, recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini; i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, è consentita la realizzazione di fabbricati da destinare ad attività a supporto dell'uso

agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura di cui all'art. 37 della l.r. 19/2020, nel rispetto del carattere insediativo rurale. La realizzazione, la valorizzazione e il recupero di qualsivoglia struttura funzionale deve risultare compatibile con le valenze paesaggistiche del territorio.

Non sono consentite varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010.

Tali prescrizioni sono esecutive anche nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici.

I titoli abilitativi, di cui al DPR n. 380/2001 così come recepito dalla l.r. n. 16/2016 e successive modifiche, recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 2 potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 2 comprendano zone classificate negli strumenti urbanistici vigenti come A, B, C e D - limitatamente per queste ultime due alle parti interessate da piani attuativi già convenzionati, alla data di adozione del presente Piano Paesaggistico - queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1, fatto salvo quanto diversamente indicato nei Paesaggi Locali di cui al presente Titolo III.

Aree con livello di tutela 3)

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le "invarianti" del paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da

sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa di norma ogni edificazione, fatto salvo quanto diversamente indicato nei Paesaggi Locali di cui al presente Titolo III. Gli strumenti urbanistici devono prevedere specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. In tali aree sono consentiti gli interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. Sono, altresì, consentite ristrutturazioni edilizie esclusivamente su edifici - ad esclusione di ruderi ed organismi edilizi che abbiano perso la loro riconoscibilità - che non necessitino dell'apertura di nuove piste, strade e piazzali, che prevedano opere volte alla riqualificazione i cui progetti rientrino, comunque, nella sagoma, perimetri ed altezze rispetto alla esistente conformazione edilizia, escludendo aspetti esteriori, forme e tipologie costruttive incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi. Sono altresì preclusi l'aumento della superficie utile e il trasferimento di volumetria all'interno delle aree dello stesso livello di tutela.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini - i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale, sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 37 della LR 19/2020.

Nelle aree rappresentate da acque interne e marine e dai relativi fondali si fa riferimento alle specifiche norme per componenti e ai paesaggi locali.

Tali prescrizioni sono esecutive anche nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici.

I titoli abilitativi, di cui al DPR n. 380/2001 così come recepito dalla l.r. n. 16/2016 e successive modifiche, per le opere assentibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 3 potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali

e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 3 comprendano zone classificate negli strumenti urbanistici vigenti come A, B, C e D - limitatamente per queste ultime due alle parti interessate da piani attuativi già convenzionati alla data di adozione del presente Piano Paesaggistico, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1, fatto salvo quanto diversamente indicato nei Paesaggi Locali di cui al presente Titolo III.

Aree di recupero

Sono costituite da aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.

Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero da attuare attraverso specifiche norme degli strumenti urbanistici comunali. All'interno di tali piani potranno prevedersi, per giustificate ragioni connesse alla necessità di una organica regolamentazione urbanistica, limitate e motivate variazioni dei perimetri delle aree di recupero individuati nel presente Piano.

Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali manomessi o degradati.

Sono consentiti:

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- interventi tesi all'incremento del patrimonio vegetale, alla realizzazione di attrezzature ed impianti e di opere infrastrutturali compatibili con l'ambiente e il paesaggio;
- interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell'edilizia esistente;
- nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio nelle aree costituite da aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani con elevata criticità

paesaggistico-ambientale, a condizione che siano previste dagli strumenti urbanistici attuativi comunali di recupero e/o di riqualificazione paesaggistico-ambientale;

- relativamente ai detrattori ambientali in senso stretto, anch'essi soggetti alla disciplina del recupero, quali ad esempio cave e discariche dismesse, gli interventi dovranno fare espresso riferimento alle tecniche dettate dall'ingegneria naturalistica, maggiormente compatibili dal punto di vista paesaggistico-ambientale. È consentito, qualora ne sia documentata la necessità per il consolidamento e la messa in sicurezza dei fronti di cava, il rimodellamento dei fronti stessi. Inoltre, è consentita nelle cave dismesse la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia a condizione che i progetti contengano la dimensione integrata del recupero ambientale e della tutela delle componenti del paesaggio in relazione all'intera cava.

Qualora le aree per le quali è indicato il regime del Recupero comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano Paesaggistico, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

Art. 21

Paesaggio locale 1

“Sorgenti del Fiume Salso e area montana dei Nebrodi”

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale comprende i territori comunali di Nicosia, Sperlinga e parte del territorio di Cerami. La valle del fiume Salso ed il sistema territoriale intorno ai suoi affluenti caratterizzano questo paesaggio montano del sistema dei Nebrodi meridionali. La riserva naturale dei monti Sambughetti e Campanito, peraltro sito di importanza comunitaria, testimonia l'alta qualità paesaggistica e l'elevata qualità naturale dell'area. Altre importanti aree boscate con boschi misti a sughera e quercia castagnara, rimboschimenti di conifere e specie caducifoglie con presenza di arbusteti e rovi frammiste a pascoli, praterie mesofile con cespugli ed alberi sparsi, segnano il paesaggio che, con morbide curve, si distende fino all'orizzonte dell'Etna sullo sfondo. I valori paesaggistici di questo paesaggio sono inoltre fortemente legati al sistema montano dei Nebrodi e alla presenza dell'articolata rete idrografica.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree collinari, montane e delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- tutela del sistema idrologico con la salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali e delle sorgenti e la rinaturalizzazione dei tratti più compromessi;
- potenziamento della forestazione al fine di favorire il latifogliamento naturale del territorio;
- perseguimento di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico, in particolare all'interno delle aree naturali protette;
- perseguimento degli obiettivi di tutela dei siti di interesse comunitario;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- conservazione e mantenimento dell'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando le potenzialità agricole anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (architetture e percorsi storici) e naturale ed il loro inserimento nel circuito culturale e scientifico;
- fruibilità visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione e mantenimento dell'identità dei luoghi e dei paesaggi tradizionali;
- recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza;
- perseguimento di azioni per la riduzione di rischio di trasformazione del paesaggio indotto da fattori antropici;
- perseguimento di azioni per la riduzione della vulnerabilità del territorio dovuta a fattori antropici e al rischio di erosione di terreni e versanti;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti estrattivi.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agropastorale

(Aree alle pendici del massiccio nebrodese)

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli pastorali del paesaggio;
- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità e della diversità del paesaggio agricolo pastorale;

- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;
- le nuove costruzioni saranno a bassa densità; non dovranno incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e dovranno mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, favorendo il riuso e la rifunionalizzazione del patrimonio edilizio esistente anche ai fini dello sviluppo rurale e del riuso abitativo, del turismo rurale e del mantenimento dell'attività agropastorale come previsto dalle direttive europee e dal PSR;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente - le nuove infrastrutture stradali non devono contrapporsi alla morfologia del territorio collinare e alla tessitura della maglia stradale storica;
- salvaguardia e recupero ambientale dei torrenti e dei valloni e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

b. Aree estrattive.

(site nei Comuni di Nicosia e Sperlinga)

- Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

1a. Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente i corsi d'acqua: Vallone Monacello, Vallone Cicero, Vallone Parizzo e Monaco, Vallone Marrocco, Vallone Capostrà Vaccaro, costa, Pidocchio, Ciaramellieri, Vallone Santa Domenica, Paolo Bosco, S. Agrippina, Vallone Figotto Costa Cardone, Giarrusso, Malopertuso, Burrone Cipollazzo e Contrasto e rami minori e le aree di interesse archeologico di Balzo delle Rossa, Contrada Capostrà, Contrada Ramusa, Grotta Campana, Contrada Casalini Sottani, Cozzo della Croce, Grotte della Lonfana, Contrada Cicera, Vallone S. Antonio, Contrada S. Agrippina, Cozzo Grottavascia, Contrada Vaccarra, Costa Pidocchio, Monte Barbagiano, Monte Bauda)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologiche, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

1b. Aree di interesse archeologico

(comprendente le aree di interesse archeologico di Balzo delle Rossa, Contrada Capostrà, Contrada Ramusa, Grotta Campana, Contrada Casalini Sottani, Cozzo della Croce, Grotte della Lonfana, Contrada Cicera, Vallone S. Antonio, Contrada S. Agrippina, Cozzo Grottavascia, Contrada Vaccarra, Costa Pidocchio, Monte Barbagiano, Monte Bauda, Contrada Monacello)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche.
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale.

1c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

1d. Paesaggio delle aree naturali e seminaturali ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente le zone D del Parco dei Nebrodi, le aree ricadenti entro i SIC ITA060009 "Bosco di Sperlinga, Alto Salso", ITA060006 "Monte Sambughetti, M. Campanito", ITA020040 "Monte Zimmara (Gangi), nonché le aree di interesse archeologico di Contrada Casalini Sottani - Cozzo della Croce - Grotte della Lonfana)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;

- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone;
- conservazione delle formazioni a gariga e praterie ad ampelodesma;
- mantenimento delle colture tradizionali;
- potenziamento di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- recupero dei percorsi panoramici e degli antichi tracciati viari e/o sentieri, creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale ;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio.
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi delle leggi regionali e/o nazionali e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e Piani Territoriali di Coordinamento vigenti, in queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

1e. Paesaggio fluviale con elementi di naturalità ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente il Torrente Roccella, il Torrente Calogno, il Torrente Casalino, il Torrente Fiumetto di Sperlinga, nonché le aree di interesse archeologico di Contrada Casalini Sottani, Cozzo della Croce, Grotte della Lonfana, Balzo delle Rossa, Contrada Capostrà)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione degli habitat naturali e tutela delle biodiversità;
- recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate in grado di costituire habitat di interesse;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche e biologiche dei torrenti;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti;
- ridurre od eliminare le cause e le sorgenti di contaminazione e di degrado ambientale;

- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

1f. Paesaggio delle aree naturali protette e del Bosco di Sperlinga, aree boscate comprese
(comprendente le zone di Riserva Naturale RNO Sambuchetti - Campanito)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione dei valori naturali e della biodiversità, in quanto siti di particolare interesse biogeografico in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico relativi alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo con valenze eco-sistemiche sostanziali ai fini della realizzazione della rete ecologica;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- protezione dell'avifauna;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni ripariali, formazioni boscate naturali ed artificiali) e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone e prevenzione degli incendi;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- mantenimento e/o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali);
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e conservazione del patrimonio architettonico tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- recupero delle aree degradate e di quelle agricole abbandonate;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e dai piani di utilizzazione vigenti nelle aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i., in queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici;
- effettuare l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

1g. Paesaggio delle principali aste fluviali con beni ed elementi di naturalità
(comprendente la parte iniziale del Fiume Cerami)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;

- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

1h. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

1i. Aree estrattive

(comprendente le cave site nei Comuni di Cerami in località Rocca di Gorgo, Nicosia in località S. Agrippina, Sperlinga in località Barbagianno)

Aree di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 "Aree di recupero" e all'art. 43 "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati alla:

- ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli

ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 22

Paesaggio locale 2

“Alto corso del Fiume Salso”

Inquadramento territoriale

Comprende i territori comunali di Cerami, Nicosia, Gagliano Castelferrato, Regalbuto, Nissoria e porzioni del territorio di Sperlinga. L'elemento geomorfologico che caratterizza questo paesaggio locale è costituito principalmente dal Lago Pozzillo, il più esteso della provincia di Enna, e dal sistema fluviale. I valori paesaggistici sono legati alla copertura vegetale, alla presenza di valli e torrenti e del lago. I seminativi e i pascoli incolti prevalgono come usi dei suoli del territorio agricolo punteggiati da zone boscate e da mosaici colturali in prossimità dei centri abitati. Qui si ritrovano oliveti, frutteti, rari vigneti e qualche seminativo arborato. Il lago ha dato origine ad un paesaggio particolare e interessante anche in conseguenza della sua progressiva naturalizzazione che ne ha fatto meta di diverse specie di animali e di uccelli stanziali e migratori anche protetti (garzetta, airone cinerino, germano reale, folaga). I rischi in questo paesaggio sono legati in parte ai processi di abbandono dei boschi e delle campagne oltre che ad alcuni fenomeni di dispersione insediativa ancora marginali, ma potenzialmente passibili di accentuazione data l'amenità dei luoghi.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione dei valori paesaggistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree collinari, delle incisioni fluviali e dell'area lacustre, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- tutela del sistema idrologico con la salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali e delle sorgenti e la rinaturalizzazione dei tratti più compromessi; (tutela dei principali corsi fluviali come corridoi ecologici);
- potenziamento della forestazione al fine di favorire il latifogliamento naturale del territorio;
- perseguimento di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico, in particolare all'interno delle aree naturali protette;
- perseguimento degli obiettivi di tutela dei siti di interesse comunitario;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;

- conservazione e mantenimento dell'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando le potenzialità agricole anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici, nuclei e insediamenti storici) e naturale ed il loro inserimento nel circuito culturale e scientifico;
- fruibilità visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione e mantenimento dell'identità dei luoghi e dei paesaggi tradizionali;
- perseguimento di azioni per la riduzione di rischio di trasformazione del paesaggio indotto da fattori antropici;
- perseguimento di azioni per la riduzione della vulnerabilità del territorio dovuta a fattori antropici e al rischio di erosione di terreni e versanti;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti estrattivi;
- recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. *Paesaggio agrario del seminativo*

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi e mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio estensivo a campi aperti del seminativo e del paesaggio delle colture specialistiche (oliveti, vigneti);
- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole, zootecniche e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc);
- mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali.), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e del mantenimento dell'attività agropastorale come previsto dalle direttive europee e dal PSR;
- le nuove costruzioni saranno a bassa densità; non dovranno incidere e alterare il contesto del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e dovranno

mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;

- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente; nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici e individuazione di itinerari anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;

b. Centri Storici di Cerami, Gagliano Castelferrato, Nicosia, Regalbuto, e Sperlinga

- Recupero del valore formale della città storica; contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo; conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- si dovranno mantenere i margini della città, salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e la valle, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere realizzate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione.
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

c. Aree estrattive e aree degradate.

(site nei Comuni di Cerami, Gagliano Castelferrato, Nicosia, Nissoria, Sperlinga)

- Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

2a. Paesaggio delle aree limitrofe al centro urbano di Nicosia

Livello di tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero paesaggistico e riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, viali alberati, con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e dei materiali tradizionali per i rivestimenti delle cortine architettoniche;
- definizione delle aree di pertinenza morfologica individuate opportunamente intorno agli organismi edilizi, nelle quali dettare speciali disposizioni per la qualità degli interventi di recupero e trasformazione, in coerenza con l'identità della preesistenza architettonica.
- conservazione dei margini dell'abitato.
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori.

2b Paesaggio della rocca e del Castello di Sperlinga

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero e restauro conservativo del Castello, del patrimonio edilizio e delle abitazioni in grotta;
- mantenimento-recupero degli aspetti geomorfologici costituenti la rocca;
- mantenimento-recupero dei caratteri percettivi verso la rocca e dalla rocca verso le visuali panoramiche del centro storico e delle vallate;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici";
- tutela paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi.

In queste aree non è consentito:

- collocare ripetitori;
- collocare impianti sui prospetti o sulle coperture visibili da spazi pubblici;
- effettuare qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio urbano consolidato.

2c Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente i corsi d'acqua: Burrone Caferari, Bonfiglio, Burrone del Ponte Vecchio di Cerami, Gaddarizzo, Gricolicchio, La Trigna Cicirata, Calla Bianca, Burrone Giardino

Mulinello, Burrone Valle dei Giunchi, Vallone Cacemi, Mangialatte, Vallone delle Mandre, S. Silvestre, Santuni Sciarra, Vallone di S. Agata, Timpone del Palio, Vallone Favara, Pianazzi, Vallone Feudo Grande, Vallone Figotto Costa Cardone, Giarrusso, Malopertuso, Vallone Gambero Canaletto, S. Giorgio, S. Andrea, Vallone Intronato, Vallone Lo Stretto Sperini, Pomartino, Vallone Mendolera, Roccadorsa, Cipolla, Vallone Monacello, Vallone Muciarelle, Favara, Crato, Anzolina, Timpone del Pero, Vallone Pancallo, Fosso Giorgio, Vallone Rocca Schina, Vallone S. Margherita, Vallone S. Nicola, Seriezie, Vallone S. Venera, Vallone Sano e Croce, Vallone Santa Domenica, Paolo Bosco, S. Agrippina, Vallone Zoire e rami minori e le aree di interesse archeologico di Contrada Castelluccio, Contrada Imburga, Contrada Lavinia, Contrada Monacello, Cozzo S. Marco - Contrada Paravola, Grottelle – Zuccaleo, Lo Stretto del Casale, Malguarnò, Monte Brizzo, Monte S. Andrea - Contrada Perciata, Monte San Calogero, Rocca Cortesi, Rocca Mercadante - Contrada Castagna, S. Salvatore - Contrada Racal, Villaggio S. Margherita)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologiche, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;

- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

2d Aree di interesse archeologico

(comprendente le aree di interesse archeologico di Balzo di Roccacorta, Calvario, Castello - Chiesa di S.Pietro, Contrada Castelluccio, Contrada Favara - Contrada Trappezzato - Rocca di Serlone, Contrada Imburga, Contrada Lavinia, Contrada Monacello, Contrada Perciata, Cozzo Edera - Contrada Torre, Cozzo S. Marco - Contrada Paravola, Ex Convento S.Antonio, Grottelle - Zuccaleo, Lo Stretto del Casale, Malguarnò, Mercato della Palomba - Contrada Della Molera, Monte Brizzo, Monte Nissoria - Contrada Lo Stato, Monte Pellegrino, Monte Porticella, Monte S. Andrea - Contrada Perciata, Monte S.Giorgio, Monte Salici, Monte San Calogero, Monte Santi Quaranti, Pietralunga, Quattrofollari, Rocca Cortesi, Rocca di Canne, Rocca Mercadante - Contrada Castagna, S.Salvatore - Contrada Racal, Villaggio S.Margherita)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche.
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale.

2e Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

2f Paesaggio delle aree naturali e seminaturali, delle fasce di rispetto dei laghi Pozzillo e Ancipa ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente le zone D del Parco dei Nebrodi, le aree ricadenti entro i SIC ITA060003 "Lago di Pozzillo", ITA030043 "Monti Nebrodi", ITA060006 "Monte

Sambughetti, M. Campanito”, ITA060009 “Bosco Di Sperlinga, Alto Salso”, ITA060005 “Lago di Ancipa”, ITA060008 “Contrada Giammaiano” nonché le aree di interesse archeologico di Lago Ancipa - Case Sciarette, Monte Stupari, Quattrofollari, Serra Spezzagallo - Contrada Raffo,)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone;
- conservazione delle formazioni a gariga e praterie ad ampelodesma;
- mantenimento delle colture tradizionali;
- potenziamento di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- recupero dei percorsi panoramici e degli antichi tracciati viari e/o sentieri, creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio.
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi delle leggi regionali e/o nazionali e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e Piani Territoriali di Coordinamento vigenti, in queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

2g Paesaggio della Valle Fiumetto ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente le aree di interesse archeologico di Monte Grottavecchia, Monte Santi Quaranti)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- tutela, recupero delle emergenze naturali, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- conservazione dei beni isolati individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

2h Paesaggio fluviale con elementi di naturalità ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente il Torrente Fiumetto di Sperlinga, Torrente Fiumetto di Nicosia, Torrente Cammisa, Torrente Giammaiano, Torrente Gagliano, Torrente Ciarameddaro di Regalbuto, nonché le aree di interesse archeologico di Balzo di Roccacorta, Monte S.Giorgio, Monte Santi Quaranti, Quattrofollari)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione degli habitat naturali e tutela delle biodiversità;
- recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;

- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate in grado di costituire habitat di interesse;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche e biologiche dei torrenti;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti;
- ridurre od eliminare le cause e le sorgenti di contaminazione e di degrado ambientale;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

2i Paesaggio delle principali aste fluviali con beni ed elementi di naturalità e delle aree lacustri, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente il Fiume Salso e Cimarosa, il Fiume Cerami, Fiume di Troina, il Lago Ancipa e il Lago Pozzillo, nonché le aree di interesse archeologico di Contrada Favara, Contrada Trappezzato, Rocca di Serlone, Ex Convento S. Antonio, Lago Ancipa - Case Sciarette, Quattrofollari)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;

- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

2l Paesaggio delle aree naturali protette e del Bosco di Sperlinga, aree boscate comprese

(comprendente le zone A e B del Parco dei Nebrodi)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione dei valori naturali e della biodiversità, in quanto siti di particolare interesse biogeografico in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico relativi alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo con valenze eco-sistemiche sostanziali ai fini della realizzazione della rete ecologica;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- protezione dell'avifauna;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni ripariali, formazioni boscate naturali ed artificiali) e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone e prevenzione degli incendi;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- mantenimento e/o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali);

- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e conservazione del patrimonio architettonico tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- recupero delle aree degradate e di quelle agricole abbandonate;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti vigenti, in queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici;
- effettuare l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove

strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

2m Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

2n. Aree estrattive

(comprendente le cave site nei Comuni di: Nicosia in località Ficilino, Castagna, S. Giacomo e S. Basile; Nissoria in località Bosco, Cerami in località Ganno, Raffo e Spezzagallo, Gagliano Castelferrato in località Castagna)

Aree di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 "Aree di recupero" e all'art. 43 "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati alla:

- ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 23

Paesaggio locale 3

"Bacino del Fiume Sotto Troina"

Inquadramento territoriale

Il Paesaggio locale ricalca quasi per intero il territorio comunale di Troina che è il solo nucleo urbano in esso ricadente. La fisionomia peculiare di questo Paesaggio Locale è

data da una diversificazione vegetazionale costituita da pascoli naturali, macchia e da qualche lembo residuale di un bosco un tempo florido. Permangono tuttavia delle emergenze ambientali di elevato interesse naturalistico quali, ad esempio, i residui della sughereta del bosco di Buscemi o l'insieme della bella vallata che contorna la badia di S. Michele vecchio. La campagna è punteggiata da antichi casali, anche di pregevole valore architettonico ma, nella maggioranza dei casi, interessanti testimonianze dell'uso agricolo del territorio. I principali rischi di questo paesaggio sono individuabili nelle pesanti sottrazioni di superfici boschive, avvenute prevalentemente per irrazionali sfruttamenti agricoli o a fini di pascolo, che, pur non avendo creato un'alternativa significativa all'abbandono delle campagne hanno comunque determinato sia la marginalizzazione di parte del territorio che un degrado paesistico ed ambientale.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree collinari, montane e delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- tutela del sistema idrologico con la salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali e delle sorgenti e la rinaturalizzazione dei tratti più compromessi; (tutela dei principali corsi fluviali come corridoi ecologici)
- potenziamento della forestazione al fine di favorire il latifogliamento naturale del territorio;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- conservazione e mantenimento dell'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando le potenzialità agricole anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche, nuclei, insediamenti storici) e naturale ed il loro inserimento nel circuito culturale e scientifico;
- valorizzazione delle aree archeologiche con interventi mirati ad una fruizione compatibile con gli aspetti paesaggistici del territorio;
- fruibilità visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione e mantenimento dell'identità dei luoghi e dei paesaggi tradizionali;
- perseguimento di azioni per la riduzione di rischio di trasformazione del paesaggio indotto da fattori antropici;
- perseguimento di azioni per la riduzione della vulnerabilità del territorio dovuta a fattori antropici e al rischio di erosione di terreni e versanti;

- riduzione dell'impatto negativo degli impianti estrattivi;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti tecnologici esistenti;
- recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. *Paesaggio agrario*

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi e mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio estensivo a campi aperti del seminativo e del paesaggio delle colture specialistiche (oliveti, vigneti, agrumeti, mandorleti e ficodindieti);
- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole, zootecniche e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc)
- mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali..), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e del mantenimento dell'attività agropastorale come previsto dalle direttive europee e dal PSR;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità; non dovranno incidere e alterare il contesto del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e dovranno mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;

- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici e individuazione di itinerari anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

b. Paesaggio urbano di Troina

- Contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo e del territorio agricolo; conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- riqualificazione dell'impianto urbanistico e dei caratteri architettonici, riorganizzazione e integrazione dei servizi, del verde e del decoro urbano;
- ampliamenti e nuove urbanizzazioni ed edificazioni dovranno essere orientati a completare l'impianto urbano esistente e ad omogeneizzare il tessuto edilizio in forme e modi coerenti con i caratteri del contesto.

c. Centro Storico di Troina

- Recupero del valore formale della città storica; contenimento della crescita urbana e alla riduzione del consumo di suolo, conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- si dovranno mantenere i margini della città, salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e la valle, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere realizzate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

d. Aree estrattive e aree degradate

- Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

3a. Paesaggio del territorio urbano di Troina

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia delle visuali panoramiche che si godono lungo il perimetro del centro abitato;
- tutela paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi.

In queste aree non è consentito:

- collocare ripetitori;
- collocare impianti sui prospetti o sulle coperture visibili da spazi pubblici.

3b. Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente i corsi d'acqua: Burrone del Ponte Vecchio di Cerami, Gaddarizzo, Gricolicchio, La Trigna Cicirata, Calla Bianca, Burrone S. Francesco Scalsi S. Antonio, Maddalena, Piantacavoli, Vallone Ferraro Stinge, Vallone Lavanche, Vallone Oliveto Camalvo, Sotto Badia, Lavina, Laggiara, S. Michele Vecchio, Vallone Passaromano, Stinge, Vallone Pisciaro, Scutiddazzi, Vallone S. Gristofaro e rami minori e le aree di interesse archeologico di Casa Franca, Casa La Maddalena, Casa S. Francesco, Casa Sollima - Serro di Scarvi, Contrada Lapiscio, Monte Muganà - Monte Eliseo, S. Gregorio, S. Michele Vecchio, Vallone S. Antonio - Casa Trecarichi,)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici

rocce, timponi, pareti rocciose e morfologiche, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità

- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

3c. Aree di interesse archeologico

(comprendente le aree di interesse archeologico di Casa Franca, Casa La Maddalena, Casa S.Francesco, Casa Sollima - Serro di Scarvi, Contrada Lapiscio, Contrada Radicone, Ex Convento S.Michele Nuovo, Monte Muganà - Monte Eliseo, Monte Salici,

Rocca S.Panteon - Contrada Pietrame, S. Gregorio, S.Michele Vecchio, Serra del Lupo, Vallone S.Antonio - Casa Trecarichi)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche.
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale.

3d. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;

- realizzare impianti eolici.

3e. Paesaggio fluviale con elementi di naturalità (comprendente il Torrente Gagliano)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione degli habitat naturali e tutela delle biodiversità;
- recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate in grado di costituire habitat di interesse;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche e biologiche dei torrenti;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti;
- ridurre od eliminare le cause e le sorgenti di contaminazione e di degrado ambientale;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- aprire nuove cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

3f. Area archeologica di Monte S. Pantheon e dintorni

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

3g. Paesaggio delle principali aste fluviali con beni ed elementi di naturalità, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente il Fiume di Sotto Troina e il Fiume di Troina, nonché le aree di interesse archeologico di Casa S.Francesco, Contrada Lapiscio, Contrada Radicone, S. Gregorio)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;

- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

3h. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;

- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

3i. Aree estrattive

(comprendente le cave site nel Comune di Troina in località Cauciri, Colle Gelso Cauciri e Monte San Silvestro)

Aree di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 "Aree di recupero" e all'art. 43 "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati alla:

- ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 24

Paesaggio locale 4

"Basso corso del Fiume Salso e colline di Centuripe"

Inquadramento territoriale

Oltre che in territorio di Centuripe, ove ricade la gran parte del paesaggio, esso interessa in misura minore il territorio di Regalbuto oltre all'estrema propaggine meridionale di quello di Troina. Questo paesaggio è segnato dal tratto terminale del corso del fiume Salso che confluisce, nel Simeto, in prossimità della masseria Aragona in vicinanza del ponte della SS 121. Questa strada attraversa quasi come una dividente mediana est-ovest il Paesaggio che è altimetricamente disposto fra 100 m. slm lungo il corso del Simeto, che confina l'ambito ad oriente, e gli oltre 700 m dell'abitato del comune di Centuripe, unico rilevante nucleo abitato presente. Il paesaggio agrario è caratterizzato quasi interamente da coltivi. In corrispondenza delle aree di Flysch sabbioso a nord del Paesaggio Locale si rilevano aree pedologicamente caratterizzate da una vegetazioni in abbandono colturale

recente episodicamente ricolonizzate da specie erbacee che, nelle estreme propaggini nord e sud del Paesaggio Locale diventano praterie steppiche in particolare intorno al territorio urbanizzato di Centuripe. La valorizzazione di quest'ambito paesaggistico può legarsi alla individuazione di un sistema di parco agricolo nell'area di confluenza fra i fiumi Salso e Simeto.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree collinari, montane e delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- tutela del sistema idrologico con la salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali e delle sorgenti e la rinaturalizzazione dei tratti più compromessi; (tutela dei principali corsi fluviali come corridoi ecologici);
- perseguimento degli obiettivi di tutela dei siti di interesse comunitario;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- conservazione e mantenimento dell'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando le potenzialità agricole anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche, nuclei, insediamenti storici) e naturale ed il loro inserimento nel circuito culturale e scientifico;
- valorizzazione delle aree archeologiche con interventi mirati ad una fruizione compatibile con gli aspetti paesaggistici del territorio;
- fruibilità visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione e mantenimento dell'identità dei luoghi e dei paesaggi tradizionali;
- perseguimento di azioni per la riduzione di rischio di trasformazione del paesaggio indotto da fattori antropici;
- perseguimento di azioni per la riduzione della vulnerabilità del territorio dovuta a fattori antropici e al rischio di erosione di terreni e versanti;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti estrattivi;
- recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi e mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio estensivo a campi aperti del seminativo e del paesaggio delle colture specialistiche (oliveti, vigneti, agrumeti, mandorleti e ficodindiet);
- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole, zootecniche e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc);
- mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali..), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e del mantenimento dell'attività agropastorale come previsto dalle direttive europee e dal PSR;
- le nuove costruzioni saranno a bassa densità; non dovranno incidere e alterare il contesto del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e dovranno mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici e individuazione di itinerari anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

b. Paesaggio della città compatta

(Centuripe)

- Contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo e del territorio agricolo; conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- preservare la forma urbana e il rapporto tra la città di Centuripe, con l'altopiano sul quale si colloca, salvaguardando le relazioni morfologiche fra struttura urbana e paesaggio, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;

- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio storico esistente nel rispetto della tipologia edilizia originaria; recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio monumentale;
- ampliamenti e nuove urbanizzazioni ed edificazioni devono tendere al recupero del valore formale della città e del suo rapporto con il paesaggio.

c. Aree estrattive e aree degradate

- Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

4a. Paesaggio urbano di Centuripe

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio;
- mantenimento-recupero dei caratteri di qualità diffusa dell'edilizia in Centro Storico, delle tipologie, degli elementi decorativi;
- salvaguardia della forma urbana mantenendo i margini della città, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini ecc.), mantenendo la rappresentatività storica di tali spazi;
- salvaguardia, valorizzazione e recupero dei rapporti con il contesto territoriale agricolo e naturale;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici";
- contenimento della crescita urbana, riduzione del consumo di suolo;
- tutela paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare ripetitori;
- collocare impianti sui prospetti o sulle coperture visibili da spazi pubblici;

- effettuare qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio urbano consolidato.

4b. Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente i corsi d'acqua: Vallone Paportello, Cucca e Renaldo, Vallone Valente Pietralunga, Coco, Chieffi, Marmara, Vallone Cuba e rami minori e le aree di interesse archeologico di Contrada Agliastrello - Contrada Bagni, Contrada Casino, Contrada Cateratte - Necropoli Panneria, Contrada Cavalera, Contrada Gelofia - Grotta dell'acqua, Contrada Gelso - Piano Capitano, Contrada Picone - Riparo Cassataro, Minné Salinella, Pizzo Tamburino, Serra Scalazza - Monte Ficarazza)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologiche, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

4c. Aree di interesse archeologico

(comprendente le aree di interesse archeologico di Contrada Agliastrello - Contrada Bagni, Contrada Aragona, Contrada Casino, Contrada Cateratte - Necropoli Panneria, Contrada Cavalera, Contrada Gelofia - Grotta dell'acqua, Contrada Gelso - Piano Capitano. Contrada Picone - Riparo Cassataro, Monte Porcello - Poggio Treboni, Pizzo Tamburino, Serra Scalazza - Monte Ficarazza)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;

- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale.

4d. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

4e. Paesaggio delle colline di Centuripe, aree di interesse archeologico comprese
(comprendente le aree di interesse archeologico di Contrada Agliastrello - Contrada Bagni, Contrada Casino, Contrada Cateratte - Necropoli Panneria, Contrada Difesa – Castellaccio, Contrada Gelofia - Grotta dell'acqua, Contrada Marmora - Piano Pozzo, Contrada Pozzi, Iazzo Vecchio – Vignale, Minné Salinella, Monte Guazzarano, Monte Porcello - Poggio Treboni, Serra Campana, Vallone Difesa,)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;

- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- tutela, recupero delle emergenze naturali, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- conservazione dei beni isolati individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;

- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

4f. Paesaggio delle aree naturali e seminaturali, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente le aree ricadenti entro il SIC ITA060015 "Contrada Valanghe", nonché le aree di interesse archeologico di Contrada Marmora - Piano Pozzo, Serra Campana)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;

- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone;
- conservazione delle formazioni a gariga e praterie ad ampelodesma;
- mantenimento delle colture tradizionali;
- potenziamento di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- recupero dei percorsi panoramici e degli antichi tracciati viari e/o sentieri, creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio.
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

4g. Aree archeologiche di Carcaci, Contrada Paportello, Pannaria, Piazza Maria Maddalena (vincolo indiretto)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

4h. Aree archeologiche di Carcaci, Contrada Paportello, Pannaria, Piazza Maria Maddalena

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

4i. Paesaggio delle principali aste fluviali con beni ed elementi di naturalità, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente il Fiume Salso e Cimarosa, il Fiume di Sotto Troina, il Fiume Simeto, Bolo e Saraceno, nonché le aree di interesse archeologico di Contrada Picone - Riparo Cassaturo)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili

- escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
 - realizzare serre;
 - realizzare cave;
 - qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
 - realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
 - effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
 - effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
 - attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

4l. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;

- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

4m. Aree estrattive

(comprendente le cave site nel Comune di Centuripe in località Paportello Mandarano e Spina Santa)

Aree di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 "Aree di recupero" e all'art. 43 "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati alla:

- ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 25

Paesaggio locale 5

"Affluenti di sinistra del Fiume Imera Meridionale"

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale 5 comprende i territori comunali di: Calascibetta, Enna, Nicosia e Villarosa. Questo paesaggio corrisponde al sistema territoriale e paesaggistico che si sviluppa lungo il tratto iniziale del corso del fiume Imera meridionale che fa da confine con la provincia di Caltanissetta. La valle dell'Imera è dominata lungo il corso del fiume dal sito della miniera di sali potassici "Corvillo", da Cozzo Viglio, da monte Serralunga, da monte Marcasita e, soprattutto, da Monte Capodarso che raggiunge quasi gli 800 metri. I valori paesaggistici di questo ambito sono fortemente legati alla presenza del Fiume, alle caratteristiche geologiche e al paesaggio del latifondo in cui la posizione preminente del borgo Cascino rappresenta l'elemento più interessante. Sul torrente Morello è stata realizzata una diga che ha dato origine all'omonimo lago artificiale che si trova a est di Villarosa e che ha dato origine ad un paesaggio nuovo anche grazie alla sua progressiva naturalizzazione che ne ha fatto meta di diverse specie di animali e di uccelli stanziali e migratori anche protetti (garzetta, airone cinerino, germano reale, folaga). Il paesaggio agricolo è quello tipico del latifondo, caratterizzato prevalentemente da seminativi, pascoli e terreni incolti, con numerose zone boscate, in prevalenza, nella parte più settentrionale del Paesaggio Locale.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree collinari, montane e delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- tutela del sistema idrologico con la salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali e delle sorgenti e la rinaturalizzazione dei tratti più compromessi; (tutela dei principali corsi fluviali come corridoi ecologici);
- potenziamento della forestazione al fine di favorire il latifogliamento naturale del territorio;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- conservazione e mantenimento dell'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando le potenzialità agricole anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree e archeologiche, nuclei, insediamenti storici) e naturale ed il loro inserimento nel circuito culturale e scientifico;
- valorizzazione delle aree archeologiche con interventi mirati ad una fruizione compatibile con gli aspetti paesaggistici del territorio;
- fruibilità visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione e mantenimento dell'identità dei luoghi e dei paesaggi tradizionali;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti estrattivi;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti tecnologici esistenti;
- recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. *Paesaggio agrario*

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi e mantenimento dei caratteri agropastorali del paesaggio collinare
- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole, zootecniche e della diversità del paesaggio agricolo;

- mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali..), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e del mantenimento dell'attività agropastorale come previsto dalle direttive europee e dal PSR;
- le nuove costruzioni saranno a bassa densità; non dovranno incidere e alterare il contesto del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e dovranno mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici e individuazione di itinerari anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

b. Centro Storico di Villarosa e nuclei storici di Villapriolo, Villadoro, Milletari Villaggio Cascino

- Recupero del valore formale degli abitati; contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo; conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- si dovranno mantenere i margini della città e dei borghi, salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e la valle, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere realizzate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione.
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

c. Aree estrattive e aree degradate

- Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

5a. Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente i corsi d'acqua: Burrone Bicini Maestra, Bastione, Realmese, Burrone Carminello, Burrone Ferrara, Burrone Mancipo, Burrone S. Agostino, Burrone Spina, Rio Parriano, Vallone Scottaferro, Vallone Altenisella, Vallone d'Ajuolo, Fiumara di Geracello, Vallone Capo delle Acque, Vallone della Menta e Rolica, Vallone dello Stretto, Vallone Nicola dei quattro confini, Vallone S. Onofrio, Vallone Sciortabene Carangiaro, Vallone Ugliara e Ugliarella e rami minori e le aree di interesse archeologico di Contrada Gaspa - Monte Gaspa, Contrada Nicola, Contrada Risicalà, Contrada S.Rocco, Masseria Carangiaro, Masseria Sacella, Masseria Sciortabino, Monte Iuculia - Contrada S.Tomasello, Rocce di Sciortabino, Sorgente del Pioppo, Sorgente Sciortabino)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologiche, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

5b. Aree di interesse archeologico

(comprendente le aree di interesse archeologico di Contrada Gaspa - Monte Gaspa, Contrada Meschinomio, Contrada Nicola, Contrada Parcazzo, Contrada S.Rocco, Contrada S.Tommaso - Vallone Cateratta, Contrada Stanzie, Mercato Tardo, Masseria Fico D'India, Masseria Sacella, Masseria Scioltabino, Monte Giulfo, Monte Iuculia - Contrada S.Tomasello, Monte Marcasita, Rocca Danzese, Sorgente del Pioppo, Sorgente Scioltabino)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale.

5c. *Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)*

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

5d. *Aree archeologiche di Capodarso, Contrada Gerace, Monte Altesina, Complesso minerario di Pasquasia (vincolo indiretto)*

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

5e. Paesaggio delle aree naturali e seminaturali, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente le aree ricadenti entro i SIC ITA050004 "Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale", ITA060013 "Serre di M.Cannarella", ITA060004 "Monte Altesina", nonché le aree di interesse archeologico di Masseria Fico D'India)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;

- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone;
- conservazione delle formazioni a gariga e praterie ad ampelodesma;
- mantenimento delle colture tradizionali;
- potenziamento di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- recupero dei percorsi panoramici e degli antichi tracciati viari e/o sentieri, creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio.
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

5f. Paesaggio fluviale con elementi di naturalità, delle fasce lacustri del Lago di Villarosa ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente il Torrente Salito, Torrente Purgatorio, Torrente Garcia, Torrente Vanello, Torrente Stanzie, Torrente Torcicoda, Fiumara, Cateratta, Serieri, Piano di Barca, nonché le aree di interesse archeologico di Contrada Nicola, Contrada S.Tommaso - Vallone Cateratta, Contrada Stanzie, Masseria Fico D'India, Monte Giulfo, Monte Iuculia - Contrada S.Tomasello)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione degli habitat naturali e tutela delle biodiversità;
- recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate in grado di costituire habitat di interesse;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche e biologiche dei torrenti;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti;
- ridurre od eliminare le cause e le sorgenti di contaminazione e di degrado ambientale;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;

- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

5g. Paesaggio dei territori contermini al Lago di Pergusa ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente le aree ricadenti nel vincolo paesaggistico "Lago di Pergusa" e le aree di interesse archeologico di Contrada Risicalà, La Guardiola - Contrada Carangiaro, Masseria Carangiaro, Monte Carangiaro - Contrada Zagaria, Rocce di Scioltabino, Sorgente Scioltabino)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- tutela, recupero delle emergenze naturali, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- conservazione dei beni isolati individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

5h. Aree archeologiche di Capodarso, Monte Altesina, Contrada Gerace, Complesso minerario di Pasquasia

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

5i. Paesaggio delle aree naturali protette, aree di interesse archeologico e aree boscate comprese

(comprendente le zone di Riserva Naturale RNO "Monte Altesina" e "Monte Capodarso e valle dell'Imera" e l'area di interesse archeologico di Masseria Fico D'India)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione dei valori naturali e della biodiversità, in quanto siti di particolare interesse biogeografico in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico relativi alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo con valenze eco-sistemiche sostanziali ai fini della realizzazione della rete ecologica;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- protezione dell'avifauna;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni ripariali, formazioni boscate naturali ed artificiali) e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone e prevenzione degli incendi;

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- mantenimento e/o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali);
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e conservazione del patrimonio architettonico tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- recupero delle aree degradate e di quelle agricole abbandonate;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e dai piani di utilizzazione vigenti nelle aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i., in queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici;
- effettuare l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e

- aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
 - realizzare serre;
 - realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
 - realizzare infrastrutture e reti;
 - realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

5l. Paesaggio delle principali aste fluviali con beni ed elementi di naturalità e delle aree lacustri, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente il Fiume Salso o Imera Meridionale e il Fiume Morello, il Lago di Villarosa, nonché le aree di interesse archeologico di Contrada Gaspa - Monte Gaspa, Rocca Danzese)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;

- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);

- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

5m. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;

- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

5n. Aree estrattive

(comprendente le cave site nei Comuni di: Calascibetta in località Magalufo Pietrelunghe; Enna in località Scioltabino, Scioltabino Lipani, Tomasello, Tomasello Falzone, Pandusa Capodarso; Nicosia in località Mancipa,)

Aree di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 "Aree di recupero" e all'art. 43 "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati alla:

- ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 26

Paesaggio locale 6

“Sorgenti del Dittaino”

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale 6 comprende i territori comunali di Leonforte, Enna e Calascibetta. Esso varia altimetricamente dai 390 metri sul livello del mare a sud del lago, fino ai 1200 m del monte Altesina. Questo contesto, che si stende in direzione Sud-Ovest - Nord-Est, costituisce un paesaggio locale dai caratteri peculiari. Le due emergenze orografiche dei monti La Guardia, a Nord, e Altesina, con la sella portella Creta segnano il paesaggio costituendo lo spartiacque delle valli del Dittaino e del Salso. Il Dittaino nasce dal monte la Guardia nel territorio del comune di Leonforte. A Sud-Ovest di quest'area un articolato sistema torrentizio (il Manna o vallone Nicoletta, in territorio di Enna ed il torrente Ervavusa Buzzetta, che scorre nel territorio di Calascibetta) è immissario del lago Nicoletti che ha come emissario il Buzzetta, primo importante affluente sinistro del Dittaino in prossimità della stazione di Pirato dove il fiume riceve, anche, il torrente Matriona-Rossetti. I valori paesaggistici di questo ambito sono fortemente legati alla presenza dell'articolata rete idrografica e del lago Nicoletti nonché dal sistema montano di crinale Altesina - Monte la Guardia. Il paesaggio agrario nella porzione meridionale è caratterizzato quasi interamente da seminativi frammisti seminativi arborati e qualche raro oliveto o da pascoli incolti che occupano, invece, quasi per intero la porzione settentrionale. Aree boscate sono viceversa presenti sia lungo le sponde del lago che lungo le falde dei monti della parte settentrionale.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree collinari, montane e delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- tutela del sistema idrologico con la salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali e delle sorgenti e la rinaturalizzazione dei tratti più compromessi; (tutela dei principali corsi fluviali come corridoi ecologici);

- potenziamento della forestazione al fine di favorire il latifogliamento naturale del territorio;
- perseguimento degli obiettivi di tutela dei siti di interesse comunitario;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- conservazione e mantenimento dell'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando le potenzialità agricole anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici) e naturale ed il loro inserimento nel circuito culturale e scientifico;
- fruibilità visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione e mantenimento dell'identità dei luoghi e dei paesaggi tradizionali;
- perseguimento di azioni per la riduzione di rischio di trasformazione del paesaggio indotto da fattori antropici;
- perseguimento di azioni per la riduzione della vulnerabilità del territorio dovuta a fattori antropici e al rischio di erosione di terreni e versanti;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti estrattivi;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti tecnologici esistenti;
- recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi e mantenimento dell'attività e dei caratteri agropastorali del paesaggio collinare;
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;

- mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, masserie, case rurali..), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e del mantenimento dell'attività agropastorale come previsto dalle direttive europee e dal PSR;
- le nuove costruzioni saranno a bassa densità; non dovranno incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e dovranno mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

b. Aree estrattive e aree degradate

- Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

6a. Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente i corsi d'acqua: Burrone Carminello, Rio Serrazza, Raia, Vallone Casuto, Vallone Ervavusa, Vallone Iumentara e Schiavo, Vallone Nicoletta, Vallone Scaffaluzzo, Valledoro Scala e Valentino, Vallone Scorsone e rami minori e le aree di interesse archeologico di Monte La Guardia)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologiche, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;

- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

6b. Aree di interesse archeologico

(comprendente l'area di interesse archeologico di Monte La Guardia)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale.

6c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

6d. Paesaggio delle aree naturali e seminaturali

(comprendente le aree ricadenti entro il SIC ITA060004 "Monte Altesina")

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone;
- conservazione delle formazioni a gariga e praterie ad ampelodesma;
- mantenimento delle colture tradizionali;
- potenziamento di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- recupero dei percorsi panoramici e degli antichi tracciati viari e/o sentieri, creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio.
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;

- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

6e. Paesaggio della Valle Scaldaferro

(comprendente le aree ricadenti nel vincolo paesaggistico "Valle Scaldaferro")

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- tutela, recupero delle emergenze naturali, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

6f. Paesaggio fluviale con elementi di naturalità e delle fasce lacustri del Lago Nicoletti

(comprendente il Torrente Erbavusa Buzzetta)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione degli habitat naturali e tutela delle biodiversità;

- recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate in grado di costituire habitat di interesse;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche e biologiche dei torrenti;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti;
- ridurre od eliminare le cause e le sorgenti di contaminazione e di degrado ambientale;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

6g. Paesaggio delle principali aste fluviali con beni ed elementi di naturalità e dell'area lacustre di Lago Nicoletti

(comprendente il Fiume Dittaino e Torrente Crisa, Fiume Rossetti o Buzzetta e il Lago Nicoletti)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;

- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

6h. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;

- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

6i. Aree estrattive

(comprendente la cava sita nel Comune di: Calascibetta in località Erbavuso)

Aree di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 "Aree di recupero" e all'art. 43 "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati alla:

- ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 27

Paesaggio locale 7

"Territorio collinare tra Leonforte e Agira"

Inquadramento territoriale

Questo paesaggio presenta una elevata percentuale di aree interessate da urbanizzazione, compatta nei centri urbani e dispersa nel loro intorno, in rapporto agli altri della provincia. Si estende in direzione Ovest-Est, lungo l'ambito paesaggistico della valle del Dittaino che lo confina nella parte Sud. Comprende parte dei territori di Leonforte, Assoro ed Agira oltre che, in misura minore, di Nissoria racchiudendo al suo interno i quattro centri abitati dei citati comuni. Sotto l'abitato di Agira si trova la Riserva naturale di Piano della Corte istituita per conservare e tutelare un ambiente umido di particolare interesse botanico. È un sito di elevato valore ambientale tanto da essere riconosciuto di interesse comunitario.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree collinari, montane e delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;

- tutela del sistema idrologico con la salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali e delle sorgenti e la rinaturalizzazione dei tratti più compromessi; (tutela dei principali corsi fluviali come corridoi ecologici)
- perseguimento di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico, in particolare all'interno delle aree naturali protette;
- perseguimento degli obiettivi di tutela dei siti di interesse comunitario;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- conservazione e mantenimento dell'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando le potenzialità agricole anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche, nuclei, insediamenti storici) e naturale ed il loro inserimento nel circuito culturale e scientifico;
- valorizzazione delle aree archeologiche con interventi mirati ad una fruizione compatibile con gli aspetti paesaggistici del territorio;
- fruibilità visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione e mantenimento dell'identità dei luoghi e dei paesaggi tradizionali;
- perseguimento di azioni per la riduzione di rischio di trasformazione del paesaggio indotto da fattori antropici;
- perseguimento di azioni per la riduzione della vulnerabilità del territorio dovuta a fattori antropici e al rischio di erosione di terreni e versanti;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti estrattivi;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti tecnologici esistenti;
- recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. *Paesaggio agrario*

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi e mantenimento dell'attività e dei caratteri agropastorali del paesaggio collinare;
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;

- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;
- mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, masserie, case rurali..), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e del mantenimento dell'attività agropastorale come previsto dalle direttive europee e dal PSR;
- le nuove costruzioni saranno a bassa densità; non dovranno incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e dovranno mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

b. Paesaggio dell'urbanizzazione, compatta nei centri urbani e dispersa

- Contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo e del territorio agricolo; conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- riqualificazione dell'impianto urbanistico e dei caratteri architettonici, riorganizzazione e integrazione dei servizi, del verde e del decoro urbano;
- ampliamenti e nuove urbanizzazioni ed edificazioni dovranno essere orientati a completare l'impianto urbano esistente e ad omogeneizzare il tessuto edilizio in forme e modi coerenti con i caratteri del contesto.

c. Centri Storici di Leonforte, Assoro, Agira e Nissoria

- Recupero del valore formale della città storica; contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo; conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- si dovranno mantenere i margini della città, salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e la valle, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;

- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere realizzate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione.
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

b. Aree estrattive e aree degradate

- Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

7a. Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente i corsi d'acqua: Rio Serrazza, Raia, Vallone Ciaramiddaro di Agira, Vallone di Assoro, Vallone di Modica, Valle del Ponte, Vallone Mataplano, Tinchina, S. Agostino, Cancagliano, Forra, Morra Buffa, Serre, Vallone Noce, Rocca di Netri, Valle di Arona, Vallone Salito, Dolce, Codavolpe, Vallone Salito, Pece, S. Giovanni, Vallone Sano e Croce, Vallone Scaffaluzzo, Valledoro Scala e Valentino, e rami minori e le aree di interesse archeologico di Casa Recifori, Contrada Fronte, Cozzo Edera - Contrada Torre, Monte Nissoria - Contrada Lo Stato, Perciata, Piano D'Arena, Piano di Murra, Pizzo Castellaccio - Castello di Tavi, Vallone Densa - Riparo Ugo Longo)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologiche, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;

- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

7b. Aree di interesse archeologico

(comprendente le aree di interesse archeologico di Casa Recifori, Contrada Cannatelle, Contrada Carmine - Contrada Seggio, Contrada Fronte, Contrada Musale, Contrada S.Elena, Contrada S.Giuliano, Cozzo Edera - Contrada Torre, Monte Nissoria - Contrada Lo Stato, Perciata, Piano D'Arena, Piano della Corte, Piano di Murra, Pizzo Castellaccio - Castello di Tavi, Vallone Densa - Riparo Ugo Longo)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale.

7c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

7d. Aree archeologiche di C.da Picinosi - Cozzo Edera, Grotta S. Elena, Monte Sant'Agata, Necropoli delle pendici nord di Agira (vincolo indiretto). Area mineraria Faccialavata (vincolo indiretto)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

7e. Paesaggio delle pendici della collina di Assoro, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente le aree ricadenti nel vincolo paesaggistico "Zona circostante centro abitato di Assoro" e le aree di interesse archeologico di Contrada Cannatelle)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;

- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- conservazione dei valori paesistici dei versanti della collina e della particolare morfologia del promontorio, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

7f. Paesaggio delle aree naturali e seminaturali

(comprendente le aree ricadenti entro il SIC ITA060007 "Vallone di Piano della Corte")

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone;
- conservazione delle formazioni a gariga e praterie ad ampelodesma;
- mantenimento delle colture tradizionali;
- potenziamento di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- recupero dei percorsi panoramici e degli antichi tracciati viari e/o sentieri, creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio.
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;

- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

7g. Paesaggio fluviale con elementi di naturalità
(comprendente il Torrente Rossoaro)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione degli habitat naturali e tutela delle biodiversità;
- recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate in grado di costituire habitat di interesse;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche e biologiche dei torrenti;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti;
- ridurre od eliminare le cause e le sorgenti di contaminazione e di degrado ambientale;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;

- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

7h. Aree archeologiche di C.da Picinosi - Cozzo Edera, Grotta S. Elena, Monte Sant'Agata, Necropoli delle pendici nord di Agira. Area mineraria Faccialavata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;

- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

7i. Paesaggio delle aree naturali protette

(comprendente le zone della Riserva Naturale RNO "Vallone di Piano della Corte")

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione dei valori naturali e della biodiversità, in quanto siti di particolare interesse biogeografico in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico relativi alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo con valenze eco-sistemiche sostanziali ai fini della realizzazione della rete ecologica;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- protezione dell'avifauna;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni ripariali, formazioni boscate naturali ed artificiali) e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone e prevenzione degli incendi;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- mantenimento e/o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali,

viabilità rurale) e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali);

- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e conservazione del patrimonio architettonico tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- recupero delle aree degradate e di quelle agricole abbandonate;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e dai piani di utilizzazione vigenti nelle aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i., in queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici;
- effettuare l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- realizzare infrastrutture e reti;

- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

71. Paesaggio delle principali aste fluviali con beni ed elementi di naturalità, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente il Fiume Dittaino e Torrente Crisa, Fiume Rossetti o Buzzetta e le aree di interesse archeologico di Pizzo Castellaccio - Castello di Tavi)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

7m. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili

- escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
 - realizzare serre;
 - effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
 - realizzare cave;
 - effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
 - realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

7n. Aree estrattive

(comprendente le cave site: nel Comune di Agira in località Baciante, nel Comune di Nissoria in località Perciata)

Aree di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 "Aree di recupero" e all'art. 43 "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati alla:

- ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 28

Paesaggio locale 8

"Enna e territorio collinare tra Calascibetta e Pergusa"

Inquadramento territoriale

Questo paesaggio corrisponde al sistema territoriale e paesaggistico incentrato su Enna e che si estende a nord fino oltre Calascibetta e a sud fino al lago di Pergusa. Il Paesaggio Locale ha al suo interno alcuni siti che, nel corso dei secoli, hanno ospitato insediamenti e sono stati oggetto di miti e leggende relevantissimi. L'altopiano di Enna domina tutto l'interno della Sicilia e fronteggia il centro storico di Calascibetta, dall'altra parte dell'autostrada, ai confini del Paesaggio Locale. Il lago di Pergusa, unico lago naturale in Sicilia con la sua specificità (il lago di sangue) legata alla presenza di un microcrostaceo,

oggi è caratterizzato da una forte antropizzazione che con difficoltà convive con la necessaria tutela del bacino imbrifero del lago. I valori paesaggistici di questo ambito sono fortemente legati alle sue condizioni orografiche e geologiche oltre che alla presenza di straordinarie testimonianze delle diverse epoche storiche, urbane e con straordinaria valenza paesaggistica (Enna e Calascibetta) o isolate.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree collinari, montane e delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- tutela del sistema idrologico con la salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali e delle sorgenti e la rinaturalizzazione dei tratti più compromessi; (tutela dei principali corsi fluviali come corridoi ecologici)
- potenziamento della forestazione al fine di favorire il latifogliamento naturale del territorio;
- perseguimento di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico, in particolare all'interno delle aree naturali protette;
- perseguimento degli obiettivi di tutela dei siti di interesse comunitario;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- conservazione e mantenimento dell'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando le potenzialità agricole anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche, nuclei, insediamenti storici) e naturale ed il loro inserimento nel circuito culturale e scientifico;
- valorizzazione delle aree archeologiche con interventi mirati ad una fruizione compatibile con gli aspetti paesaggistici del territorio;
- fruibilità visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione e mantenimento dell'identità dei luoghi e dei paesaggi tradizionali;
- perseguimento di azioni per la riduzione di rischio di trasformazione del paesaggio indotto da fattori antropici;
- perseguimento di azioni per la riduzione della vulnerabilità del territorio dovuta a fattori antropici e al rischio di erosione di terreni e versanti;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti estrattivi;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti tecnologici esistenti;
- recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati;

- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario di collina

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- nelle aree destinate ad attività produttive devono essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine;
- le nuove costruzioni devono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- i nuovi interventi edilizi e urbanistici dovranno prevedere sistemazioni a verde delle aree contermini adeguate alla consistenza degli interventi stessi.

b. Paesaggio dei centri urbani

- Tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente nel rispetto della tipologia edilizia originaria;
- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere effettuate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione;
- mantenimento dei margini della città, in modo da preservare la forma urbana e il rapporto tra la città e le pendici.

c. Centro Storico di Enna

- Recupero del valore formale della città storica; contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo; conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- si dovranno mantenere i margini della città, salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e la valle, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;

- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere realizzate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione.
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

d. Aree estrattive e aree degradate

- Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

8a. Paesaggio urbano di Calascibetta ed aree di interesse archeologico comprese
(comprendente le aree di interesse archeologico di Valle del Coniglio-Vallone Calcarella-Contrade Destra e Forestra-Montagna De Viti)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio;
- mantenimento-recupero dei caratteri di qualità diffusa dell'edilizia in Centro Storico, delle tipologie, degli elementi decorativi;
- salvaguardia della forma urbana mantenendo i margini della città, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini ecc.), mantenendo la rappresentatività storica di tali spazi;
- salvaguardia, valorizzazione e recupero dei rapporti con il contesto territoriale agricolo e naturale;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici";
- contenimento della crescita urbana, riduzione del consumo di suolo;
- tutela paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;

- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare ripetitori;
- collocare impianti sui prospetti o sulle coperture visibili da spazi pubblici;
- effettuare qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio urbano consolidato.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

8b. Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente i corsi d'acqua: Burrone Baronessa, Burrone Bicini Maestra, Bastione, Realmese, Burrone Guccione, Rio Parriano, Vallone Scottaferro, Vallone Carcarella, Vallone S. Onofrio, Vallone Sciortabene Carangiario e rami minori e le aree di interesse archeologico di Case Di Mastro- Vallone Canalotto - Contrada Buonriposo, Case Gazzana - Contrada S.Michele, Valle del Coniglio-Vallone Calcarella-Contrade Destra e Forestra-Montagna De Viti)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le

costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;

- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologiche, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

8c. Aree di interesse archeologico

(comprendente le aree di interesse archeologico di Casa Russo - Contrada Bruchito, Case Di Mastro- Vallone Canalotto - Contrada Buonriposo, Case Gazzana - Contrada S.Michele, Contrada Gaspa - Monte Gaspa, Contrada Risicalà, Cozzo Staglio, Ex zolfara Realmese - Chiesa del Buonriposo, Masseria Ramata, Monte Iuculia - Contrada S.Tomasello, Monte Strazzavertole, Papardura, Rocca di Cerere - Castello di Lombardia - Grotta dei Santi, Valle del Coniglio-Vallone Calcarella-Contrade Destra e Forestra-Montagna De Viti, Viale Borremans)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale.

8d. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

8e. Paesaggio della Valle Scaldaferro, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente le aree ricadenti nel vincolo paesaggistico "Valle Scaldaferro" e le aree di interesse archeologico di Contrada Santo Spirito, Papardura, Rocca di Cerere - Castello di Lombardia - Grotta dei Santi, Valle del Coniglio-Vallone Calcarella-Contrade Destra e Forestra-Montagna De Viti)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- tutela, recupero delle emergenze naturali, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le

- costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
 - utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
 - rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

8f. Paesaggio del Lago di Pergusa, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente le aree ricadenti nel vincolo paesaggistico "Lago di Pergusa" e le aree di interesse archeologico di Contrada Parasporino, Contrada Risicalà, Cozzo Capitone - Case Giambellano, Cozzo Iacopo, Masseria Ramata, Monte Carangiaro - Contrada Zagaria)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- tutela, recupero delle emergenze naturali, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- conservazione dei beni isolati individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

8g. Paesaggio delle aree naturali e seminaturali

(comprendente le aree ricadenti entro il SIC ITA060013 "Serre di M.Cannarella")

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone;
- conservazione delle formazioni a gariga e praterie ad ampelodesma;
- mantenimento delle colture tradizionali;
- potenziamento di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- recupero dei percorsi panoramici e degli antichi tracciati viari e/o sentieri, creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio.
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

8h. Aree archeologiche di Banca d'Italia, Cozzo Matrice, Cozzo Signore, Pisciotto Necropoli, Pollicarini-Grotte Bevilacqua, Realmese, Spirito Santo (vincolo indiretto)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

8i. Paesaggio fluviale con elementi di naturalità
(comprendente il Torr. Torcicoda, Fiumara, Cateratta, Serieri, Piano di Barca)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione degli habitat naturali e tutela delle biodiversità;
- recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate in grado di costituire habitat di interesse;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche e biologiche dei torrenti;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti;
- ridurre od eliminare le cause e le sorgenti di contaminazione e di degrado ambientale;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

8l. Aree archeologiche di Banca d'Italia, Cozzo Matrice, Cozzo Signore, Pisciotto Cinta Muraria, Pisciotto Necropoli, Pollicarini-Grotte Bevilacqua, Realmese, Spirito Santo

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

8m. Paesaggio delle aree naturali protette, aree di interesse archeologico comprese (comprendente le zone di Riserva Naturale RNO "Lago di Pergusa" e le aree di interesse archeologico di Cozzo Capitone - Case Giambellano, La Montagnola)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione dei valori naturali e della biodiversità, in quanto siti di particolare interesse biogeografico in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico relativi alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo con valenze eco-sistemiche sostanziali ai fini della realizzazione della rete ecologica;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- protezione dell'avifauna;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni ripariali, formazioni boscate naturali ed artificiali) e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone e prevenzione degli incendi;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- mantenimento e/o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali);
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e conservazione del patrimonio architettonico tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- recupero delle aree degradate e di quelle agricole abbandonate;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e dai piani di utilizzazione vigenti nelle aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i., in queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici;
- effettuare l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

8n. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

8o. Aree estrattive

(comprendente la cava sita: nel Comune di Enna in località Volpe)

Aree di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 "Aree di recupero" e all'art. 43 "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati alla:

- ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 29

Paesaggio locale 9

"Valle del Dittaino"

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale 9 comprende i territori comunali di: Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Enna, Leonforte, Regalbuto. Questo paesaggio corrisponde al sistema territoriale e paesaggistico che si sviluppa lungo il fiume Dittaino ricalcandone il bacino ed includendo il sistema dei suoi affluenti che sono alimentati dalla corrugata morfologia del sistema delle colline degli Erei. Il corso del fiume è all'incirca parallelo a quello del Salso. Questo ambito, dunque, è delimitato a nord da quelli del basso e dell'alto Salso oltre dal sistema della campagna urbanizzata tra Leonforte ed Agira. A sud il Paesaggio Locale confina con quelli del Gornalunga e dei mosaici colturali di Aidone oltre che con il sistema più urbanizzato della campagna dell'ennese e, ad ovest con l'ambito caratterizzato dalle sue stesse sorgenti. L'elemento caratterizzante il Paesaggio Locale dal punto di vista

vegetazionale e dell'uso del suolo è la diffusa presenza di seminativi, punteggiati, soprattutto nella parte settentrionale da rari frutteti e rimboschimenti di eucalipti o praterie steppiche. I valori paesaggistici di questo ambito sono fortemente legati alle morbida orografia semicollinare, che accompagna l'intera estensione del paesaggio degli estesi seminativi, segnata a tratti da lievi corrugamenti calanchivi.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree collinari, montane e delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- tutela del sistema idrologico con la salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali e delle sorgenti e la rinaturalizzazione dei tratti più compromessi; (tutela dei principali corsi fluviali come corridoi ecologici)
- perseguimento degli obiettivi di tutela dei siti di interesse comunitario;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- conservazione e mantenimento dell'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando le potenzialità agricole anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche, nuclei, insediamenti storici) e naturale ed il loro inserimento nel circuito culturale e scientifico;
- valorizzazione delle aree archeologiche con interventi mirati ad una fruizione compatibile con gli aspetti paesaggistici del territorio;
- fruibilità visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione e mantenimento dell'identità dei luoghi e dei paesaggi tradizionali;
- perseguimento di azioni per la riduzione di rischio di trasformazione del paesaggio indotto da fattori antropici;
- perseguimento di azioni per la riduzione della vulnerabilità del territorio dovuta a fattori antropici e al rischio di erosione di terreni e versanti;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti estrattivi;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti tecnologici esistenti;
- recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- nelle aree destinate ad attività produttive devono essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine;
- le nuove costruzioni devono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- i nuovi interventi edilizi e urbanistici dovranno prevedere sistemazioni a verde delle aree contermini adeguate alla consistenza degli interventi stessi.

b. Centro Storico di Catenanuova

- Recupero del valore formale della città storica; contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo; conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- si dovranno mantenere i margini della città, salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e la valle, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere realizzate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione.
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

c. Aree estrattive e aree degradate

- Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

9a. Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente i corsi d'acqua: Burrone Baronessa, Burrone Guccione, Rio Serrazza, Raia, Valle Tesauo, S. Giuseppe, Stramazzo S. Antonio, Vallone Capobianco, Vallone Carerari, Campana, Ciappetelle, Vallone Celsi, Mercato Nuovo, Vallone Ceremita e Dainamare, Vallone Ciaramiddaro di Agira, Vallone Cuba, Vallone Cugno Mezzano, Calcare Triburzio, Vallone della Orsola e del Lago, Vallone della Tenutella, Vallone di Assoro, Vallone di Buffa, Vallone di Modica, Valle del Ponte, Vallone Fico di India o del Granaio, Vallone Gannamele Piccirillo, Vallone Giudeo, Vallone Mataplano, Tinchina, S. Agostino, Cancagliano, Forra, Morra Buffa, Serre, Vallone Mulinello, Vallone Nuglia, Vallone Pernicone, Vallone Piano di Tavola Saraceni, Vallone Robavecchia, Seminato o Mataplano, Tufo, Vallone S. Todaro, Vallone S. Todaro, Valguarnera, ramo secondario, Vallone Salito, Dolce, Codavolpe, Vallone Schiavo, Vallone Sparacogna, Curna di Stella, Piano del ferro, Vallone Stella o Stidda, Vallone Terre di Chiesa, Spina, Valle Lentini, Vallone Valguarnera, dell'inferno, degli ammalati e rami minori e le aree di interesse archeologico di Casa Olivarella, Casa Olivarella-Piano Mattino, Contrada Gianguzzo, Contrada Pietrelunghe, Cuticchi, Monte S.Giorgio, Monte Stupari, Piano di Murra)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologiche, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

9b. Aree di interesse archeologico

(comprendente le aree di interesse archeologico di Casa Olivarella, Casa Olivarella-Piano Mattino, Contrada Gianguzzo, Contrada Pietrelunghe, Cozzo Stella, Cuticchi, Monte S.Giorgio, Monte Savarino - Monte Presto, Monte Stupari, Piano di Murra)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche;

- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale.

9c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

9d. Area archeologica di Femmina Morta e Fondaco Cuba (vincolo indiretto)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all’art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

9e. Paesaggio delle colline di Centuripe, aree di interesse archeologico comprese
(comprendente le aree di interesse archeologico di Monte Guazzarano, Monte Pietraperciata, Muglia – Accitella, S. Todaro - Rocca Falcone)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell’identità culturale e presidio dell’ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall’agricoltura;

- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- tutela, recupero delle emergenze naturali, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- conservazione dei beni isolati individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

9f. Paesaggio di Monte Scalpello, aree di interesse archeologico comprese
(comprendente le aree ricadenti nel vincolo paesaggistico "Monte Scalpello" e le aree di interesse archeologico di Monte Scalpello)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone;
- mantenimento delle colture tradizionali;
- potenziamento di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- recupero dei percorsi panoramici e degli antichi tracciati viari e/o sentieri, creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale;

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- recupero e stabilizzazione delle aree sottoposte ad attività estrattiva;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

9g. Paesaggio delle aree naturali e seminaturali, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente le aree ricadenti entro i SIC ITA060014 "M. Chiapparo", ITA060007 "Vallone di Piano della Corte", ITA060003 "Lago di Pozzillo" e le aree di interesse archeologico di Monte Guazzarano, Monte S.Giorgio, Monte Savarino - Monte Presto, Monte Stupari)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone;
- conservazione delle formazioni a gariga e praterie ad ampelodesma;
- mantenimento delle colture tradizionali;
- potenziamento di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- recupero dei percorsi panoramici e degli antichi tracciati viari e/o sentieri, creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;

- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

9h. Paesaggio fluviale con elementi di naturalità e delle fasce lacustri del Lago Sciaguana, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente il Torrente Rossoaro, Torrente Sciaguana, Torrente Ciarameddaro di Regalbuto e le aree di interesse archeologico di Casa Olivarella, Casa Olivarella-Piano Mattino)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione degli habitat naturali e tutela delle biodiversità;

- recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate in grado di costituire habitat di interesse;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche e biologiche dei torrenti;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti;
- ridurre od eliminare le cause e le sorgenti di contaminazione e di degrado ambientale;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

9i. Area archeologica di Femmina Morta e Fondaco Cuba

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

9l. Paesaggio delle aree naturali protette

(comprendente le zone della Riserva Naturale RNO "Vallone di Piano della Corte")

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione dei valori naturali e della biodiversità, in quanto siti di particolare interesse biogeografico in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico relativi alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo con valenze eco-sistemiche sostanziali ai fini della realizzazione della rete ecologica;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- protezione dell'avifauna;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni ripariali, formazioni boscate naturali ed artificiali) e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone e prevenzione degli incendi;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- mantenimento e/o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali);
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e conservazione del patrimonio architettonico tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- recupero delle aree degradate e di quelle agricole abbandonate;

- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e dai piani di utilizzazione vigenti nelle aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i., in queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici;
- effettuare l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

9m. Paesaggio delle principali aste fluviali con beni ed elementi di naturalità e dell'area lacustre di Lago Sciaguana

(comprendente il Fiume Dittaino e Torrente Crisa e il Lago Sciaguana)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili

- escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
 - realizzare serre;
 - realizzare cave;
 - qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
 - realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
 - effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
 - effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
 - attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

9n. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;

- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

9o. Aree estrattive

(comprendente le cave site: nel Comune di Agira in località Mandre Bianche, Branche, S. Nicolella, Monte Scalpello; nel Comune di Catenanuova in località San Pietro, nel Comune di Centuripe in località Cuba e Salinà la Robba; nel Comune di Enna in località Gallizzi)

Aree di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 "Aree di recupero" e all'art. 43 "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati alla:

- ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 30

Paesaggio locale 10

"Mosaici colturali di Valguarnera"

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale 10 comprende i territori comunali di Enna, Assoro e Valguarnera Caropepe. Il Paesaggio Locale ha una forma regolare intorno l'abitato di Valguarnera Caropepe, il cui centro urbano è ricompreso per intero all'interno di esso, con una propaggine in direzione Sud-Est, in territorio del comune di Aidone. In maniera affatto simile ad Aidone, anche intorno all'abitato del comune di Valguarnera, e per un'estensione che va da questo territorio comunale fino quello di Enna, è presente un insieme di mosaici colturali che caratterizzano il territorio tanto da consentire di individuare un Paesaggio locale dai caratteri peculiari. Area di valore paesaggistico e ambientale per la presenza, in un quadro di boschi artificiali, di aree con presenza di vegetazione naturale autoctona sottoposti a regimi di tutela insieme ad aree archeologiche e beni isolati di grande valenza. La qualità ambientale e paesaggistica è confermata dalla presenza della riserva di Rossomanno, Grottascura e Bellia, istituita allo scopo di favorire la conservazione e la tutela di antico rimboschimento a conifera; la vegetazione è infatti in prevalenza caratterizzata da boschi a quercus virgiliana e rimboschimenti di conifere ed eucalipti. Il territorio è parzialmente ricompreso nel Sito di importanza comunitaria del vallone Rossomanno. Altro elemento di valore anche paesaggistico è il "Complesso minerario Floristella", in parte ricadente in questo paesaggio locale.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree collinari, montane e delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;

- tutela del sistema idrologico con la salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali e delle sorgenti e la rinaturalizzazione dei tratti più compromessi; (tutela dei principali corsi fluviali come corridoi ecologici)
- potenziamento della forestazione al fine di favorire il latifogliamento naturale del territorio;
- perseguimento di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico, in particolare all'interno delle aree naturali protette;
- perseguimento degli obiettivi di tutela dei siti di interesse comunitario;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- conservazione e mantenimento dell'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando le potenzialità agricole anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche, nuclei, insediamenti storici) e naturale ed il loro inserimento nel circuito culturale e scientifico;
- valorizzazione delle aree archeologiche con interventi mirati ad una fruizione compatibile con gli aspetti paesaggistici del territorio;
- fruibilità visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione e mantenimento dell'identità dei luoghi e dei paesaggi tradizionali;
- perseguimento di azioni per la riduzione di rischio di trasformazione del paesaggio indotto da fattori antropici;
- perseguimento di azioni per la riduzione della vulnerabilità del territorio dovuta a fattori antropici e al rischio di erosione di terreni e versanti;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti tecnologici esistenti;
- recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;

- nelle aree destinate ad attività produttive devono essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine;
- le nuove costruzioni devono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- i nuovi interventi edilizi e urbanistici dovranno prevedere sistemazioni a verde delle aree contermini adeguate alla consistenza degli interventi stessi.

c. Centro Storico di Valguarnera Caropepe

- Recupero del valore formale della città storica; contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo, conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- fruizione delle vedute e del panorama;
- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- conservazione delle aree con vegetazione seminaturale di pregio e del verde storico;
- le eventuali nuove costruzioni dovranno realizzate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

10a. Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente i corsi d'acqua: Burrone Mandrascati e di Galizi, Vallone Valguarnera, dell'inferno, degli ammalati, Vallone Bosco Rossimano e rami minori e le aree di interesse archeologico di Cozzo Campana Cafeci-Rocca Crovacchio-Vallone Rossomanno-Cozzo Mandrascati-Contrada Cafeci-Monte Cafeci)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica

- dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
 - mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologiche, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
 - effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
 - utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
 - conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
 - tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
 - recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

10b. Aree di interesse archeologico

(comprendente le aree di interesse archeologico di Cozzo Campana Cafeci-Rocca Crovachio-Vallone Rossomanno-Cozzo Mandrascati-Contrada Cafeci-Monte Cafeci)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale.

10c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del

- paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

10d. Aree archeologiche di Rossomanno abitato e necropoli, Sottoconvento (vincolo indiretto)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

10e. Paesaggio delle aree naturali e seminaturali, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente le aree ricadenti entro il SIC ITA060010 "Vallone Rossomanno", e le aree di interesse archeologico di Cozzo Campana Cafeci-Rocca Crovacchio-Vallone Rossomanno-Cozzo Mandrascati-Contrada Cafeci-Monte Cafeci)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone;
- conservazione delle formazioni a gariga e praterie ad ampelodesma;
- mantenimento delle colture tradizionali;
- potenziamento di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- recupero dei percorsi panoramici e degli antichi tracciati viari e/o sentieri, creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio.
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

10f. Aree archeologiche di Marcato, Rossomanno abitato, Rossomanno necropoli, Sottoconvento. Complesso minerario Floristella

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

10g. Paesaggio delle aree naturali protette, aree di interesse archeologico comprese (comprendente le zone della Riserva Naturale RNO "Rossomanno - Grottascura Bellia" e le aree di interesse archeologico di Cozzo Campana Cafeci-Rocca Crovacchio-Vallone Rossomanno-Cozzo Mandrascati-Contrada Cafeci-Monte Cafeci)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione dei valori naturali e della biodiversità, in quanto siti di particolare interesse biogeografico in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico relativi alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo con valenze eco-sistemiche sostanziali ai fini della realizzazione della rete ecologica;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- protezione dell'avifauna;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni ripariali, formazioni boscate naturali ed artificiali) e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone e prevenzione degli incendi;

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- mantenimento e/o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali);
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e conservazione del patrimonio architettonico tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- recupero delle aree degradate e di quelle agricole abbandonate;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e dai piani di utilizzazione vigenti nelle aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i., in queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici;
- effettuare l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e

aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

10h. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;

- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 31

Paesaggio locale 11

“Bacino del Fiume Gornalunga”

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale 11 comprende i territori comunali di Aidone, Assoro e Piazza Armerina. Si estende in direzione nord-sud quasi per intero in territorio del comune di Aidone con l'eccezione di un'isola amministrativa del comune di Piazza Armerina. A Sud e a Est è confine di ambito provinciale mentre a nord è confinato dal Paesaggio Locale della val Dittaino. Anche il paesaggio locale del Bacino del Gornalunga è caratterizzato dalla presenza di un importante lago: l'Ogliastro, posto nella porzione centro orientale. Il lago ha dato origine ad un paesaggio particolare e interessante anche in conseguenza della sua progressiva naturalizzazione che ne ha fatto meta di diverse specie di animali e di uccelli stanziali e migratori anche protette.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree collinari, montane e delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- tutela del sistema idrologico con la salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali e delle sorgenti e la rinaturalizzazione dei tratti più compromessi; (tutela dei principali corsi fluviali come corridoi ecologici)
- perseguimento di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico;
- perseguimento degli obiettivi di tutela dei siti di interesse comunitario;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- conservazione e mantenimento dell'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando le potenzialità agricole anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche) e naturale ed il loro inserimento nel circuito culturale e scientifico;
- valorizzazione delle aree archeologiche con interventi mirati ad una fruizione compatibile con gli aspetti paesaggistici del territorio;
- fruibilità visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione e mantenimento dell'identità dei luoghi e dei paesaggi tradizionali;
- perseguimento di azioni per la riduzione di rischio di trasformazione del paesaggio indotto da fattori antropici;
- perseguimento di azioni per la riduzione della vulnerabilità del territorio dovuta a fattori antropici e al rischio di erosione di terreni e versanti;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti estrattivi;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti tecnologici esistenti;
- recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati;

- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario collinare

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- mantenimento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- favorire il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati".

b. Aree estrattive e aree degradate.

- Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

11a. Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente i corsi d'acqua: Vallone Chiapparia o Craparia, Vallone Cugno Lungo, Vallone Cugno Ventrilli, Vallone Grotte Belmontino Fegonovo, Genestrelle, Vallone Intronato, Vallata Poggiorosso, Vallone Incaria e Giresi, Vallone Bosco Rossimano, Vallone dei Gresti, Vallone Giappazzo, Vallone Cannazzo, Vallone S. Todaro, Valguarnera, ramo secondario e rami minori e le aree di interesse archeologico di Casa Tuffo, Contrada Belmontino Soprano, Contrada Belmontino Sottano, Contrada Colla-Palmera, Contrada Feudonuovo - Fattoria di Feudonovo, Contrada Gresti, Contrada Poggio Rosso - Masseria Sollima, Contrada Prato, Cozzo Campana, Fosso Belmontino, Masseria Giresi, Monte Giresi)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologiche, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;

- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

11b. Aree di interesse archeologico

(comprendente le aree di interesse archeologico di Abbeveratoio Contrada Castani, Casa Fargione, Casa Raffiotta - Mulino Scalisi, Casa Toscanello, Casa Tuffo, Casalgismondo, Case Gresti, Case Valle Maida, Contrada Belmontino Soprano, Contrada Belmontino Sottano, Contrada Catalana, Contrada Colla-Palmera, Contrada Feudonuovo - Fattoria di Feudonovo, Contrada Gresti, Contrada Poggio Rosso - Masseria Sollima, Contrada Prato, Cozzo Campana, Cozzo di Lupo, Cozzo Pietrapesce, Cozzo S.Bartolo - Abbeveratoio dell'Acqua Inchiavata, Ficarazza, Fosso Belmontino, Masseria Giresi, Masseria Mendola Soprana, Masseria Mendola Sottana, Monte Burnea, Monte Crunici, Monte Giresi, Tenuta S.Maria La Mattina)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale.

11c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

11d. Aree archeologiche di Casalgismondo, Dolei (vincolo indiretto)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

11e. Paesaggio delle aree naturali e seminaturali, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente le aree ricadenti entro il SIC ITA060001 "Lago Ogliastro", le fasce lacustri del Lago Ogliastro e le aree di interesse archeologico di Cozzo Campana)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone;
- conservazione delle formazioni a gariga e praterie ad ampelodesma;
- mantenimento delle colture tradizionali;
- potenziamento di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- recupero dei percorsi panoramici e degli antichi tracciati viari e/o sentieri, creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio.
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

11f. Paesaggio fluviale con elementi di naturalità, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente il Torrente Baccarato, Fosso dell'Acqua Bianca e le aree di interesse archeologico di Casa Fargione, Casa Toscanello, Casalgismondo, Case Valle Maida, Tenuta S.Maria La Mattina)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione degli habitat naturali e tutela delle biodiversità;
- recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate in grado di costituire habitat di interesse;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche e biologiche dei torrenti;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti;
- ridurre od eliminare le cause e le sorgenti di contaminazione e di degrado ambientale;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;

- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

11g. Aree archeologiche di Casalgismondo, Dolei

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali

- per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
 - realizzare serre.

11h. Paesaggio delle principali aste fluviali con beni ed elementi di naturalità e dell'area lacustre del Lago di Ogliastro, aree di interesse archeologico comprese (comprendente il Fiume Secco, Fiume Gornalunga e il Lago di Ogliastro e le aree di interesse archeologico di Casa Raffiotta - Mulino Scalisi, Casa Tuffo, Case Gresti, Contrada Prato, Cozzo Pietrapesce, Ficarazza, Masseria Mendola Soprana, Masseria Mendola Sottana)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;

- tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;

- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

11i. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;

- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

11. Aree estrattive

(comprendente la cava sita nel Comune di Aidone in località Baccarato)

Aree di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 "Aree di recupero" e all'art. 43 "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati alla:

- ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 32

Paesaggio locale 12

"Boschi di Aidone e Piazza Armerina"

Inquadramento territoriale

Questo paesaggio locale corrisponde al sistema territoriale e paesaggistico che si sviluppa a nord di Piazza Armerina coinvolgendo i territori dei comuni di Aidone ed Enna. I valori

paesaggistici di questo ambito sono fortemente legati alla copertura vegetale, alla presenza di valli e torrenti e del sistema minerario. Il sistema delle miniere di zolfo di Grottacalda e Floristella costituisce un sistema che contiene una straordinaria emergenza paesaggistica che, seppure di origine artificiale, presenta caratteri di grande rilevanza quale sito di archeologia industriale, all'interno di un contesto di elevato valore paesaggistico, ambientale e etnoantropologico, meritevole di particolare attenzione per la sua complessità e oggetto di una tutela unitaria per garantirne la continuità percettiva, ecologica e fruitiva.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree collinari, montane e delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- tutela del sistema idrologico con la salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali e delle sorgenti e la rinaturalizzazione dei tratti più compromessi; (tutela dei principali corsi fluviali come corridoi ecologici)
- potenziamento della forestazione al fine di favorire il latifogliamento naturale del territorio;
- perseguimento di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico, in particolare all'interno delle aree naturali protette;
- perseguimento degli obiettivi di tutela dei siti di interesse comunitario;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- conservazione e mantenimento dell'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando le potenzialità agricole anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche, parchi minerari) e naturale ed il loro inserimento nel circuito culturale e scientifico;
- valorizzazione delle aree archeologiche con interventi mirati ad una fruizione compatibile con gli aspetti paesaggistici del territorio;
- fruibilità visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione e mantenimento dell'identità dei luoghi e dei paesaggi tradizionali;
- perseguimento di azioni per la riduzione di rischio di trasformazione del paesaggio indotto da fattori antropici;
- perseguimento di azioni per la riduzione della vulnerabilità del territorio dovuta a fattori antropici e al rischio di erosione di terreni e versanti;

- riduzione dell'impatto negativo degli impianti tecnologici esistenti;
- recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- conservazione dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali;
- ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili;
- nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- i nuovi interventi edilizi e urbanistici dovranno prevedere sistemazioni a verde delle aree contermini adeguate alla consistenza degli interventi stessi;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici e individuazione di itinerari anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologici e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04.

12a. Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente i corsi d'acqua: Vallone Azzolina e Leano, Vallone Bosco Rossimano, Vallone Bubudello Ramursura, Vallone dei Gresti, Vallone della Furma, Vallone Fiume di Giozzo, Vallone Murapane, Vallone Quattro Teste, Vallone Rasalgone Soldano,

Vallone Schiavo, Vallone Sciortabene Carangiaro, Vallone Serra d'Api e Balatella, Vallone Ugliara e Ugliarella, Vallone Valle Grande e rami minori e le aree di interesse archeologico di Contrada Fundrò, Cozzo Rametta-Contrade Vallegrande-Rabottano, Molinetto, Montagna di Marzo-Contrada Ramursura, Monte Manganello-Vivaio Rabottano-Cozzo Comune)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologiche, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;

- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

12b. Aree di interesse archeologico

(comprendente le aree di interesse archeologico di Contrada Acqua del Conte, Contrada Balatella, Contrada Fundrò, Contrada Serra D'Api, Cozzo Capitone - Case Giambellano, Molinetto, Montagna di Marzo-Contrada Ramursura, Monte Manganello-Vivaio Rabottano-Cozzo Comune, Serra di Bubudello, Sorgente del Pioppo)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale.

12c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

12d. Aree archeologiche di Montagna di Marzo (vincolo indiretto)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

12e. Paesaggio delle aree naturali e seminaturali, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente le aree ricadenti entro il SIC ITA060010 "Vallone Rossomanno", ITA060012 "Boschi di Piazza Armerina", le fasce lacustri del Lago Torrente Olivo e le aree di interesse archeologico di Contrada Acqua del Conte, Contrada Balatella, Contrada Fundrò, Contrada Serra D'Api, Cozzo Rametta-Contrade Vallegrande-Rabottano, Cozzo S.Bartolo - Abbeveratoio dell'Acqua Inchiavata, Cozzo S.Giuseppe, Molinetto, Montagna di Marzo-Contrada Ramursura, Monte Manganello-Vivaio Rabottano-Cozzo Comune)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone;
- conservazione delle formazioni a gariga e praterie ad ampelodesma;
- mantenimento delle colture tradizionali;
- potenziamento di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- recupero dei percorsi panoramici e degli antichi tracciati viari e/o sentieri, creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale;

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio.
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

12f. Paesaggio fluviale con elementi di naturalità

(comprendente il Torrente Olivo, Fiume Braemi, Vallone della Forma)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione degli habitat naturali e tutela delle biodiversità;
- recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate in grado di costituire habitat di interesse;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche e biologiche dei torrenti;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti;
- ridurre od eliminare le cause e le sorgenti di contaminazione e di degrado ambientale;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;

- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

12g. Aree archeologiche di Montagna di Marzo. Complesso minerario Floristella

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

12h. Paesaggio delle aree naturali protette, aree di interesse archeologico comprese (comprendente le zone della Riserva Naturale RNO "Rossomanno - Grottascura Bellia" e le aree di interesse archeologico di Cozzo Campana Cafeci-Rocca Crovacchio-Vallone Rossomanno-Cozzo Mandrascati-Contrada Cafeci-Monte Cafeci)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione dei valori naturali e della biodiversità, in quanto siti di particolare interesse biogeografico in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico relativi alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo con valenze eco-sistemiche sostanziali ai fini della realizzazione della rete ecologica;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- protezione dell'avifauna;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni ripariali, formazioni boscate naturali ed artificiali) e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone e prevenzione degli incendi;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- mantenimento e/o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali);
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e conservazione del patrimonio architettonico tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- recupero delle aree degradate e di quelle agricole abbandonate;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e dai piani di utilizzazione vigenti nelle aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i., in queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici;
- effettuare l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

12i. Paesaggio delle principali aste fluviali con beni ed elementi di naturalità e dell'area lacustre del Lago Torrente Olivo, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente il Fiume Braemi, Fiume Gornalunga e il Lago Torrente Olivo e le aree di interesse archeologico di Molinetto)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;

- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

12l. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;

- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 33

Paesaggio locale 13

“Mosaici colturali di Aidone”

Inquadramento territoriale

Il Paesaggio locale 13 comprende i territori del comune di Aidone. Esso è esteso in direzione Nord-Sud richiamando la forma di una clessidra, della quale il nucleo abitato del comune di Aidone occupa l'ampolla superiore (peraltro estesa in direzione Est verso l'area archeologica di Morgantina) e il monte e la contrada Dragofosso quella inferiore. Intorno all'abitato del comune di Aidone, e tutt'interno a confini comunali, si estende un insieme di mosaici colturali che caratterizzano il territorio tanto da consentire di individuare un Paesaggio Locale dai caratteri peculiari. Questi sono riconoscibili in un insieme di colture agricole differenziate, di boschi frammisti ad arbusteti ed estese praterie steppiche. A Nord-Est del centro abitato di Aidone si trova l'area archeologica di Morgantina, un insediamento greco arcaico ed ellenistico di straordinario valore, che con le altre aree archeologiche di Fondacazzo, Cozzo Lupo e Dragonfosso costituisce testimonianza straordinaria delle lunghe dinamiche di civilizzazione che hanno segnato questa parte dell'Isola.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree collinari, montane e delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- tutela del sistema idrologico con la salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali e delle sorgenti e la rinaturalizzazione dei tratti più compromessi; (tutela dei principali corsi fluviali come corridoi ecologici)
- potenziamento della forestazione al fine di favorire il latifogliamento naturale del territorio;

- perseguimento di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- conservazione e mantenimento dell'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando le potenzialità agricole anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche, nuclei, insediamenti storici) e naturale ed il loro inserimento nel circuito culturale e scientifico;
- valorizzazione delle aree archeologiche con interventi mirati ad una fruizione compatibile con gli aspetti paesaggistici del territorio;
- fruibilità visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione e mantenimento dell'identità dei luoghi e dei paesaggi tradizionali;
- perseguimento di azioni per la riduzione di rischio di trasformazione del paesaggio indotto da fattori antropici;
- perseguimento di azioni per la riduzione della vulnerabilità del territorio dovuta a fattori antropici e al rischio di erosione di terreni e versanti;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti estrattivi;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti tecnologici esistenti;
- recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. *Paesaggio agrario*

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- mantenimento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali;
- nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico;

- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-silvo-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- i nuovi interventi edilizi e urbanistici dovranno prevedere sistemazioni a verde delle aree contermini adeguate alla consistenza degli interventi stessi;
- valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologici e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati".

b. Centro Storico di Aidone

- Recupero del valore formale della città storica; contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo; conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- si dovranno mantenere i margini della città, salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e la valle, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere realizzate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione.
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

c. Aree estrattive e aree degradate

- Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

13a. Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente i corsi d'acqua: Vallone Quattro Teste, Vallone del Delegato, Vallone Chiapparia o Craparia, Vallone Grotte Belmontino Fegonovo, Genestrelle, Vallone

Murapane e rami minori e le aree di interesse archeologico di Contrada Neggi - Casa Randazzo - Case Ginestrella, Masseria Dragofosso)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologiche, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;

- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

13b. Aree di interesse archeologico

(comprendente le aree di interesse archeologico di Masseria Dragofosso, Monte Dragofosso)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale.

13c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;

- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

13d. Aree archeologiche e aree di interesse archeologico

(comprendente le Zone C dell'istituendo Parco archeologico di Morgantina e le aree di interesse archeologico di Contrada Catalana, Contrada Fondacazzo, Contrada Neggi - Casa Randazzo - Case Ginestrella, Contrada Scoppina, Cozzo di Lupo, Monte Burnea)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

13e. Paesaggio fluviale con elementi di naturalità

(comprendente il Torrente Baccarato, Fosso dell'Acqua Bianca)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione degli habitat naturali e tutela delle biodiversità;
- recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate in grado di costituire habitat di interesse;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche e biologiche dei torrenti;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti;
- ridurre od eliminare le cause e le sorgenti di contaminazione e di degrado ambientale;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di

- programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
 - aprire nuove cave;
 - realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
 - effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
 - realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
 - realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

13f. Aree archeologiche

(comprendente le Zone A e B dell'istituendo Parco archeologico di Morgantina)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

13g. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;

- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

13h. Aree estrattive

(comprendente la cava sita: nel Comune di Aidone in località Dragofosso)

Aree di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 "Aree di recupero" e all'art. 43 "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati alla:

- ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 34

Paesaggio locale 14

"Imera Meridionale e aree contermini"

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale 14 comprende i territori comunali di Barrafranca e Pietraperzia. Questo ambito corrisponde al sistema territoriale e paesaggistico che si sviluppa lungo un tratto

del corso del fiume Imera meridionale che fa da confine con la provincia di Caltanissetta. I valori paesaggistici di questo paesaggio locale sono fortemente legati al paesaggio del latifondo in cui la posizione preminente del centro abitato di Pietraperzia rappresenta l'elemento preminente.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree collinari, montane e delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- tutela del sistema idrologico con la salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali e delle sorgenti e la rinaturalizzazione dei tratti più compromessi; (tutela dei principali corsi fluviali come corridoi ecologici)
- perseguimento di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico, in particolare all'interno delle aree naturali protette;
- perseguimento degli obiettivi di tutela dei siti di interesse comunitario;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- conservazione e mantenimento dell'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando le potenzialità agricole anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici, nuclei, insediamenti storici) e naturale ed il loro inserimento nel circuito culturale e scientifico;
- fruibilità visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione e mantenimento dell'identità dei luoghi e dei paesaggi tradizionali;
- perseguimento di azioni per la riduzione di rischio di trasformazione del paesaggio indotto da fattori antropici;
- perseguimento di azioni per la riduzione della vulnerabilità del territorio dovuta a fattori antropici e al rischio di erosione di terreni e versanti;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti tecnologici esistenti;
- recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- le nuove costruzioni saranno a bassa densità; non dovranno incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e dovranno mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, favorendo il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente anche ai fini dello sviluppo rurale e del riuso abitativo, del turismo rurale e del mantenimento dell'attività agropastorale come previsto dalle direttive europee e dal PSR;
- I nuovi interventi dovranno favorire la rinaturalizzazione e il potenziamento della biodiversità e della Rete ecologica;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente - le nuove infrastrutture stradali dovranno tendere alla conservazione della morfologia dei terrazzi e della maglia stradale storica;
- salvaguardia e recupero ambientale dei torrenti e dei valloni e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

b. Centro Storico di Pietraperzia

- Recupero del valore formale della città storica; contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo; conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- si dovranno mantenere i margini della città, salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e la valle, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;

- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere realizzate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione.
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

14a. Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente i corsi d'acqua: Vallone Carusa Tardara, Cammarera, Vallone Pietrafucile, Vallone Marano, Vallone Gerumbella, Vallone Mercato del Re. Vallone Favara e Calogero Vallone della Spina e Cassara, Vallone d'Ajuolo, Fiumara di Geracello, Vallone Capo delle Acque e rami minori e le aree di interesse archeologico di Case Vicario - Galati Vecchio, Castello, Contrada Le Rocche, Cozzo Vigna d'Ascari-Scalazza-Rocche Recinto, Masseria Cerumbelli, Monte Grande - Marcato del Re, Rocche Donna Candida, Rocche Parcazzo, Rocche Tornambè-Fastuchera-Monte Cane-Roccazzelle-Anagargi-Rocche Donna Ricca-Rancitito-Cont.da Balate)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologiche, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

14b. Aree di interesse archeologico

(comprendente le aree di interesse archeologico di Canneto, Case Vicario - Galati Vecchio, Castello, Contrada Le Rocche, Contrada Serre, Cozzo della Caprara, Cozzo Sbenta Cozzo Vigna d'Ascari-Scalazza-Rocche Recinto, Masseria Cerumbelli, Monte Ararato-La Guardia-Camercia-Ranfallo, Monte Grande - Mercato del Re, Rocche Donna Candida, Rocche Tornambè-Fastuchera-Monte Cane-Roccazzelle-Anagargi-Rocche Donna Ricca-Rancitito-Cont.da Balate, Serra di Mezzo - Contrada Scarcella)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale.

14c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

14d. Paesaggio delle aree naturali e seminaturali, aree di interesse archeologico comprese. Area Mineraria Li Carcari (vincolo indiretto)

(comprendente le aree ricadenti entro il SIC ITA050004 "Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale", ITA060011 "Contrada Caprara" e le aree di interesse

archeologico di Cozzo Cialandria, Cozzo della Caprara, Monte Grande - Mercato del Re, Rocche Parcazzo, Rocche Tornambè-Fastuchera-Monte Cane-Roccazzelle-Anagargi-Rocche Donna Ricca-Rancitito-Cont.da Balate)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone;
- conservazione delle formazioni a gariga e praterie ad ampelodesma;
- mantenimento delle colture tradizionali;
- potenziamento di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- recupero dei percorsi panoramici e degli antichi tracciati viari e/o sentieri, creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio.
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

14e. Paesaggio fluviale con elementi di naturalità, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente il Torrente Torcicoda, Fiumara, Cateratta, Serieri, Piano di Barca e le aree di interesse archeologico di Masseria Fico D'India)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione degli habitat naturali e tutela delle biodiversità;
- recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;

- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate in grado di costituire habitat di interesse;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche e biologiche dei torrenti;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti;
- ridurre od eliminare le cause e le sorgenti di contaminazione e di degrado ambientale;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

14f. Paesaggio delle aree naturali protette. Area Mineraria Li Carcari (vincolo diretto)
(comprendente le zone della Riserva Naturale RNO "Monte Capodarso e valle dell'Imera")

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione dei valori naturali e della biodiversità, in quanto siti di particolare interesse biogeografico in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico relativi alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo con valenze eco-sistemiche sostanziali ai fini della realizzazione della rete ecologica;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- protezione dell'avifauna;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni ripariali, formazioni boscate naturali ed artificiali) e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone e prevenzione degli incendi;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, degli elementi geomorfologici, delle emergenze geologiche, idrologiche e biologiche;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d'acqua o sui versanti;
- mantenimento e/o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali);

- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- tutela e conservazione del patrimonio architettonico tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione d'itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- recupero delle aree degradate e di quelle agricole abbandonate;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

Ad eccezione delle opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'Area protetta ai sensi del L.R. 6.05.1981, n.98 e per le proprie attività istituzionali, nonché di quelle previste da decreti istitutivi, regolamenti e dai piani di utilizzazione vigenti nelle aree di pre-riserva di cui all'art. 22 della L.R. 98/81 e s.m.i., in queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici;
- effettuare l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove

strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

14g. Paesaggio delle principali aste fluviali con beni ed elementi di naturalità, aree di interesse archeologico comprese
(comprendente il Fiume Salso o Imera Meridionale e le aree di interesse archeologico di Monte Grande - Marcato del Re)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

14h. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili

- escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
 - realizzare serre;
 - effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
 - realizzare cave;
 - effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
 - realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 35

Paesaggio locale 15

“Seminativo arborato tra Barrafranca e Pietraperzia”

Inquadramento territoriale

Questo paesaggio locale corrisponde al sistema agricolo che si sviluppa attorno alla Fiumara di Bastieddu, a nord di Barrafranca e si estende fino alle porte di Pietraperzia. Il punto più settentrionale dell'ambito è prossima a Cozzo Centosalme; a ovest comprende la contrada Cametrici fino al confine con la contrada Friddani. I valori paesaggistici di questo paesaggio locale sono fortemente legati all'uso agricolo.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree collinari, montane e delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- tutela del sistema idrologico con la salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali e delle sorgenti e la rinaturalizzazione dei tratti più compromessi; (tutela dei principali corsi fluviali come corridoi ecologici)
- perseguimento di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- conservazione e mantenimento dell'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando le potenzialità agricole anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;

- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche, nuclei, insediamenti storici) e naturale ed il loro inserimento nel circuito culturale e scientifico;
- valorizzazione delle aree archeologiche con interventi mirati ad una fruizione compatibile con gli aspetti paesaggistici del territorio;
- fruibilità visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione e mantenimento dell'identità dei luoghi e dei paesaggi tradizionali;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti tecnologici esistenti;
- recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologici e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati";
- nelle aree destinate ad attività produttive devono essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico.

b. Centro Storico di Barrafranca

- Recupero del valore formale della città storica; contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo; conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- si dovranno mantenere i margini della città, salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e la valle, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;

- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere realizzate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione.
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

15a. Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente i corsi d'acqua: Vallone Gerumbella, Fiumara di Bastieddu, Vallone Carusa Tardara, Cammarera, Vallone Sottoserra, Vallone Canale e rami minori e le aree di interesse archeologico di Contrada Albana - Nasca di Morto, Contrada Satanà, Giardino dei Gelsi - Poggio sopra Giardini - Sforino – Bosco, Vallone dei Monaci - Vallone Sottoserra)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologiche, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;

- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

15b. Aree di interesse archeologico

(comprendente le aree di interesse archeologico di Contrada Albana - Nasca di Morto, Contrada Satanà, Cozzo della Valle, Cozzo Don Cola-Contrada Pirito-Valle del Legname, Giardino dei Gelsi - Poggio sopra Giardini - Sforino – Bosco, Vallone dei Monaci - Vallone Sottoserra)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale.

15c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

15d. Area archeologica di Runzi

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

15e. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;

- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 36
Paesaggio locale 16
“Valle del Braemi”

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale 16 comprende i territori comunali di Barrafranca e Piazza Armerina. Questo paesaggio locale corrisponde al sistema territoriale e paesaggistico che si sviluppa lungo il fiume Braemi e i suoi affluenti, tra il Monte Polino a nord e il confine provinciale a sud. A ovest comprende la contrada Rossignolo fino al margine della contrada Casale. L'elemento paesaggisticamente emergente è il monte Navone che domina il territorio, ma sono significative anche le due cime denominate Polino. Si tratta prevalentemente di territorio agrario con prevalenza di seminativo e un infittirsi di mandorleti, uliveti, frutteti e orti lungo il corso del fiume Braemi che costituisce la spina dorsale e l'elemento principale del sistema idrografico

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree collinari, montane e delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- tutela del sistema idrologico con la salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali e delle sorgenti e la rinaturalizzazione dei tratti più compromessi; (tutela dei principali corsi fluviali come corridoi ecologici)
- perseguimento di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- conservazione e mantenimento dell'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando le potenzialità agricole anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici) e naturale ed il loro inserimento nel circuito culturale e scientifico;
- fruibilità visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione e mantenimento dell'identità dei luoghi e dei paesaggi tradizionali;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti estrattivi;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti tecnologici esistenti;
- recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati;

- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale;
- le nuove costruzioni devono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici e individuazione di itinerari anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- salvaguardia dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali;
- valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati".

b. Aree estrattive e aree degradate

- Recupero e bonifica ambientale di cave, discariche e aree degradate in genere, per la riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

16a. Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente i corsi d'acqua: Vallone Canale, Vallone Carusa Tardara, Cammarera, Vallone del Polino, Vallone Incaria, Vallone Mastro Paolo Galati, Vallone Scalisi, Vallone Sottoserra, Vallone Ugliara e Ugliarella e rami minori e le aree di interesse archeologico di Casa Bonifacio - Casa Bartoli, Case Vicario - Galati Vecchio, Contrada Rossignolo, Giardino dei Gelsi - Poggio sopra Giardini - Sforino – Bosco, Masseria Santa Croce – Bucciaria, Monte Casale, Monte Polino, Vallone dei Monaci - Vallone Sottoserra)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologiche, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

16b. Aree di interesse archeologico

(comprendente le aree di interesse archeologico di Casa Bonifacio - Casa Bartoli, Case Vicario - Galati Vecchio, Contrada Friddani, Contrada Rossignolo, Contrada Torre - Contrada Setica, Giardino dei Gelsi - Poggio sopra Giardini - Sformino – Bosco, Grotta S. Giorgio - Cozzi delle Rocche, Masseria Braemi - Miniera Robiato, Masseria Santa Croce – Bucciaria, Monte Casale, Monte Navone, Monte Polino, Serra Croce, Vallone dei Monaci - Vallone Sottoserra)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale.

16c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;

- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

16d. Paesaggio fluviale con elementi di naturalità

(comprendente il Torrente Nocciara (Fiume Gela), Torrente Olivo, Vallone della Forma)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione degli habitat naturali e tutela delle biodiversità;
- recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate in grado di costituire habitat di interesse;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche e biologiche dei torrenti;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti;
- ridurre od eliminare le cause e le sorgenti di contaminazione e di degrado ambientale;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;

- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

16e. Paesaggio delle principali aste fluviali con beni ed elementi di naturalità, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente il Fiume Braemi e le aree di interesse archeologico di Casa Bonifacio - Casa Bartoli, Masseria Braemi - Miniera Robiato)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi;

- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

16f. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;

- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

16g. Aree estrattive

(comprendente le cave site: nel Comune di Barrafranca in località Rocche e Torre)

Aree di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art. 20 "Aree di recupero" e all'art. 43 "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati alla:

- ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 37

Paesaggio locale 17

“Alta valle del Fiume Gela”

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale 17 comprende il territorio comunale di Piazza Armerina. Questo ambito corrisponde al sistema territoriale e paesaggistico che si sviluppa a partire dal tratto più alto del corso del fiume Gela che, in prossimità delle sorgenti, si suddivide in due rami denominato Nociara e Fiume di Giozzo. Il fiume Gela costituisce una sorta di colonna vertebrale del Patrimonio culturale della Sicilia centro meridionale. Nel corso dei secoli si è configurato come una sorta di “autostrada della civilizzazione” e oggi presenta, in prossimità dell'alveo o in aree ad esso connesse, le tracce, spesso importantissime, delle diverse fasi storiche e i residui della folta vegetazione che ha sempre caratterizzato la valle. A sud esso giunge fino ai confini della provincia e dell'ambito 11; a est confina con l'ambito delle colline attorno a Mirabella Imbaccari; a ovest con l'ambito caratterizzato dal torrente Braemi. Caratterizzato dalla duplice presenza, quasi baricentrica, del centro abitato di Piazza Armerina e della Villa romana del Casale, oltre che da un cospicuo numero di beni isolati che vanno dal Gran Priorato di S. Andrea a nord, fino alle masserie individuate a sud, si presenta in prevalenza come paesaggio agricolo con orti nelle strette valli degli affluenti al Gela-Nociara, oliveti, vigneti e residui di noccioleti (un tempo prevalenti). I valori paesaggistici di questo ambito sono fortemente legati alle sue condizioni orografiche e geologiche oltre che alla presenza di straordinarie testimonianze delle diverse epoche storiche, in particolare romane (la Villa); medievali (il centro storico di Piazza, l'antica Platia); barocche (i grandi monumenti del centro storico). Rilevanti sono i quadri percettivi che, a partire dalla SP 15 Piazza Armerina – Barrafranca, consentono di cogliere la Villa romana del Casale sullo sfondo della Valle del Gela e di monte Mangone.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree collinari, montane e delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- tutela del sistema idrologico con la salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali e delle sorgenti e la rinaturalizzazione dei tratti più compromessi; (tutela dei principali corsi fluviali come corridoi ecologici)
- perseguimento di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- conservazione e mantenimento dell'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando le potenzialità agricole anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche, nuclei, insediamenti storici) e naturale ed il loro inserimento nel circuito culturale e scientifico;
- valorizzazione delle aree archeologiche con interventi mirati ad una fruizione compatibile con gli aspetti paesaggistici del territorio;
- fruibilità visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione e mantenimento dell'identità dei luoghi e dei paesaggi tradizionali;
- perseguimento di azioni per la riduzione di rischio di trasformazione del paesaggio indotto da fattori antropici;
- perseguimento di azioni per la riduzione della vulnerabilità del territorio dovuta a fattori antropici e al rischio di erosione di terreni e versanti;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti tecnologici esistenti;
- recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. *Paesaggio agrario di collina e di valle*

- Valorizzazione di una agricoltura quale presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- riqualificazione dei paesaggi e delle morfologie insediative tradizionali alterate dai processi di urbanizzazione con la mitigazione degli impatti pregressi;

- valorizzazione delle reti ecologiche e culturali e individuazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici;
- tutela delle singolarità geologiche e geomorfologiche e punti panoramici;
- valorizzazione e riqualificazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e di importanza etno-antropologica e testimoniale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati";
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- le nuove costruzioni devono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- mitigazione degli effetti paesaggistici ed ambientali.

b. Paesaggio urbano di Piazza Armerina

- Contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo e del territorio agricolo; conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- riqualificazione dell'impianto urbanistico e dei caratteri architettonici, riorganizzazione e integrazione dei servizi, del verde e del decoro urbano;
- ampliamenti e nuove urbanizzazioni ed edificazioni dovranno essere orientati a completare l'impianto urbano esistente e ad omogeneizzare il tessuto edilizio in forme e modi coerenti con i caratteri del contesto.

c. Centro Storico di Piazza Armerina

- Recupero del valore formale della città storica; contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo; conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;
- si dovranno mantenere i margini della città, salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e la valle, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;

- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere realizzate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l'ulteriore saldatura con le aree d'espansione.
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

17a. Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente i corsi d'acqua: Vallone Fiume di Giozzo e rami minori e le aree di interesse archeologico di Contrada Rambaldo - Piano Cannata, Piazza Vecchia)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologiche, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

17b. Aree di interesse archeologico

(comprendente le aree di interesse archeologico di Contrada Malcristiano, Contrada Rambaldo - Piano Cannata, Contrada Torre di Pietro, Monte Mangone, Rocche di Gropazzi)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;

- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale.

17c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

17d. Aree archeologiche e aree di interesse archeologico

(comprendente le Zone C dell'istituendo Parco archeologico della Villa Romana del Casale e le aree di interesse archeologico di Contrada Torre di Pietro, Monte Mangone, Piazza Vecchia)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;

- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA..

17e. Paesaggio fluviale con elementi di naturalità
(comprendente il Torrente Nocciara (Fiume Gela))

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione degli habitat naturali e tutela delle biodiversità;
- recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate in grado di costituire habitat di interesse;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche e biologiche dei torrenti;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti;
- ridurre od eliminare le cause e le sorgenti di contaminazione e di degrado ambientale;

- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

17f. Aree archeologiche

(comprendente le Zone A e B dell'istituendo Parco archeologico della Villa Romana del Casale)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;

- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

17g. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;

- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 38

Paesaggio locale 18

“Valloni Rasalgone, Azzolina e Gallinica o affluenti del fiume Gornalunga”

Inquadramento territoriale

Questo paesaggio locale corrisponde al sistema degli affluenti del fiume Gornalunga, le cui vallate costituiscono la parte più orientale del territorio della provincia di Enna e del comune di Piazza Armerina. I valloni Rasalgone, Azzolina e Gallinica sono tra le aree agricole più pregiate del Paesaggio Locale, che determinano un paesaggio agrario articolato, con prevalenza di seminativo in contrada Sortavilla e nella parte più meridionale e una prevalenza di uliveto, all'interno di sistemi colturali complessi, nelle contrade tra Mirabella Imbaccari e Piazza Armerina. Sono anche presenti numerosi boschi da rimboschimento, con prevalenza di conifere, e alcune aree lungo i corsi d'acqua, con vegetazione spontanea di tipo ripariale a tamerici.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree collinari, montane e delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- tutela del sistema idrologico con la salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali e delle sorgenti e la rinaturalizzazione dei tratti più compromessi; (tutela dei principali corsi fluviali come corridoi ecologici)
- potenziamento della forestazione al fine di favorire il latifogliamento naturale del territorio;
- perseguimento di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- conservazione e mantenimento dell'identità agro-pastorale dei luoghi incrementando le potenzialità agricole anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale;
- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici) e naturale ed il loro inserimento nel circuito culturale e scientifico;
- conservazione e mantenimento dell'identità dei luoghi e dei paesaggi tradizionali;
- riduzione dell'impatto negativo degli impianti tecnologici esistenti;
- recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- mantenimento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili;
- nelle aree destinate ad attività produttive devono essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico;
- le nuove costruzioni devono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

18a. Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese

(comprendente i corsi d'acqua: Vallone Azzolina e Leano, Vallone Rasalgone Soldano, Vallone Quattro Teste, Vallone del Delegato, Vallone Sortavilla Soprano e Sottano, Vallone Chiapparia o Craparia e rami minori e le aree di interesse archeologico di Contrada Gallinica, Contrada Rasalgone)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;

- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologiche, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- realizzare cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

18b. Aree di interesse archeologico

(comprendente le aree di interesse archeologico di Casa Cascio - Contrada Bauccio, Contrada Gallinica, Contrada Rasalgone, Contrada Scarante, Monte Camemi - Contrada Fegotto)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- esercitare qualsiasi attività industriale.

18c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;

- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

18d. Paesaggio fluviale con elementi di naturalità
(comprendente il Torrente della Gatta)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione degli habitat naturali e tutela delle biodiversità;
- recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate in grado di costituire habitat di interesse;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche e biologiche dei torrenti;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti;
- ridurre od eliminare le cause e le sorgenti di contaminazione e di degrado ambientale;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;

- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

18e. Paesaggio delle principali aste fluviali con beni ed elementi di naturalità, aree di interesse archeologico comprese

(comprendente il Fiume dell'Elsa, Fiume Pietrarossa e le aree di interesse archeologico di Contrada Scarante, Monte Camemi - Contrada Fegotto)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;

- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

18f. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 37 della LR 19/2020 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

TITOLO IV VINCOLI E ZONE DI TUTELA

Art. 39

Aree Naturali Protette

Il Piano riconosce carattere primario alle *Aree Naturali Protette* degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 ricadenti nella provincia di Enna, individuate dalla L.R. n.98/1981 e dal Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve approvato con D.A. n. 970/1991.

Le riserve in fase di istituzione sono comunque tutelate ai sensi dell'art. 23 L.R. 14/88; art. 9 L.R. 71/95; art. 4 L.R. 77/95.

I Piani di Gestione e di Utilizzazione delle *Aree Naturali Protette*, che ricadano in aree interamente o parzialmente sottoposte a vincolo paesaggistico, dovranno essere orientati alla conservazione dei caratteri del paesaggio ed elaborati con il concerto dell'Assessorato Regionale dei BB.CC. e I.S.

Interventi che modifichino l'aspetto esteriore dei luoghi, per effetto dell'art. 146 del Codice, sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 40

Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) e rete ecologica

La Regione assicura per la Rete Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS) opportune misure di conservazione e tutela per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie come previsto dal Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE (DPR n.397/1997) attraverso specifici Piani di Gestione redatti secondo le Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 (D.M. del 3.9.2002).

Il Piano Paesaggistico riconosce la necessità di considerare la rete ecologica elemento fondamentale per la conservazione degli habitat, attraverso comportamenti volti ad uno sviluppo sostenibile per la salvaguardia della biodiversità. Quest'ultima contribuisce alla formazione di paesaggi meritevoli di essere sottoposti a misure di tutela paesaggistica attraverso le procedure previste dal Codice.

I progetti degli interventi, se ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice, quando compatibili con le norme di cui ai singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartite nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Le misure di conservazione funzionale e strutturale dei siti della rete di Natura 2000, ai sensi del DPR 357/97 e del Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, individuate nei relativi Piani di Gestione definiscono opportune misure di conservazione della risorsa. Per la diversità biologica e culturale, è fondamentale valutare il paesaggio non solo in termini percettivi, ma come sintesi delle caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali.

Nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale, nonché nell'intera rete ecologica, le valutazioni ambientali (VAS e VINCA), così come previste dalla normativa vigente, dovranno riguardare, oltre che gli aspetti ambientali, anche i beni culturali e paesaggistici individuati ed elencati dal Piano paesaggistico.

Art. 41

Parchi Archeologici

Il piano riconosce carattere primario ai Parchi Archeologici Regionali individuati dalla L.R. 20/2000, cui è affidata la gestione del patrimonio. La tutela paesaggistica è esercitata dalle Soprintendenze competenti per territorio ai sensi della disciplina del presente piano, a meno delle ulteriori prescrizioni definite nell'ambito della zonizzazione dei Parchi Archeologici, nonché per effetto dell'art. 15 lett. "e" della L.R. 78/76.

Art. 42

Aree assoggettate all'Università Agrarie e Zone gravate da usi civici

Nell'adeguare gli strumenti urbanistici al Piano Paesaggistico, i Comuni provvederanno ad individuare e perimetrare le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici affinché siano assoggettate al regime autorizzatorio previsto dell'art. 146 del Codice da parte della competente Soprintendenza. Qualora tali aree non ricadano in contesti già normati dal presente Piano, sarà cura delle Commissioni provinciali di cui all'art. 137 del Codice stabilire limiti e prescrizioni.

TITOLO V

INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO

Art. 43 *Definizione*

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio, anche quando non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, quando non preclusi dalla presente normativa, debbono essere accompagnati, ai fini del presente Piano, da uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. del 12.04.1996 e s.m.i.

Gli interventi di cui al presente articolo ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi Locali del Titolo III delle presenti norme, sono accompagnati, in luogo dello studio di compatibilità paesaggistico-ambientale di cui sopra, dalla relazione paesaggistica prevista dal decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa circolare n.12 del 20.04.2007.

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del paesaggio:

- a. le attività estrattive e le opere connesse;
- b. le opere di mobilità: nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti;
- c. aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche (piste per go-kart, piste per motocross), centri merci, centri intermodali, impianti di risalita, campi da golf;
- d. le opere tecnologiche:
 - impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici;
 - acquedotti, dissalatori, depuratori, impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;
 - antenne, ripetitori e impianti per telecomunicazioni;
 - impianti per lo smaltimento e il trattamento di rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, inclusi discariche, termovalorizzatori, gassificatori, ecc..

e. sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.

f. gli insediamenti produttivi (impianti industriali, artigianali e commerciali)

Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale o della singola risorsa.

In particolare si considerano di modesta entità gli impianti fotovoltaici ed eolici aventi caratteristiche di impianti non industriali di energia rinnovabile così come definiti dalla normativa vigente in materia.

a) Attività estrattive e perforazioni per l'estrazione di idrocarburi

Data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva e degli interventi indotti (vie di accesso, trasporti e movimento di terra) e di quelli necessari per il ripristino delle condizioni originarie, l'attività estrattiva, nelle aree di cui all'art. 134 del Codice, è ammessa esclusivamente per le cave esistenti.

L'apertura di nuove cave, regolamentata dal Piano regionale dei Materiali di Cava come disposto dall'art. 7 della L.r. N.24 del 1991, non è pertanto consentita nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 134 del Codice.

La prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti nelle aree tutelate è consentita nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti. Eventuali ampliamenti e rinnovi sono consentiti esclusivamente per le attività estrattive concernenti la lavorazione dei materiali lapidei di pregio, come previsto dalla L.r. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesaggistico, ai sensi della medesima legge regionale, da attuare in base ad un progetto di sistemazione. I comuni interessati procederanno alla redazione di progetti esecutivi di recupero ambientale a completamento del programma di utilizzazione del giacimento come previsto dall'art.3 comma 4 della L.r. n.19/1995.

Tale progetto dovrà avere il nulla osta della competente Soprintendenza.

Per le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale di cui al precedente art.20 delle presenti norme.

La progettazione dovrà verificare, mediante valutazione di impatto ambientale, la compatibilità del progetto con il contesto territoriale in modo da determinare minor danno

possibile al paesaggio e all'ambiente anche nella fase del recupero dopo l'esaurimento dei cicli produttivi.

Sono ipotizzabili, oltre ai tradizionali interventi di recupero ambientale, anche progetti di architettura del paesaggio per i fini del restauro paesaggistico, anche con l'intento di creare nuove immagini del paesaggio e forme del rilievo, rimodellando opportunamente le aree degradate dalle attività estrattive, usando materiali che appartengono allo stesso paesaggio. Nell'ambito di tali progetti, sono escluse nuove attività estrattive.

Per le perforazioni e per l'estrazione di idrocarburi si prescrive la necessità di effettuare verifiche puntuali delle refluenze paesaggistiche delle opere progettate sulle località oggetto delle richieste. La verifica puntuale va estesa a tutte le opere accessorie, quali viabilità di progetto, muri e recinzioni, livellamenti del terreno e alterazioni del piano di campagna, realizzazione di piattaforme in calcestruzzo, ecc. ed inoltre condutture ed altri impianti e infrastrutture eventualmente connessi. I quadri paesistici tutelati saranno considerati come prodotto e interazione di fattori geomorfologici, vegetazionali, con particolare riferimento agli elementi arborei di pregio, agricoli e più in generale antropici, ivi inclusi gli effetti diretti e di natura sistemica delle azioni prospettate sui contesti paesaggistici e sui beni e le aree di interesse archeologico.

Inoltre verrà individuato come bacino minimo di afferenza visiva, anche notturna, da sottoporre a verifica dell'impatto potenziale per un raggio di km 5 intorno all'area interessata, per la predisposizione di adeguate misure di mitigazione degli impatti.

Andrà sempre valutata la corenza fra la norma generale del livello di tutela, la norma specifica del paesaggio locale interessato, gli obiettivi di qualità paesaggistica del contesto interessato e le componenti del paesaggio presenti ed i caratteri paesaggistici specifici delle opere progettate.

Sono inoltre vietate le attività, anche in prosecuzione di quelle esistenti:

- nelle parti di territorio costituite da forme attive, frane antiche e recenti, frane in condizioni di quiescenza ma potenzialmente riattivabili;
- negli ambiti di specifico interesse naturalistico, negli ambiti agricoli di particolare pregio;
- nei casi in cui esse possono interferire con la presenza di emergenze biologiche e geomorfologiche, con qualificati sistemi percettivi e di fruizione del paesaggio e dell'ambiente.

b) Opere di mobilità: nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti

I nuovi tracciati stradali e ferroviari, e l'ammodernamento di quelli esistenti, dovranno tenere in conto primariamente la necessità di inserirsi nel paesaggio attraversato, non solo in termini di compatibilità, ma in termini di valorizzazione dei quadri paesaggistici. A tale scopo la loro realizzazione, quando non preclusa o soggetta alle prescrizioni di cui al Titolo III del Piano, è di norma volta a minimizzare l'impatto visivo e quello sulle forme e la stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque. Essa deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti volti alla preservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:

- rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali;
- contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;
- adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e conseguibili mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed impianti che, in ogni caso, devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente.

c) Impianti tecnologici

Nella localizzazione e progettazione di impianti, quali antenne e ripetitori, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà evitare il più possibile l'apertura di nuove strade o piste, nonché il taglio o il danneggiamento delle formazioni vegetali esistenti, o prevedere adeguate misure di rinaturazione delle aree interessate dalle opere. Per la realizzazione dei suddetti impianti vanno esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. individuati dal Piano Paesaggistico come invarianti del paesaggio e comunque le aree ricadenti nei livelli 3 di tutela di cui al precedente art. 20 della presente normativa. Resta fatta salva la facoltà del Piano di prescrivere in tutte le aree soggette alla disciplina dell'art. 134 del Codice ulteriori restrizioni relative a specifici paesaggi locali, da valutare caso per caso in un'ottica di bilanciamento tra interessi pubblici concomitanti, ferma restando la preminenza della tutela paesaggistica.

Per le opere strategiche di interesse pubblico di livello almeno regionale – consistenti nella realizzazione di infrastrutture a rete per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione, reti di trasporto – che ricadono in aree assoggettate dal presente Piano paesaggistico al livello 3 di tutela si deve procedere caso per caso acquisendo il parere

dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio, a termini di quanto già previsto per i casi pertinenti i corsi d'acqua e le aree boscate dai DD.AA. 62/GAB e 63/GAB del 2019, previa relazione istruttoria della competente Soprintendenza.

Tale vulnerabilità, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica in cui la realizzazione degli impianti non è specificatamente preclusa, dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Per i progetti e gli interventi inerenti ad opere per la distribuzione dell'energia, ferme restando le limitazioni sopra richiamate e in particolare il divieto di installare piloni e tralicci nelle aree ricadenti nei livelli 3) di cui al precedente art. 20 della presente normativa, l'attraversamento soprasuolo di cavidotti delle suddette aree tutelate dal livello di tutela 3 non è da ritenersi pregiudizievole della loro salvaguardia paesaggistica ad eccezione delle aree gravate da specifici vincoli archeologici dove, al contrario, occorre mantenere la loro assoluta integrità paesaggistica.

Tutti i lavori di costruzione o sistemazione inerenti a particolari impianti che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta e simili devono ristabilire l'equilibrio geomorfologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della configurazione paesaggistica.

Nella localizzazione delle aree per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, la cui realizzazione è in ogni caso preclusa nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.134 del Codice, si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto territoriale e le trasformazioni sull'ambiente portate dalla viabilità di accesso.

d) Impianti energetici

Al fine di salvaguardare i caratteri unici del paesaggio rurale della provincia, viene favorita ed incentivata l'installazione del fotovoltaico architettonicamente integrato negli edifici esistenti e di progetto.

Ferme restando le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, per gli impianti di tipo industriale e in ogni caso per gli impianti collocati sul suolo l'intervento progettuale deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri naturali del territorio circostante.

In aggiunta ai criteri di cui sopra si prescrive che:

- a) l'altezza della schermatura vegetale deve essere superiore a quella dei manufatti tecnologici;
- b) al fine di potenziare la rete ecologica, elemento fondamentale del paesaggio degli ecosistemi, all'interno degli impianti dovranno essere previste adeguate fasce;
- c) le recinzioni dei terreni interessati devono essere realizzate con muri tradizionali "a secco" laddove essi costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio;
- d) è vietata la modifica dell'orografia del territorio;
- e) è vietata la demolizione di muri preesistenti a secco e/o di particolare pregio, sia di recinzione che di terrazzamento, qualora non sia finalizzata alla ricostruzione degli stessi;
- f) è vietata l'estirpazione delle essenze autoctone di alto fusto;
- g) è da limitare l'uso di opere in cemento armato,
- h) i progetti devono prevedere il ripristino degli eventuali elementi presenti sul sito riferibili ai caratteri del paesaggio agrario;
- i) nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell'art.134 del d.lgs.42/04, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell'elenco dei beni isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali.

E' vietato l'uso di diserbanti per impedire la crescita di erba spontanea in fase di gestione degli impianti fotovoltaici. a tal fine il progetto dovrà indicare le modalità di conduzione del suolo impegnato, precisando le modalità da adottare per la periodica scerbatura.

Perseguendo comunque l'obiettivo di un miglioramento paesaggistico-ambientale e di riqualificazione dovranno essere prescritte misure compensative di integrazione della rete ecologica.

La realizzazione di impianti eolici industriali, compresi quelli di minieolico, non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Enna, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l'integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Sono escluse, inoltre, le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su suolo in zone agricole nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice.

e) Sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.

Non sono consentiti, salvo diverse disposizioni contenute nei Paesaggi Locali di cui al Titolo III, lungo i corsi e gli specchi d'acqua interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici e specifici studi di compatibilità paesaggistico-ambientale.

Nell'ambito di tali opere non sono compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica quelle comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali.

Inoltre non sono consentiti interventi caratterizzati da opere trasversali o longitudinali realizzati con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti. Sono in questi casi da privilegiare le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati.

Art. 44

Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia residenziale pubblica

Le varianti urbanistiche per la realizzazione di strutture o impianti produttivi, incluse le strutture ricettive e residenziali, in aree soggette alla normativa di tutela di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, in quanto aree di interesse pubblico paesaggistico, e in aree individuate dal piano ai sensi dell'art.134 lett. c) del medesimo decreto, sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04. Queste devono ricercare il migliore inserimento dei manufatti del paesaggio, la relazione con gli elementi emergenti, anche a distanza ed alle relazioni percettive ed ambientali, riferendosi quando reso possibile dal tipo e dalle finalità dell'insediamento, alle tipologie costruttive tradizionali e consolidate nei vari Paesaggi Locali, nonché alle architetture di qualità dedotte da forme e linguaggi

contemporanei. Qualora non espressamente preclusa dall'art.20 della presente normativa livelli 2 e 3, la localizzazione degli insediamenti è sottoposta al preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e ambientali.

Art. 45

Costruzioni isolate e abitazioni in verde agricolo

Per il mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio è prioritario il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche se non integro, ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura rispetto ai nuovi fabbricati, i quali debbono ispirarsi alle regole morfologico-spaziali del paesaggio stesso, optando per la compattazione volumetrica attorno a spazi aperti (corti, cortili ecc.) e utilizzando i caratteri dell'architettura di qualità.

Il Piano Paesaggistico prevede che i nuovi edifici e gli ampliamenti o le modifiche di edifici esistenti, mantengano le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, si adattino alla conformazione del terreno, si inseriscano nel tessuto agricolo esistente, mantenendo la forma dell'appoderamento e non incidendo nel paesaggio con volumi emergenti e con corpi di fabbrica continui di grandi dimensioni.

I nuovi edifici, la viabilità di accesso e gli eventuali piazzali di sosta per autoveicoli devono rispettare la trama dei campi e adeguarsi al profilo naturale del terreno.

Per la pavimentazione degli spazi esterni vanno utilizzati materiali locali o materiali presenti in loco (terre battute ecc.).

Le strade private di accesso devono avere larghezza contenuta ed essere alberate privilegiando le specie locali.

Le cisterne vanno realizzate sotto le coperture o in un volume separato dalla costruzione e comunque sottomesse al piano di campagna.

I sostegni di travature per cannizzati o pergolati o tettoie vanno costruiti in legno, in muratura intonacata o in pietra.

I terreni di pertinenza dell'edificio vanno, per quanto possibile, coltivati mantenendo e reimpiantando le colture tipiche del luogo. I giardini ornamentali dei fabbricati rurali debbono utilizzare essenze locali tradizionali o storicizzate e debbono avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio mantenendo un adeguato rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie produttiva.

Sui versanti più acclivi, che richiedono cospicue opere di sostegno e sbancamento, non sono consentite nuove costruzioni.

Qualora all'interno del fondo sia presente una costruzione rurale tradizionale o di interesse testimoniale, sarà privilegiato il suo recupero e il suo riadattamento alle esigenze abitative piuttosto che la costruzione di nuovi corpi. La norma ha carattere prescrittivo per i fabbricati compresi nell'elenco dei Beni architettonici isolati di cui alle schede relative.

I pannelli solari termici e fotovoltaici di tipo non industriale, quando installati su coperture inclinate, devono essere posizionati in parallelo rispetto alla falda, devono essere realizzati dello stesso colore della copertura o con superfici scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli impianti solari termici vanno posizionati in sottostanti locali coperti; nel caso di fabbricati rurali con copertura piana, i pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro componenti, possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, ad una altezza massima non superiore all'altezza del parapetto, privilegiando comunque l'installazione nella parte della copertura meno visibile dagli eventuali punti panoramici. Ad ogni buon fine l'intervento di installazione deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri del territorio circostante.

Sono comunque escluse le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su beni vincolati quali beni architettonici.